



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

* * *

Parere n. 49 del 31/10/2022

Progetto:	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2023</i></p> <p><i>Rapporto Preliminare</i></p> <p>ID_VIP: 8365</p>
Proponente:	<p><i>Terna Rete Italia S.p.A.</i></p>
Autorità precedente:	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (*d’ora innanzi D.Lgs. n. 152/2006*) ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);
- il D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare:
 - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - il comma 2 ai sensi del quale “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*
- l’art. 11, recante “*Modalità di svolgimento*” e, in particolare, il comma 2 lett. c ai sensi del quale l’autorità competente “*esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie*”;
- l’art. 13, recante *Redazione del rapporto ambientale* e, in particolare:

- il comma 1 ai sensi del quale *“Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l' autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”*;
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;
- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”*;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992” fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”*;
- le Linee Guida Commissione Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE *“HABITAT”* articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - *“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida *“Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003”*;

- la “Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano” MIBACT-2018;

PREMESSO che:

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004 sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, stabilendo l'affidamento a Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi. Tale unificazione è stata attuata con contratto d'acquisto del relativo ramo d'azienda stipulato tra Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e il Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. divenuto efficace dal 1 novembre 2005 e, pertanto, Terna S.p.A. è diventata titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale rilasciata al Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005;
- l'art. 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, prevede che la società Terna S.p.A. (Terna) predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e lo sottoponga al Ministro dello sviluppo economico, che l'approva, acquisito il parere delle regioni territorialmente competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in esito alla consultazione pubblica;
- il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale è ricompreso fra le tipologie di piani di cui, all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma I, del medesimo decreto alla procedura di VAS in sede statale;
- In tale contesto normativo fino al 2021, Terna ha predisposto annualmente il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale ai sensi dell'art. 1-ter, co. 2 del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nonché del DM 25/04/2005 e sue modifiche ed integrazioni e dell'art. 36 del D. Lgs. 93/2011;
- A partire dal 2021 il PdS assume carattere biennale, infatti l'articolo 60, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Convertito con Legge 11 settembre 2020, 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) ha sostituito il comma 12 dell'articolo 36 del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, e prevede che: “Terna S.p.A. predisporre ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

DATO ATTO:

- che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l'Autorità Competente per la VAS;
- che con nota acquisita dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali prot. MITE 56826 del 09.05.2022, Terna S.p.A. (d'ora innanzi Proponente) ha presentato istanza per l'avvio della procedura di VAS – Fase di Scoping sul “Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2023” allegando il Rapporto Preliminare e chiedendo l'avvio

della fase di consultazione su detto Rapporto ai Soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. lgs 152/2006;

- che la Direzione Generale, Divisione V- Sistemi di Valutazione Ambientale, con nota prot.n. 0056468 del 06.05.2022 verificata la completezza della documentazione trasmessa, comunicava al Proponente e alla CTVA la procedibilità dell'istanza e contestualmente individuava la designazione del Gruppo Istruttore VAS 1 e relativo referente
- che la consultazione ex art. 13, comma 1, del D. lgs. n. 152/2006 sul Piano è stata avviata in data 12.05.2022;
- che i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) di seguito elencati hanno inviato le proprie osservazioni sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (in seguito "RA") (il testo integrale delle osservazioni è pubblicato sul sito del MATTM al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8649/12739?Testo=&RaggruppamentoID=1022#form-cercaDocumentazione>)

Titolo	Codice elaborato	Data
Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani	MiTE-2022-0061156	17/05/2022
Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza in data 24/05/2022	MiTE-2022-0065106	24/05/2022
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile	MiTE-2022-0065791	25/05/2022
Comune di Canosa di Puglia - Servizio Ambiente	MiTE-2022-0065832	25/05/2022
Città Metropolitana di Cagliari	MiTE-2022-0066147	26/05/2022
Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Cosenza	MiTE-2022-0068043	30/05/2022
Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato		31/05/2022
Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	MiTE-2022-0068985	01/06/2022
Ente AdB Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali	MiTE-2022-0069034	01/06/2022
Ente AdB Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria	MiTE-2022-0069075	01/06/2022
Regione Lombardia - Giunta	MiTE-2022-0069260	01/06/2022
Ente ARPA Campania	MiTE-2022-0069462	03/06/2022
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano	MiTE-2022-0070356	06/06/2022
Libero Consorzio Comunale di Siracusa i	MiTE-2022-0070734	07/06/2022
Ente Parco Nazionale del Pollino	MiTE-2022-0071088	07/06/2022
Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia	MiTE-2022-0070222	06/06/2022
ARPA Toscana	MiTE-2022-0070363	06/06/2022
Provincia Autonoma di Trento Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Settore qualità ambientale	MiTE-2022-0069586	03/06/2022
Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verban-Cusio-Ossola e Vercelli	MiTE-2022-0070281	06/06/2022

MIC SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO	MITE-2022-0003461	06/06/2022
OSSERVAZIONI OLTRE TERMINI DI CONSULTAZIONE		
Autorità idrica pugliese	MiTE-2022-0075741	16/06/2022
Regione Puglia DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA – SEZIONE-AUTORIZZAZIONI	MiTE-2022-0073464	13/06/2022
Contributo Opere Pubbliche e Infrastrutture	All. 1	13/06/2022
ARPA Puglia	MiTE-2022-0072984	10/06/2022
Ministero dei Beni Culturali - PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI	MiTE-2022-0071077	07/06/2022
Ente ARPA Basilicata	MiTE-2022-0071078	07/06/2022
Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino	MiTE-2022-0070586	07/06/2022
Ente ARPA del Friuli Venezia Giulia	MiTE-2022-0071441	08/06/2022
Ente ARPA Veneto	MiTE-2022-0071702	08/06/2022
Provincia di Teramo	MiTE-2022-0071725	08/06/2022
Ente ARPA Calabria	MiTE-2022-0072044	09/06/2022
Provincia di Terni	MiTE-2022-0072052	09/06/2022
Regione Toscana - Giunta Regionale	MiTE-2022-0072293	09/06/2022
Regione Marche	MiTE-2022-0077063	22/06/2022
Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia	MiTE-2022-0077932	22/06/2022
Ente ARTA Abruzzo	MiTE-2022-0078697	23/06/2022
Regione Emilia Romagna- Direzione Generale Cura Territorio ed Ambiente - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale	MiTE-2022-0078791	23/06/2022
Ente ARPA Lombardia	MiTE-2022-0069458	03/06/2022
Provincia di Campobasso	MiTE-2022-0071168	08/06/2022
Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente - Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali	MiTE-2022-0080846	28/06/2022
Ente Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	MiTE-2022-0080829	28/06/2022
Regione Sicilia - Soprintendenza Per I Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta	MiTE-2022-0090624	20/07/2022
Ente ARPA Lombardia	MiTE-2022-0081786	30/06/2022
Regione Siciliana Dipartimento del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana	MiTE-2022-0090598	20/07/2022

In generale le osservazioni sono condivise e riportate in sintesi in Allegato, insieme alle osservazioni finali formulate da questa Commissione, a conclusione del presente parere.

CONSIDERATO che

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica preliminare (scoping) sul Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2023 consiste nel Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.13, comma 1, del D. Lgs.152/2006;
- il Rapporto preliminare (in seguito RP) è strutturato secondo i seguenti contenuti:

- un capitolo di inquadramento riguardante la normativa sulla VAS, l'attività pianificatoria di TERNA e l'applicazione della VAS al PdS, l'indicazione dei soggetti competenti in materia ambientale (cfr. Cap. 1 del RPA);
- la descrizione metodologica per il processo di VAS (cfr. Cap. 2 del RPA);
- definizione dell'oggetto di studio, della struttura e dei contenuti del PdS e, con riferimento ai più recenti obiettivi e target in materia energetica, la descrizione del contesto delle fonti Energetiche Rinnovabili, l'inquadramento del fabbisogno atteso, le esigenze di accumulo (cfr. Cap. 3 del RPA); una caratterizzazione preliminare delle macroaree individuate (pagg. 43-52) in riferimento all'obiettivo di incrementare la capacità di scambio delle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) verso il continente e di trasporto della rete di trasmissione dal Sud verso il Nord;
- individuazione dei potenziali effetti ambientali e della loro valenza (effetti ambientali tipologici) mediante l'inquadramento delle tipologie di azioni (azioni gestionali, azioni operative articolate in interventi di funzionalizzazione, demolizione, nuova infrastrutturazione) e l'individuazione dei fattori causali correlati a tali azioni (cfr. Cap. 4 del RPA);
- disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti che saranno successivamente oggetto di analisi di coerenza esterna specifica nel RA (cfr. Cap. 5 del RPA);
- analisi preliminare di coerenza esterna (cfr. Cap. 6 del RPA) effettuata rispetto a piani e politiche energetiche e ambientali rimandando al RA l'analisi rispetto a strumenti afferenti a componenti ambientali specifiche o che regolano specificatamente il territorio;
- metodologia di elaborazione del Rapporto Ambientale (cfr. Cap. 7 del RPA);
- quadro di sintesi degli esiti del monitoraggio dei precedenti piani (cfr. Cap. 8 del RPA).

Con riferimento ai contenuti del RPA 2023 si riscontra che gran parte di essi riprendono quelli del RPA 2021. Al riguardo si segnalano le parti del RPA 2023 che presentano nuovi elementi rispetto al RPA 2021:

- paragrafo 3.2: Contesto Fonti Energetiche Rinnovabili, inquadramento fabbisogno atteso, esigenze di accumulo
- paragrafo 3.5: le linee di azione
- paragrafo 3.6: macroaree territoriali di analisi
- capitolo 6: analisi di coerenza esterna
- paragrafo 8.4: Risultati ottenuti rispetto al processo di decarbonizzazione
- APPENDICE: CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DELLE MACROAREE.

Per tali motivazioni alcune delle osservazioni e considerazioni in merito soprattutto ad aspetti metodologici espresse nel Parere sul RPA 2021 sono riprese nel presente parere. Allo stato attuale è infatti in corso la VAS del PdS 2021, in particolare si è conclusa la fase preliminare con la pubblicazione del parere CTVA n. 42 del 04/08/2022 relativo al Rapporto preliminare e alle osservazioni pervenute dai SCA. Si è pertanto in attesa del Rapporto Ambientale e dell'avvio della consultazione pubblica.

La simultaneità con cui si stanno svolgendo le VAS (fasi preliminari) dei due PdS 2021 e 2023 benché penalizzi la possibilità di un recepimento di quanto osservato ed incoerenze programmatiche, come peraltro sottolineato dalle osservazioni pervenute da parte di diversi SCA, dall'altra tale sovrapposizione è inevitabile e propedeutica all'allineamento delle annualità della pianificazione con i processi di VAS degli stessi, elemento di criticità più volte evidenziato per le pregresse fasi programmatiche, e al rinnovamento programmatico come rilevato nei contenuti del RPA del PdS 2023 (pag. 40) si riporta che: *“È evidente come lo sviluppo della RTN si trovi oggi di fronte a delle nuove sfide e, per raggiungere gli obiettivi di progresso e innovazione insieme a quelli di decarbonizzazione ancor più ambiziosi definiti nel Fit for 55 (-55% di emissioni di CO2 al 2030 e neutralità climatica al 2050) è necessario avviare un cambiamento nella concezione delle opere di sviluppo rispetto al PdS21. Gli sfidanti obiettivi posti dalla transizione sono*

pienamente raggiungibili solo attraverso lo sviluppo di infrastrutture abilitanti e innovative, che consentono una maggiore capacità di transito efficiente.”

In merito agli aspetti sopra trattati si richiama quanto osservato da:

Regione Toscana: *l'attuale fase preliminare di VAS del PdS 2023 si sovrappone al procedimento valutativo in corso sul PdS 2021 senza che ne siano stati acquisiti gli esiti e che il RPA del PdS 2023, in riferimento agli aspetti metodologici e di approccio valutativo, ripropone i medesimi contenuti del RPA del PdS 2021. Inoltre, il RPA del PdS 2023, a differenza del RPA del PdS 2021, non contiene l'indicazione degli interventi e delle azioni operative che saranno ricomprese nel PdS 2023 e pertanto non sviluppa la caratterizzazione ambientale preliminare delle aree interessate e la stima degli effetti ambientali a livello di azione specifica. Ciò determina un allontanamento del RPA, e conseguentemente del RA, dalla descrizione degli interventi previsti nel PdS di riferimento, per lasciare la valutazione di questi a fasi successive, determinando la perdita di una visione complessiva del Piano stesso anche in riferimento all'analisi delle alternative valutate attraverso il bilanciamento degli effetti ambientali.*

ARPA Campania: *evidenzia la necessità di chiarire come il PdS 2023 si relazioni con lo strumento relativo alle annualità precedenti (2021), la cui procedura è ancora in itinere e pertanto i contenuti non risultano individuati in maniera definitiva e come si procederà all'analisi del fabbisogno e all'individuazione delle conseguenti azioni da intraprendere nel PdS 2023.*

ARPA Toscana: *L'estrema sinteticità del RPA relativo al Piano di Sviluppo 2023 presenta inoltre una forte discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, poiché differisce da queste per la minore completezza e il minor dettaglio degli elaborati, in direzione opposta rispetto a quanto sempre richiesto dall'Agenzia.*

PREMESSO che:

- Il Piano di Sviluppo (PdS) della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) si configura come un documento programmatico di riferimento per il settore elettrico nazionale e che esso dovrebbe fornire una visione prospettica degli scenari e delle linee di sviluppo prioritari, in coerenza con le politiche energetiche e le strategie di sviluppo definite sia in ambito europeo che nazionale;
- L'impostazione del PdS è quella che consente di definire gli interventi di sviluppo da proporre nel Piano, per rispondere alle esigenze che si manifestano mediante l'analisi dello stato del sistema elettrico, l'evoluzione e la distribuzione dei consumi e l'evoluzione della produzione di energia elettrica negli scenari previsti;
- Nell'elaborazione del Rapporto Preliminare Ambientale (RPA) 2023 TERNA risponde a determinate esigenze elettriche (criticità legate all'urbanizzazione, emergenze di sovraccarichi o congestioni di rete, necessità di favorire una maggiore integrazione delle rinnovabili), con l'obiettivo di individuare le migliori soluzioni a livello di tecnologia e sostenibilità del territorio;

Rispetto all'impianto generale proposto nel RPA si svolgono le seguenti considerazioni:

- Il percorso logico seguito per l'attività di pianificazione di sviluppo della RTN è strutturato nei seguenti passaggi principali: analisi degli scenari di riferimento; individuazione delle criticità emerse e delle esigenze di sviluppo; definizione degli interventi di sviluppo.
- Nel RPA si dichiara che *una volta identificate le esigenze di sviluppo, vengono individuate - attraverso appositi studi e simulazioni di rete, sia in regime statico che dinamico - le soluzioni possibili di intervento, funzionali a risolvere o ridurre al minimo le criticità della rete.*

Al riguardo, sarebbe opportuno riportare, in sede di Rapporto Ambientale ulteriori elementi di approfondimento relativi a tale passaggio ritenuto significativo poiché rappresenta il momento strategico del processo in cui sono individuate le possibili ipotesi di intervento e alternative soggette

a successive analisi e valutazioni nell'ottica di fornire ulteriori elementi descrittivi riguardo le strategie di intervento adottate per lo sviluppo della RTN.

Rispetto a tale questione il **Parco Nazionale del Pollino** osserva che: “ *nell'ambito degli obiettivi del PdS sarebbe opportuno esplicitare con maggior chiarezza come il Piano assicuri la strategicità dello sviluppo delle infrastrutture di rete favorendo scelte di organiche e razionali e chiarendo: come e quanto la scelta degli interventi venga operata rispetto ad un'analisi dei fabbisogni energetici ponderata su scala nazionale e regionale; quanto la previsione degli stessi sia inclusa e coerente con gli strumenti di pianificazione e regionale e provinciale, se esistenti, piuttosto che privilegiare scelte di piano che derivino semplicemente dalla somma delle richieste delle singole istanze di intervento sulla rete elettrica.* ”

- Quali considerazioni introduttive e trasversali per i diversi contenuti proposti, si evidenzia che il RPA specifica, che “la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Sviluppo 2023 è da intendersi riferita all'insieme delle nuove strategie di sviluppo [della rete di trasmissione nazionale] *allo studio che verranno proposte*” ... “*sulla base degli obiettivi nazionali di riferimento [in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e dei adeguatezza e sicurezza del sistema energetico] e dei relativi scenari previsionali*”. Questi, infatti, originariamente stabiliti dal PNIEC -tuttora in vigore-, devono essere ridefiniti a seguito della assunzione di nuovi obiettivi ambientali da parte della Commissione (FF55 per l'anno 2030 e ‘carbon neutrality’ al 2050); al momento della redazione del RPA, gli scenari previsionali del Piano erano ancora in fase di “costruzione” da parte di Terna stessa (con Snam, secondo la metodologia adottata da Terna stessa, e indicata a pag. 31 del RPA)) come richiesto dalle nuove indicazioni dell'Autorità ARERA (dell' 856/2017/R/EEL e 692/2018/R/ELL) “*a corredo del Piano di Sviluppo*”;
- Entro il quadro delle linee guida individuate per il Piano (riorganizzazione delle opere e focalizzazione su quelle ad alta utilità; attenzione al territorio come supporto allo sviluppo delle aree metropolitane e al processo di elettrificazione dei consumi; risoluzione delle criticità; sostenibilità del territorio come riduzione del consumo di suolo e integrazione alla rete delle nuove FER; efficientamento del sistema valorizzando gli asset e le aree in disuso), il RPA specifica dapprima gli obiettivi generali principali del Piano (garantire la copertura del fabbisogno nazionale, migliorando la qualità la continuità la sicurezza e adeguatezza dei servizi del sistema elettrico) e poi più specificamente la esigenze che saranno a base delle linee di azione del Piano (integrare le rinnovabili, rafforzare le connessioni tra le zone di mercato, interconnettersi con l'estero, riqualificare/rinnovare le infrastrutture, e più dettagliatamente risolvere le congestioni, integrare la rete ex RFI, attuare la Transizione Ecologica);
- Più esplicitamente, il RPA anticipa che per l'implementazione degli obiettivi FF55, contemporaneamente alla riduzione della produzione di energia da fonti fossili, la quota FER dovrà raggiungere al 2030 circa il 65 % dei consumi (rispetto al 55 % previsto dal PNIEC), e per questo “*risulterà indispensabile il fotovoltaico di grande taglia*” (come da richieste già avanzate “*per un un significativo numero di iniziative concentrate nel Sud e nelle Isole*”, di 40 e 50 MW di taglia medi, rispettivamente del FV e dell'eolico, per una capacità addizionale di circa 60-70 GW -invece che dei 40 GW previsti nel PNIEC- comprensivi di ogni forma di fotovoltaico (utility scale e distribuito) e eolico (on-shore e off-shore), e un incremento della capacità installata di accumulo, già oggetto di richieste per 17 GW (il PNIEC prevedeva 6 GW) anch'esse quasi tutte nel Centro-Sud-Isole. [pagg. 31-32]
- Seguitamente, tra gli obiettivi specifici prospettati per il Piano 2023, qualificabili complessivamente di “*miglioramento della qualità*” (nella duplice valenza sia quanto ai servizi offerti che di efficienza nel produrli), appare centrale l'obiettivo di “*incrementare la capacità di scambio dalle isole verso il continente e dal sud verso il nord*”;
- A quest'ultima indicazione di connessione corrispondono infatti le “*principali dorsali da Sud verso il Nord*” (lungo le fasce litoranee sia sul versante tirrenico che sul versante adriatico) unici interventi innovativi nel RPA anticipato con indicazione cartografica delle rispettive potenziali macroaree

individuate per il loro possibile inserimento (pag. 41), sulle quali si sofferma la “*caratterizzazione ambientale preliminare*” anticipata nel RPA (pag. 43 e seguenti). L’importanza, che si profila caratterizzante il Piano, di tale obiettivo risulta derivare direttamente dalla assunzione di una previsione di crescente squilibrio nella distribuzione territoriale sia delle capacità produttive da FER che dalle (spesso correlate) capacità di accumulo, secondo scenario territoriali non ancora precisati, ma che risulterebbero comunque corrispondere a una proiezione nel medio-lungo periodo confermativa delle tendenze delle recenti richieste di connessione alla RTN (cfr. fig. 3-2, pag. 32 e fig. 3-4 pag. 34).

- Tali opzioni di scenario risultano peraltro ancora ‘interlocutorie’: lo stesso PdS riconosce infatti, che gli obiettivi assunti negli strumenti di pianificazione nazionale tuttora vigenti, appaiono largamente superati, non solo in termini astrattamente temporali (rispetto alle veloci dinamiche di modifiche dell’intero settore energetico), ma anche concretamente rispetto ai nuovi obiettivi assunti in sede comunitaria (FF55 al 2030). Il RPA lascia intendere che più dettagliate assunzioni territoriali si sarebbero ritrovate nel PdS vero e proprio, e nel corrispettivo RA, a seguito della conclusione delle attività alle quali “*Terna e SNAM stanno lavorando per la costruzione di un nuovo set di scenari per l’analisi degli interventi di sviluppo da includere nei Piani di sviluppo*” (pag.31).
- In effetti, successivamente alla pubblicazione del RPA, nel corso della presente procedura di valutazione, il giorno 8 agosto scorso Terna e SNAM hanno presentato il “Documento di Descrizione degli Scenari 2022” richiesto da ARERA. Esso conferma l’adozione di uno scenario al 2030 che vede un incremento di 53,4 GW della capacità del Solare (in proporzione quasi di 3 a 1 concentrato nel Centro-Sud-Isole, e quasi di 4 a 1 nella tipologia di Solare Utility; solo per il Solare Distribuito il Centro Nord vede un incremento maggiore che al Centro-Sud, entrambi peraltro su valori comunque molto limitati - rispettivamente di 7,7 e di 4,1 GW). Valori che assommata alle nuove capacità di eolico (pari a 16,2 GW, ripartiti in modo pressochè paritario tra onshore e offshore, ma entrambi 10 a 1 concentrati nel Centro-Sud-Isole), portano i circa 70 GW aggiuntivi di nuova capacità FER nazionale a concentrarsi per oltre tre quarti nel Centro-Sud-Isole. [Tab. 11 a pg. 44].
- Altrettanto prevalentemente al Centro-Sud-Isole risulterebbe concentrata la nuova capacità di accumulo (81 Gwh su 94,1 per l’intero Paese, 70,9 dei quali su impianti di grande taglia e appena 15,3 distribuiti). Conseguentemente a tale nuova previsione di superiore concentrazione di nuove FER al Centro Sud (per un 79 % del totale, quando il PNIEC prevedeva una loro ripartizione tra le due aree equilibrata, 50% e 50%) viene prevista “la realizzazione delle opere necessarie per incrementare la capacità di trasporto della rete per 16,6 GW già al 2030, dal Sud al Nord”.
- Tale scenario confermerebbe quindi l’opzione programmatica, strategica sulla scala nazionale, della realizzazione delle due nuove infrastrutture di trasporto dal sud al nord ‘dorsali’ (rete litoranee) nazionali, sulla fascia costiera sia tirrenica che adriatica.
- Per gli aspetti evidenziati si osserva, che il RPA da evidenza dello squilibrio territoriale tra nuove capacità di produzione e domanda di energia e l’assunzione nel contempo della conseguente opzione di due nuove grandi connessioni di trasporto di energia a lunga distanza dal Sud al Nord.

TENUTO CONTO

- delle osservazioni espresse ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006;
- del contributo istruttorio di ISPRA fornito nell’ambito delle attività di supporto tecnico di cui all’Atto aggiuntivo al rapporto Convenzionale del 6 ottobre 2020 tra MATTM ed ISPRA.

CONSIDERATO e VALUTATO il Rapporto Preliminare, si evidenzia che:

➤ ANALISI DELLE COERENZE ESTERNE

Strumenti normativi e di pianificazione pertinenti

Al fine di analizzare l'integrazione del PdS 2023 nel contesto normativo e pianificatorio energetico e ambientale, nel Capitolo 5 del RPA, sono presi in considerazione per l'analisi preliminare di coerenza esterna (Capitolo 6) gli strumenti che esprimono principi strategici rimandando l'analisi per quelli afferenti a componenti ambientali specifiche o che regolano specificatamente il territorio al RA.

Nello specifico, gli strumenti presi a riferimento sono i seguenti:

- Strategia Energetica Nazionale
- Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica
- Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili
- Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima
- Winter Package
- Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei"
- Agenda 2030
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- Pacchetto Fit for 55 e la strategia europea per la decarbonizzazione

Sono quindi esplicitate le tipologie di politiche, piani e programmi che si andranno ad analizzare nel successivo RA. In particolare, il Proponente rappresenta che verranno considerati tutti gli strumenti sovraordinati afferenti alle componenti ambientali (energia e cambiamenti climatici; popolazione e salute umana; biodiversità, flora e fauna; suolo e acque; beni materiali; patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio), che saranno successivamente oggetto di analisi di coerenza esterna generale nel RA.

Si segnalano al riguardo ulteriori riferimenti normativi in considerazione dei fattori ambientali potenzialmente interessati dall'attuazione del PdS:

- COM (2020) 380 final "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030";
- il Regolamento (CE) 1143/2014 sulle specie esotiche invasive;
- la strategia UE per le infrastrutture verdi;
- COM (2021) 572 final "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030";
- COM (2021) 699 final "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030. Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima".

In merito agli strumenti di governo del territorio potenzialmente interessato e di settore e in base alle componenti ambientali potenzialmente impattate, l'elenco della pianificazione da considerare per la verifica di coerenza esterna nel Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con le seguenti tipologie di Piani, nonché con quanto suggerito dagli SCA:

- Piani Energetici Ambientali Regionali e Provinciali
- Piani Territoriali a valenza paesistica
- Piani di Tutela delle Acque
- Piani di Gestione del Rischio Alluvioni e Piani di Assetto Idrogeologico
- Piani regionali forestali
- Piani di gestione dei Siti della RN 2000
- Piani di gestione delle Aree naturali protette

- Piani di gestione dei Siti UNESCO che saranno successivamente oggetto di analisi di coerenza esterna specifica nel RA

A livello comunitario il Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Cosenza, suggerisce la possibilità di richiamare i seguenti riferimenti di livello comunitario:

- Nuova Agenda Europea per la Cultura, adottata dalla Commissione Europea il 22 maggio 2018;
- Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005);
- Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale (Roma, 2014);
- Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972);
- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003);
- Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Parigi, 2005).

Ai fini dell'analisi della coerenza con la pianificazione a livello interregionale e sub-regionale, si riportano le osservazioni inerenti normative e strumenti di pianificazione segnalati dai SCA:

Il Ministero della Cultura-Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza:

Specifica che il *Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP)* di cui è provvista la Regione Calabria oltre a contenere un approfondito Quadro conoscitivo del territorio regionale, fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica. Pertanto, si ritiene opportuno consigliare di tener conto di tali strategie e indirizzi in merito allo sviluppo sostenibile.

Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza

Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna il cui ultimo aggiornamento, relativo al terzo ciclo di pianificazione, è stato recentemente pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna.

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

In data 4 febbraio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 l'avviso di adozione della delibera n. 3 di data 21 dicembre 2021, con cui la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato il primo aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA)* ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 152/2006.

Si ritiene doveroso richiamare gli strumenti di pianificazione predisposti dall'Autorità di bacino che rappresentano le condizioni di pericolosità geologica e da valanga nel territorio di propria competenza.

Di seguito vengono elencati i Piani cui è necessario fare riferimento: Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione; Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige - progetto 3^ variante; Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella; Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza prima variante; Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale — PAIR (bacino dello Slizza, bacino scolante in Laguna di Marano e Grado e bacino del Levante).

Per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la pianificazione e tutela della risorsa idrica l'Ente comunica che in data 10.02.2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 l'avviso di adozione della delibera n. 2 di data 20.12.2021, con cui la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato il secondo aggiornamento del *Piano di Gestione delle Acque (PGA)* ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 152/2006.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022,
- Il Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Magra e del Torrente Parmignola (approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 69 del 5/07/2006 e con Delibera di Consiglio Regionale della Liguria n. 24 del 18/07/2006 e successiva prima variante adottata con delibera di Comitato istituzionale n.3 del 29/06/2016).
- Piano Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999)
- Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (pubblicato in GU n. 230 del 3/10/2005);
- Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II)
- Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Toscana Costa, approvato con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II)
- Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Ombrone (Toscana Sud), approvato con D.C.R. n. 12 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II)
- Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005 e successivamente modificato dal "PAI – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (denominato PAI Serchio approvato – parte geomorfologica); dal “PAI - 2° aggiornamento” adottato con delibera della CIP di questa Autorità n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (denominato PAI Serchio adottato – parte geomorfologica)

Regione Lombardia - Giunta

Verificare e documentare - nell'ambito delle successive fasi di definizione del procedimento autorizzativo, a partire dalla redazione del Rapporto Ambientale - la compatibilità del Piano di Sviluppo 2023 rispetto alle indicazioni del ***Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)***, approvato da Regione Lombardia con D.C.R. n. 1245 del 20 settembre 2016, al fine di valutare le eventuali interferenze con i progetti di infrastrutture di trasporto di interesse regionale ricadenti nelle aree del territorio lombardo interessate dagli interventi che saranno oggetto del Piano.

Verificare che le scelte operate nella redazione di detto Piano siano coerenti con le disposizioni regionali relative al *Piano di gestione del rischio alluvione*, come prescritto dalla DGR 6738 del 19.06.2017 e dalla normativa sulla Invarianza idraulica, nonché con quanto previsto dalla DGR 5714 del 15/12/2021 in materia di Polizia idraulica.

Ministero della Cultura Province di Alessandria Asti e Cuneo

Il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e per la relativa attuazione è stato emanato il

Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n. 56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; pertanto per le azioni eventualmente previste sul territorio sarà da considerare e verificare la coerenza in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati, come individuati nella Tavola P3 del Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti Ppr) – nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4.

ARPA Veneto

La Regione del Veneto ha elaborato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (Deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020).

Nella Pianificazione elencata a pag. 61 si suggerisce di considerare anche i Piani Gestione Acque 2021-2027 approvati e di tener conto degli strumenti di pianificazione territoriale locale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP) che delineano gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socioeconomico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Regione Marche

Garantire la coerenza tra il piano oggetto di procedura e, in generale, il *Piano di Bacino distrettuale* ovvero, in particolare per le competenze da espletare, con lo stralcio funzionale nel settore dell'assetto Idrogeologico (*PAI*) oltre che, per quanto riguarda le alluvioni fluviali, col *Piano di Gestione del Rischio di Alluvione* (PGRA).

Regione Siciliana

Piano di Sviluppo Rurale (PSR), Piano Regionale Faunistico Venatorio, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA).

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

La individuazione e progettazione delle specifiche opere e/o azioni da ricomprendere nel PdS dovrà necessariamente essere comunque verificata nella relativa *coerenza con quanto previsto dagli indirizzi e obiettivi dei Piani e Programmi* di competenza dell'Autorità: *Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA)* (Direttiva 2000/60/CE) e dal *Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA)*.

Obiettivi ambientali e analisi di coerenza

Rispetto agli strumenti normativi individuati (Capitolo 5 del RPA) nel Capitolo 6 è costruita la matrice di coerenza esterna generale, che riassume le relazioni di congruità tra i driver alla base della pianificazione del PdS con gli obiettivi della pianificazione e della programmazione del settore energetico ambientale.

Il proponente rappresenta che “*il PdS della RTN risulta del tutto coerente con gli obiettivi di efficienza energetica e di promozione delle fonti rinnovabili, in quanto prevede una serie di strategie volte, sia nella direzione di regolamentare le prestazioni minime e i servizi che la generazione diffusa da fonte rinnovabile deve poter garantire al sistema al fine di preservarne la sicurezza, sia in quella di voler*

dotare la rete e il sistema delle infrastrutture indispensabili per un funzionamento innanzitutto sicuro, ma anche efficiente”.

Il rapporto preliminare non rileva *“situazioni di incoerenza tra gli obiettivi del PdS e quelli dei piani e programmi di settore. Si riscontrano casi di non pertinenza (casi in cui non esistono relazioni tra i contenuti dei PdS e quelli degli altri piani e programmi), soprattutto in merito a quell’insieme di strategie, obiettivi e azioni, rivolto a settori differenti da quello elettrico, nell’ambito dei piani e dei programmi analizzati.”*

Rispetto ai precedenti rapporti, il presente RPA 2023 non individua, in forma schematica, obiettivi di ambientali pertinenti al PdS desunti dalle politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate intesi come obiettivi che il PdS concorre a perseguire ovvero obiettivi sui quali il PdS potrà comportare ricadute potenzialmente anche negative.

Tale aspetto, che presumibilmente sarà trattato nel RA, rappresenta un elemento rilevante ai fini da un lato della verifica di coerenza (esterna) tra gli obiettivi propri del PdS e tali obiettivi ambientali individuati ma anche in relazione al monitoraggio ambientale nell’ambito del quale la loro completa definizione supporta la verifica delle prestazioni ambientali del PdS.

➤ **AMBITO DI ANALISI E INQUADRAMENTO AMBIENTALE**

In considerazione di quanto riportato dal Proponente nel paragrafo 7.2.4 *“Caratterizzazione Ambientale”* del RPA, nel Rapporto Ambientale *“verranno individuate le aree territoriali potenzialmente interessate, denominate aree di studio e, sulla base della loro caratterizzazione (patrimonio naturale, patrimonio culturale e paesaggistico, sistema insediativo e criticità ambientali), in considerazione della loro localizzazione e del loro valore ambientale-paesaggistico (presenza di siti Natura 2000, elenco ufficiale aree naturali protette (EUAP), Important Bird Area, aree Ramsar, siti Unesco), sarà valutato il loro grado di interessamento e la loro vulnerabilità.”*

Al riguardo il Proponente rappresenta che: *“la caratterizzazione ambientale viene effettuata per le aree territoriali interessate da tutte quelle Azioni Operative inerenti alla realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali e le demolizioni di asset esistenti, tralasciando le azioni gestionali e le azioni di funzionalizzazione di asset esistenti.”*

Nello specifico sono state definite le aree di studio relative alle seguenti casistiche:

- Area di studio per Azioni di demolizione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall’opera stessa. Nello specifico, nel caso di opera lineare, tale area è stata considerata a partire dall’asse della linea, dando così origine ad una fascia di larghezza complessiva pari a 120 metri.
- Area di studio per le Azioni di nuova infrastrutturazione: nel caso di nuove opere lineari si prendono a riferimento i nodi della RTN che si trovano alle estremità della zona dove è manifestata l’esigenza elettrica da soddisfare; si è fatto riferimento ai baricentri delle località per le quali sono emerse le esigenze elettriche, al fine di risolvere le criticità tra le due zone stesse.

Per quanto attiene la puntuale individuazione dei punti da collegare il proponente evidenzia che sarà effettuata nel corso dei successivi approfondimenti progettuali. Per le azioni di Piano che si sviluppano attraverso opere lineari, l’area di studio è stata assunta considerando una porzione territoriale di forma pressoché ellittica, il cui lato maggiore è posto in coincidenza con la direttrice che unisce i due nodi della RTN ed il lato minore è pari circa al 60% del maggiore.

In riferimento alla caratterizzazione e stima degli effetti ambientali, l'assunzione dell'estensione delle aree di studio dovrebbe tener presente casi specifici in cui per le caratteristiche territoriali e ambientali, potenziali effetti ambientali potrebbero manifestarsi oltre i confini delle aree di studio considerando anche possibili casistiche in cui le azioni, a seguito delle valutazioni, possano essere localizzate in prossimità dei limiti delle aree di studio.

Come dichiarato nel RPA, *“...in questa fase si stanno facendo le prime valutazioni soprattutto in merito all'efficientamento e riutilizzo della rete esistente, con l'obiettivo di incrementare la capacità di scambio delle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) verso il continente.”* L'incremento della capacità di trasporto della rete di trasmissione dovrà interessare anche le zone di mercato o aree geografiche dal Sud verso il Nord. Per tale motivo, nel RPA sono individuate e analizzate mediante una caratterizzazione preliminare le macroaree interessate dalle principali dorsali da sud verso nord e le due isole maggiori (macroarea Tirrenica, Adriatica, Sicilia, Sardegna). Nell'ambito della caratterizzazione preliminari sono indagati i seguenti aspetti:

- siti appartenenti alla Rete Natura 2000;
- aree appartenenti all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette;
- Patrimonio culturale e paesaggistico, di cui agli articoli: 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico; 142 Aree tutelate per legge;
- siti appartenenti al Patrimonio Unesco;
- sistema insediativo;
- pericolosità idro-geomorfologica.

Il RPA si presenta in una forma alquanto semplificata rispetto a quelli proposti negli anni precedenti, rispetto alle componenti ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione del Piano è necessario che, nel successivo RA, vengano affrontate in modo approfondito e completo e conseguentemente gli impatti ambientali. Tale raccomandazione al fine di assicurare la completezza delle analisi valutative considerando anche che, riguardo la definizione delle macroaree, il PdS 2023 non delinea le specifiche esigenze e le azioni sul territorio e il tema/categoria “Popolazione e salute umana”, come più volte richiamato anche nei pareri emessi per le precedenti annualità necessita dell'individuazione delle pertinenti politiche, piani e programmi non è stata attentamente valutata.

➤ LE LINEE DI AZIONE DEL PIANO

Secondo quanto rappresentato dal Proponente e come evidenziato nelle premesse, il processo di elaborazione del PdS 2023 si sta orientando verso la pianificazione di nuovi interventi che consentiranno di conseguire valori superiori di NTC (*net transfer capacity*) per abilitare la transizione ecologica, rispetto ai precedenti PdS, in modo da ottenere quindi una maggiore capacità di trasporto con ulteriore efficienza sui costi di investimento rispetto al passato. Il RPA da conto che saranno adottati nuovi driver di pianificazione, (decarbonizzazione, efficienza di sistema, sicurezza, qualità e resilienza, sostenibilità) i quali prevedono la possibilità di convertire linee AC in DC, il riutilizzo di asset esistenti o previsionali, inclusa la possibilità di valutare le potenzialità di utilizzo di aree poste in siti di centrali elettriche dismesse o in dismissione, prospettando l'utilizzo di soluzioni tecniche di elevata innovazione per la Rete Italiana nonché gli obiettivi strategici del PdS 2023 (integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili, incremento della capacità di scambio tra zone di mercato dalle isole verso il continente e dal sud verso il nord, qualità del Servizio, interconnessioni, risoluzione delle congestioni)

“Il quadro strategico su cui si focalizzerà il Piano di Sviluppo 2023 consiste nella realizzazione di idonee infrastrutture. Il proponente rappresenta che in questa fase, si stanno facendo le prime valutazioni soprattutto in merito all'efficientamento e riutilizzo della rete esistente, con l'obiettivo di

incrementare la capacità di scambio delle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) verso il continente. L'incremento della capacità di trasporto della rete di trasmissione dovrà interessare anche le zone di mercato o aree geografiche dal Sud verso il Nord. Questa prima fase di studio vede, pertanto, individuate e analizzate le macroaree interessate dalle principali dorsali da sud verso nord, senza fornire indicazioni seppur preliminari degli interventi previsti.

Al capitolo 3 viene effettuata un' "Analisi degli obiettivi di riferimento" e viene riportato un schema indicativo del processo di costruzione degli scenari previsionali.

Costruzione scenari previsionali del sistema elettrico		
Evoluzione	Stima	Grandezza
Evoluzione fabbisogno energia elettrica	Previsione domanda di energia elettrica	Fabbisogno medio annuo di energia elettrica
Evoluzione potenza elettrica	Previsione domanda di potenza alla punta	Punta annuale della domanda di potenza
Evoluzione della generazione	Sviluppo del parco di generazione tipo convenzionale	Capacità termoelettrica disponibile
		Dismissioni e indisponibilità impianti termoelettrici
	Sviluppo parco di generazione tipo rinnovabile	Capacità da fonte eolica
		Capacità da fonte fotovoltaica
		Capacità da altre RES (biomasse, idroelettrico, geotermico)
Evoluzione potenziali scambi con l'estero	Incremento capacità di interconnessione con gli altri Paesi	Capacità di scambio transfrontaliera

Figura 3-1 Metodologia di Terna per la costruzione degli scenari previsionali

Al paragrafo 3.6 vengono identificate quattro macro-aree in cui saranno realizzati gli interventi (Adriatica, Tirrenica, Sicilia, Sardegna), le quali sono state caratterizzate in modo preliminare prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

- siti appartenenti alla Rete Natura 2000;
- aree appartenenti all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette;
- Patrimonio culturale e paesaggistico, di cui agli articoli 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico e 142 Aree tutelate per legge (di cui alle lettere a, b, c, e, f, g, h, i, l, m);
- siti appartenenti al Patrimonio Unesco;
- sistema insediativo
- pericolosità idro-geomorfologica.

La tabella a pag. 41-42 del RPA riporta una sintesi del quadro strategico preliminare per il PdS 2023 in cui sono riportate le "tipologie di interventi/soluzioni in pianificazione". Sulla base di quanto riportato nel RPA, appare pertanto un quadro non ancora definito degli interventi specifici per il PdS 2023 (...essendo quindi definiti per il PdS 2023 i driver e gli obiettivi strategici, ma non ancora le specifiche esigenze e le azioni sul territorio...) e, stante la caratterizzazione preliminare delle macroaree che rispetto ai precedenti rapporti preliminari e ambientali rappresenta una discontinuità, appare poco chiaro in questa sede il livello di dettaglio con cui saranno individuati e descritti i nuovi interventi previsti dal PdS 2023.

Per quanto attiene gli aspetti/categorie presi in considerazione per la caratterizzazione ambientale delle macroaree (paragrafo 3.6) si rileva la mancata considerazione nel RPA della categoria "Popolazione e salute umana". Si suggerisce l'inserimento nel Rapporto Ambientale, di tale aspetto fra le categorie in base alle quali sarà condotta la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle

azioni dei Piani di Sviluppo al fine di integrare gli aspetti inerenti l'urbanizzazione con informazioni sulla popolazione potenzialmente esposta a fattori di rischio (induzione magnetica).

Al capitolo 4 *individuazione di potenziali effetti ambientali* vengono riportate le tipologie di azioni differenziate in due macro – tipologie di azioni:

- **Azioni Gestionali:** azioni che si sostanziano in attività a carattere immateriale, quali ad esempio l'attivazione di tavoli finalizzati al coordinamento degli operatori, e che non comportano una consistenza della rete diversa da quella preesistente;
- **Azioni Operative:** su asset esistenti — Interventi di funzionalizzazione; su asset esistenti — Interventi di demolizione; Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali.

La categoria Azioni operative viene ulteriormente suddivisa in funzione dell'entità della variazione della consistenza fisica della rete, conseguente a dette azioni.

Dallo studio delle macrotipologie di azioni vengono ricavati le variabili che potrebbero dar luogo a potenziali effetti sull'ambiente.

SI evidenzia che nel RPA non sono indicati gli interventi previsti dal PdS 2023.

Al riguardo di seguito alcune osservazioni pervenute di pertinenza:

ARPA Campania evidenzia la necessità di: *”chiarire come il PdS 2023 si relazioni con lo strumento relativo alle annualità precedenti (2021), la cui procedura è ancora in itinere e come si procederà all'analisi del fabbisogno e all'individuazione delle conseguenti azioni da intraprendere nel PdS 2023.*

In relazione all'attuale fabbisogno ancora non espressamente indicato, dovrà essere rappresentata una chiara indicazione delle azioni specifiche da mettere in atto, con riferimento alle tipologie di intervento ed alle relative localizzazioni.

Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, richiama l'opportunità che nel Rapporto Ambientale vengano indicate, qualora disponibili, le prime ipotesi localizzative e vengano fornite maggiori informazioni almeno di tipo qualitativo, se non anche di tipo quantitativo, circa le azioni operative previste.

➤ **EFFETTI AMBIETALI E ALTERNATIVE**

Nel Capitolo 4 del RPA, al fine di individuare ed analizzare gli effetti potenzialmente generati dell'attuazione del PdS e quindi consentire di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA, vengono identificati i fattori che potenzialmente potrebbero essere la causa generatrice degli effetti procedendo allo studio delle tipologie di azioni di sviluppo previste dal PdS, al fine di raggiungere gli obiettivi di carattere tecnico-funzionale e ambientale fissati.

In particolare, come illustrato nel paragrafo 4.1 del RPA, sono state individuate due differenti macrotipologie di azioni:

- **Azioni Gestionali:** intese come quelle azioni che si sostanziano in attività a carattere immateriale, quali ad esempio l'attivazione di tavoli finalizzati al coordinamento degli operatori, e che non comportano una consistenza della rete diversa da quella preesistente;
- **Azioni Operative:** intese come quelle azioni dalle quali discende una differente consistenza fisica della rete, in termini di sua articolazione e/o dei singoli suoi elementi costitutivi.

La categoria Azioni operative è stata ulteriormente articolata in ragione dell'entità della variazione della consistenza fisica della rete, conseguente a dette azioni:

- Azioni Operative su asset esistenti –Azioni di funzionalizzazione: con riferimento a quelle azioni che non comportano un incremento della consistenza della rete, rivolte ad eliminare criticità funzionali e trovano attuazione nella sostituzione/adeguamento di elementi sia in stazioni o sulle linee, oppure tramite l'installazione di componenti, quali reattanze e condensatori, nelle stazioni elettriche esistenti;
- Azioni Operative su asset esistenti – Azioni di demolizione: comportanti l'eliminazione di elementi di rete non più funzionali, a seguito della realizzazione di nuovi elementi di rete;
- Azioni Operative – Realizzazione nuovi elementi infrastrutturali: intese come quelle azioni che comportano l'introduzione di nuovi elementi infrastrutturali della rete di trasmissione.

Dallo studio di ogni singola tipologia di azione di sviluppo sono stati individuati uno o più fattori causali, ovvero sono state determinate le variabili che potenzialmente generano interazioni con l'ambiente. Successivamente, è stata determinata la potenziale interferenza dei fattori causali individuati con le categorie ambientali individuate nel PdS.

Da tale confronto è possibile individuare gli eventuali effetti, ovvero le modifiche, sia positive che negative, potenzialmente indotte sull'ambiente in seguito all'attuazione delle azioni di sviluppo. Per ciascuna tipologia di effetto individuato è stata assegnata la specifica valenza ovvero, senza analizzare lo specifico contesto di attuazione degli interventi previsti dal PdS in esame e i relativi elementi caratterizzanti l'ambiente, è stato valutato a priori, per le caratteristiche dell'azione in sé, se la pressione generata dall'azione possa dar luogo a modifiche positive o negative. Gli effetti ambientali sono trattati pertanto a livello "concettuale" ("effetti ambientali tipologici" individuati mediante analisi delle correlazioni tra azioni e fattori causali) con riferimento a tipologie di azioni (azioni gestionali, azioni operative articolate in interventi di funzionalizzazione, demolizione, nuova infrastrutturazione cfr. par. 4.1). Per tale motivo tale trattazione risulta valida per tutte le annualità del PdS venendo infatti riproposta nei diversi rapporti VAS redatti annualmente.

In questa fase, l'obiettivo è stato quello di stabilire per tutti i potenziali effetti, realmente generati o no, se essi possono rappresentare una modifica positiva o negativa degli ambiti interessati dall'attuazione degli interventi previsti dai PdS.

Riguardo le componenti ambientali analizzate, quali potenzialmente interessate dall'attuazione del Piano: energia e cambiamenti climatici, popolazione e salute umana, biodiversità, flora e fauna suolo e acque, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio.

Il proponente nel prendere in considerazione, le componenti ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione del Piano sottolinea che *“saranno oggetto della caratterizzazione ambientale e dell'analisi dei potenziali effetti significativi individuati, nel successivo RA.”* Si sottolinea la mancata considerazione nel RPA della categoria *“Popolazione e salute umana”*, necessaria all'individuazione delle pertinenti politiche, piani e programmi. Nel RP, rispetto alle azioni di demolizione si fa riferimento alla qualità della vita dei cittadini è opportuno sottolineare come tali effetti non riguardino solo aspetti di qualità della vita della popolazione ma anche di salute della popolazione; è necessario quindi nella individuazione degli effetti conseguenti azioni su asset esistenti di funzionalizzazione e di demolizione, di nuova infrastrutturazione, (tabelle 4-4, 4-5 e 4-6 del RPA) fare esplicito riferimento alla salute.

In questo senso, al fine di valutare la valenza dell'effetto *“variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini”*, considerando gli indicatori direttamente correlati alle *“Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini* quali:

- Ist₁₈ Ripartizione della pressione territoriale;
- Ist₁₉ Rispetto alle aree urbanizzate;
- Ist₂₀ Limitazione dell'esposizione ai CEM;
- Ist₂₁ promozione distanza dall'edificio.

In tal senso sarebbe opportuno, anche per facilitare l'attività di consultazione dei SCA, che nei prossimi RPA siano evidenziati gli eventuali nuovi elementi e modifiche metodologiche intervenute rispetto ai precedenti rapporti e che siano riportati elementi inerenti le scelte/previsioni (linee di azione e nuovi interventi) proposti da ciascun PdS ad un livello di dettaglio che consenta l'analisi dei pertinenti effetti ambientali.

In relazione al livello di dettaglio dei nuovi interventi e alla contestuale analisi degli effetti ambientali sono pervenute le seguenti osservazioni:

ARPA Toscana ritiene che il RA sia invece lo strumento appropriato per definire le alternative di Piano a livelli di ampi corridoi infrastrutturali, che diversamente nelle fasi successive vengono cristallizzate in ambiti territoriali limitati (aree di studio) all'interno delle quali le alternative sono oggettivamente minori.

Regione Emilia-Romagna ritiene necessario implementare nel Rapporto ambientale, in seguito agli esiti dello studio d'area vasta sviluppati secondo i criteri E.R.A., i corridoi di fattibilità maggiormente sostenibili degli interventi previsti, affinché sia il pubblico che gli Enti interessati possano esprimere le loro osservazioni/valutazioni.

Al riguardo, il **Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Cosenza**, in riferimento all'analisi degli effetti ambientali di pertinenza, evidenzia che sarà opportuno delineare in modo chiaro ed esaustivo gli impatti generati dall'attuazione del Piano sul patrimonio culturale e sul paesaggio tenendo presente quanto già specificato in merito ad obiettivi, fonti informative relative ai dispositivi di tutela e misure di salvaguardia e strategie previste dal QTRP. Inoltre ritiene opportuno suggerire l'opportunità di utilizzare come riferimento ai fini dell'individuazione, da un lato, di parametri di lettura dei fattori di rischio del paesaggio, e dall'altro, di indicatori di possibili alterazioni causate dalle attività previste dal Piano, le indicazioni analitiche contenute nel DPCM 12/12/2005 che, sebbene riferite a strumenti di valutazione della compatibilità paesaggistica di singoli interventi, possono comunque fornire vari indirizzi per l'individuazione di indicatori e fattori di rischio del paesaggio, fermo restando la necessità di assicurare la sussistenza di forme di fonti informative necessarie ai fini dell'efficacia del processo di monitoraggio.

Esposizione ai CEM

Rispetto alle azioni di demolizione nel rapporto si rappresenta che, per quanto riguarda la qualità della vita dei cittadini "risulta infatti evidente che la rimozione di elementi infrastrutturali, sia lineari che areali, comporterà un effetto a carattere positivo su tutte le tematiche ambientali, infatti la rimozione di un tratto di rete o di una stazione, o di parte di essa, infatti, ridurrà l'occupazione di suolo e limiterà le interferenze sugli aspetti del paesaggio, percettivi e non solo".

Appare necessario evidenziare come tali effetti non riguardino solo aspetti di qualità della vita della popolazione ma anche di salute della popolazione; si ritiene pertanto opportuno nella individuazione degli effetti conseguenti azioni su asset esistenti di funzionalizzazione e di demolizione, di nuova infrastrutturazione, (tabelle 4-4, 4-5 e 4-6 del RPA) fare esplicito riferimento alla salute.

In questo senso, al fine di valutare la valenza dell'effetto “variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini”, si ritiene utile introdurre nel rapporto ambientale, anche valutazioni in termini di variazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica prevista a seguito dell'attuazione degli interventi del piano. Ciò al fine di analizzare l'attuazione delle azioni previste dal PdS rispetto al miglioramento o peggioramento dell'esposizione della popolazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti vigenti.

In particolare, per gli interventi che comportino realizzazioni di nuovi elementi di rete andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile incremento dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica. Anche per gli interventi che comportino demolizione sull'asset esistente, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile riduzione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica.

La legge 36/01 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che si riferisce, nelle sue finalità, al Principio di Precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione Europea, ha introdotto il concetto di tutela dall'esposizione a lungo termine della popolazione, distinguendo tra esposizione di breve durata a livelli elevati ed esposizione prolungata nel tempo a livelli di CEM molto più contenuti.

Si sottolinea che, in merito alla realizzazione di nuovi elettrodotti, nell'elaborazione degli studi di impatto ambientale, per quanto attiene alla matrice inquinamento elettromagnetico, dovrà essere effettuata la determinazione delle distanze di rispetto o delle fasce di pertinenza, prevedendo il rispetto dell'obiettivo di qualità fissato dalla norma (D.P.C.M. 08.07.2003) che, per elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato a 3 microTesla, per luoghi in cui sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore nell'arco della giornata.

Risulta inoltre opportuno che nelle valutazioni degli impatti ambientali di nuove installazioni o nuovi elettrodotti debbano essere tenuti in debita considerazione gli effetti cumulativi dei campi elettromagnetici dovuti alla presenza, sullo stesso territorio, di altri elettrodotti che potrebbero interferire tra loro e produrre conseguentemente emissioni elettromagnetiche superiori a quelle previste nei progetti sui ricettori esposti. Le localizzazioni degli impianti dovranno essere progettate in maniera da limitare, rispetto agli ambienti abitativi con permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere, le aree di sovrapposizione ed interferenza di più sorgenti di campi elettromagnetici.

In merito agli aspetti di esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico si segnalano le osservazioni formulate da:

ARPA Marche, in merito *alla necessità di valutare la variazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente coinvolta dagli interventi del PdS.*

ARPA Toscana, che sottolinea *l'importanza di adottare misure strategiche volte al contenimento dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come l'utilizzo di circuiti compensativi, di materiale schermante o di azioni quali l'interramento dei cavi, innalzamento delle linee elettriche esistenti.*

L'ATS di Brescia che rappresenta che *la salute della popolazione dovrà essere tutelata dai possibili effetti causati dai campi elettromagnetici, adottando, come noto, il "principio di precauzione".*

L'ATS della Brianza propone *l'introduzione di un ulteriore indicatore relativo al “Sistema insediativo” che rappresenti compiutamente la numerosità della popolazione oggetto di variazione di esposizione ai CEM indotte dagli interventi di sviluppo, eventualmente declinato anche per fasce di valori di campo, inserendo anche un fattore che possa tener conto anche delle future previsioni edificatorie previste dai*

Piani di Governo del territorio e che risulti utile a completare il quadro, già delineato dagli indicatori già previsti Ist18 - Ist21, delle informazioni relative alle potenziali ricadute sulla popolazione.

Nel Rapporto Ambientale, l'analisi degli effetti ambientali verrà condotta attraverso indicatori di sostenibilità (rappresentati nel par. 7.2.5, tab. 7.1 del rapporto preliminare) che, attraverso una normalizzazione, misurano l'interferenza tra aree di studio per ciascun intervento previsto e aree di interesse ambientale specifiche per ciascun tema ambientale trattato (es. aree di pregio per la biodiversità, aree boscate, aree naturali/seminaturali, reti ecologiche, aree agricole di pregio, aree di valore culturale/paesaggistico, aree a rischio paesaggistico, aree a pericolosità idrogeologica, aree a pericolosità antropica, aree occupate da tessuto edificato, aree idonee rispetto all'obiettivo di qualità di esposizione alle emissioni elettromagnetiche).

In relazione all'analisi degli effetti mediante la misura dell'interferenza si richiama quanto già rilevato nel parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 anche ripreso nel parere n. 42 del 04/08/2022, in merito al fatto che l'analisi dell'interferenza dovrebbe essere accompagnata da analisi attraverso indicatori di “*evidenziazione dei probabili effetti ambientali*” (cfr parere CTVA) con riferimento a caratteristiche di qualità ambientale.

Rispetto agli effetti sul patrimonio naturale si suggerisce ad esempio (cfr parere CTVA), *laddove la disponibilità dei dati lo consenta, di utilizzare informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate quali ad esempio la superficie e le tipologie di habitat interessate (es. habitat prioritari), il loro valore ecologico, la superficie ad essi sottratta, la loro connettività ecologica, il loro grado di frammentazione, la funzionalità ecosistemica complessiva, la struttura di comunità, il numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche.*

Nel capitolo 7, paragrafo 7.2.5, tabella 7.1 del rapporto preliminare vengono riproposte due tipologie di indicatori di sostenibilità (Ist) in riferimento alla valutazione degli effetti ambientali

- gli indicatori di sostenibilità (Is);
- gli indicatori di sostenibilità territoriali (Ist).

In relazione all'analisi degli effetti mediante la misura dell'interferenza si richiama quanto già rilevato nel parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021, anche ripreso nel parere n. 42 del 04/08/2022, in merito al fatto che l'analisi dell'interferenza dovrebbe essere accompagnata da analisi attraverso indicatori di “*evidenziazione dei probabili effetti ambientali*” (cfr. parere CTVA) con riferimento a caratteristiche di qualità ambientale.

SI EVIDENZIA che i dai dati riportati nel RPA per gli indicatori Ist₂₀ “Limitazione dell'esposizione ai CEM”, Ist21 “Promozione distanza dall'edificato”, e degli indicatori ad essi correlati, presentano tutti valori relativamente più bassi rispetto agli altri indicatori. E' infatti possibile rilevare dal grafico riportato nel RPA come la quasi totalità degli gli Ist presenta un valore medio elevato, quasi sempre prossimo ad 1 (pieno raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale). Si ritiene necessaria un'opportuna riflessione e considerazione delle risultanze dei dati ottenuti nell'ottica di perseguire, quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Tale problematica è stata ripetutamente rappresentata da codesta Commissione nei Piani di sviluppo TERNA 2019 e 2020 e sarà affrontata nell'ambito del tavolo tecnico di confronto tra Autorità Competente, l'Autorità concertante e il Proponente previsto nell'ambito VAS.

In relazione all'analisi degli effetti mediante la misura dell'interferenza si richiama quanto già rilevato nel parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021, anche ripreso nel parere n. 42 del 04/08/2022, in merito al fatto

che l'analisi dell'interferenza dovrebbe essere accompagnata da analisi attraverso indicatori di "evidenziazione dei probabili effetti ambientali" (cfr parere CTVA) con riferimento a caratteristiche di qualità ambientale.

In relazione agli indicatori e in particolare per quanto riguarda l'interazione con eventuali aree di valore di beni culturali e paesaggistici Indicatori, da Ist 7 a Ist 15 il **Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma** ribadisce che *gli Indicatori, applicati su ampie porzioni di territorio, non sono in grado di rilevare efficacemente le reali situazioni di fragilità. Questi sono certamente funzionali ed eloquenti per i paesaggi non vincolati, non sono altrettanto intuitivi e di chiara interpretazione per aree, invece, genericamente da escludere secondo gli stessi Indicatori prescelti e la stessa normativa.* Si raccomanda pertanto per le fasi successive di includere anche chiari supporti cartografici, in modo tale da combinare l'analisi testuale a quella grafica.

Effetti cumulativi

Al paragrafo 7.2.5 del RPA, riguardo il tema dell'analisi degli effetti cumulativi potenzialmente generati dall'attuazione delle azioni intraprese da un piano il Proponente riporta che "è stata improntata una metodologia che risponda nel modo più corretto possibile a quanto richiesto dalla vigente normativa" e sottolinea anche che "l'analisi degli effetti ambientali avviene mediante la stima degli indicatori di sostenibilità (territoriali e non), in questo caso, avendo l'obiettivo di riferirsi a specifici ambiti territoriali, l'analisi cumulata sarà effettuata sulla base dei risultati ottenuti dalla stima dei soli indicatori di sostenibilità territoriali. Per spiegare questo concetto il proponente riporta la stima dell'indicatore "Ist19 – Rispetto delle aree urbanizzate". Il Proponente conclude quindi che è necessario riguardo il tema dell'analisi degli effetti cumulativi di "cumulare" gli effetti eseguendo un confronto tra tutti i risultati ottenuti per ciascun indicatore calcolato, mantenendo tutte le informazioni relative a ciascuna area di ciascuna azione operativa e traendone le opportune conclusioni.

Si ricorda che nello studio riportato l'indicatore Ist₂₁ promozione distanza dall'edificio non è stato valutato.

Inoltre sempre al paragrafo 7.2.5 del RPA, per l'analisi degli effetti cumulativi è improntata una metodologia che prevede "come primo passo l'individuazione delle azioni operative indicate dal PdS che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tecnici inerenti allo stesso ambito territoriale. In seguito all'individuazione delle azioni concorrenti al soddisfacimento degli obiettivi specifici dello stesso ambito territoriale, verranno confrontati gli effetti potenzialmente generati da ciascuna azione.

Da quanto descritto nel RPA, l'analisi degli effetti cumulativi è riferita alle nuove azioni previste dal PdS. Al riguardo si richiama il parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 in riferimento alle "Nuove installazioni o nuovi elettrodotti" "... per tale tipologia di opere dovranno essere tenuti in debita considerazione gli effetti cumulativi dei campi elettromagnetici dovuti alla presenza, sullo stesso territorio, di altri elettrodotti che potrebbero interferire tra loro e produrre conseguentemente emissioni elettromagnetiche superiori a quelle previste nei progetti sui ricettori esposti".

Si raccomanda pertanto, riprendendo anche quanto richiamato nel parere CTVA n. 42 del 04/08/2022, di prevedere nel RA "la valutazione degli effetti cumulativi relativi a tutte le componenti ambientali in relazione alle azioni e opere insistenti (realizzati o in fase attuativa/realizzativa) su una stessa area, siano essi di nuova realizzazione o derivanti da programmazioni passate ma ancora in fase attuativa/realizzativa e i cui effetti possano cumularsi e non solo quelle del PdS in esame" soprattutto per i contesti che presentano maggiori potenziali criticità.

Con riferimento alle considerazioni riportate al paragrafo 7.2.5 del RPA, per l'analisi degli effetti cumulativi è improntata una metodologia che prevede come primo passo l'individuazione delle azioni

operative indicate dal PdS che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tecnici inerenti allo stesso ambito territoriale. In seguito all'individuazione delle azioni concorrenti al soddisfacimento degli obiettivi specifici dello stesso ambito territoriale, verranno confrontati gli effetti potenzialmente generati da ciascuna azione.

Tale aspetto è ripreso da ARPA Campania: *Grande attenzione va posta nella trattazione della delicata questione della "sommatoria degli effetti" in cui vanno compresi non solo gli impatti legati all'attuazione del PdS 2023 sul territorio, ma anche quelli che scaturiscono dai precedenti Piani di Sviluppo.*

Alternative

In merito all'analisi delle alternative previste all'art. 13 c. 4 del D.lgs. 152/06 nel RPA il Proponente sottolinea che *“tale analisi attiene alle alternative di piano e non di intervento”*.

“In particolare, l'ambito tematico rispetto al quale svolgere l'analisi delle alternative è costituito dalla scelta delle azioni di Piano mediante le quali perseguire gli obiettivi specifici, per quanto specificatamente attiene alle modalità attraverso le quali è operata la loro selezione, la logica seguita è quella di privilegiare le azioni che comportino il minor impegno in termini di modifiche della RTN e, conseguentemente, di effetti ambientali potenziali.

Rispetto ad ogni obiettivo tecnico specifico ed in considerazione delle specificità proprie del contesto territoriale al quale detto obiettivo è riferito, il processo di selezione delle alternative prenderà in considerazione, dapprima, le azioni gestionali, valutandone la perseguibilità rispetto ai criteri predetti. In caso di esito negativo della verifica, saranno successivamente indagate le azioni operative della tipologia funzionalizzazioni e, solo in ultima istanza, quelle riguardanti la tipologia delle nuove infrastrutturazioni.

Il momento del processo pianificatorio nel quale effettivamente si determina la possibilità di assumere delle scelte tra loro alternative, è quello della definizione delle modalità attraverso le quali conseguire gli obiettivi specifici assunti, ossia quello della decisione, dapprima, della categoria di azione da porre in essere (Azioni gestionali o Azioni operative) e, successivamente, della tipologia di azione operativa (Azione di funzionalizzazione, Azione di demolizione, Azione di nuova infrastrutturazione).

Nel Rapporto Ambientale per ogni azione proposta sarà fornita l'indicazione delle altre tipologie di azione considerate e analizzate, al fine di raggiungere lo stesso obiettivo (analisi delle alternative)”.

Al riguardo, come richiamato nel parere CTVA n. 42 del 04/08/2022, si osserva che possibili alternative potrebbero essere rappresentate da diverse configurazioni di azioni della stessa tipologia (es. alternative di azioni di funzionalizzazione e/o di demolizione e/o di infrastrutturazione), si suggerisce pertanto di considerare non solo azioni gestionali alternative alle azioni operative e successivamente azioni di funzionalizzazione alternative alle azioni di demolizione/infrastrutturazione ma anche possibili schemi di rete alternativi riguardanti le stesse tipologie di azioni. Ad ogni modo tale individuazione e analisi delle alternative dovrebbe essere adeguatamente descritta e rappresentare un processo trasparente e ripercorribile.

Misure di Mitigazione

Nel paragrafo 7.2.8 del RPA sono rappresentate le *“possibilità di contenimento e/o mitigazione”*.

Nello specifico, il proponente rappresenta che *“le valutazioni per la mitigazione relativa alla realizzazione di interventi di sviluppo necessitano del dettaglio proprio della fase progettuale e della valutazione puntuale degli impatti stessi, determinati dalle azioni di progetto. In particolare, nel RPA si evidenzia che solo nella fase di VIA, pertanto, e attraverso un confronto con le autorità competenti e con il territorio, tali*

valutazioni possono trovare la più appropriata e corretta soluzione tecnica, da utilizzare anche come azioni volte a compensare eventuali impatti ambientali residui”.

Si ritiene opportuno che nel Rapporto Ambientale, nel caso di interventi per i quali dall’analisi degli effetti, attraverso gli indicatori di sostenibilità territoriali, emergano valori degli indicatori non in linea con il grado di soddisfacimento target (cfr. paragrafo 7.2.5 del RPA e tabelle 7-1, 7-2), vengano approfonditi i requisiti progettuali e le opportune misure di mitigazione da adottare, atti a contenere i potenziali effetti sull’ambiente:

- al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- garantire non solo una migliore funzionalità della rete, ma anche un minor impatto paesaggistico della stessa, in particolare nel caso di nuovi tracciati su cavo aereo.
- al fine di favorire la ricostruzione di un assetto vegetazionale coerente rispetto al contesto in cui l’area si inserisce, utilizzando specie vegetali autoctone ed ecologicamente idonee al sito.

In tema di misure di mitigazione si richiama inoltre quanto indicato nel parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 successivamente ripreso nel parere CTVA n. 42 del 04/08/2022 : *“il tema delle misure di mitigazione viene ancora relegato al solo concerto con le Amministrazioni territoriali, sulla base di contesti ed esigenze specifiche, in modo corretto ma non sistemico né innovativo e senza attenzione alle reali necessità funzionali, tutto questo nel momento storico della transizione ecologica, limitandosi spesso alle sole azioni di ripristino (anche in territori dove scelte diverse potrebbero essere più utili per le biodiversità) e mascheramento.*

In fase attuativa di realizzazione delle infrastrutture, nel caso in cui siano previste occupazioni di superfici che possano comportare perdita, degrado e frammentazione di habitat naturali e seminaturali oltre che perturbazione di specie animali durante l’esecuzione dei lavori, si consiglia di:

- utilizzare Formulare Standard aggiornati ed i dati e le informazioni ricavate del Rapporto ex art.17 Direttiva Habitat e del Rapporto ex art.12 Direttiva Uccelli con particolare riferimento alle specie di fauna e flora presenti in Allegato II della Direttiva Habitat e delle specie di uccelli presenti in allegato I della Direttiva Uccelli al fine della caratterizzazione degli habitat e della componente faunistica e vegetazionale
- indicare: le tipologie di habitat interessate, il loro valore ecologico, la superficie sottratta, la connettività ecologica, la struttura di comunità, il numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche.
- adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la diffusione di specie vegetali infestanti sia nelle aree di cantierizzazione sia nelle aree di stoccaggio e deposito temporaneo di suolo ed effettuare interventi di eradicazione rapida delle eventuali specie infestanti rilevate.
- prevedere la realizzazione di strumenti pianificatori quali carta della vegetazione, carte silvo-pastorali, carta dei marchi tipici, carta faunistica, carta di uso del suolo.
- evidenziare le aree di maggiore importanza dal punto di vista faunistico (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito) anche con l’ausilio di eventuali mappe dedicate e integrare le informazioni su detta componente con i dati di letteratura, studi o monitoraggi pregressi che consentano di costruire un quadro più possibile completo e aggiornato.

Con riferimento alle tipologie di misure di mitigazione indicate al paragrafo 7.2.8 del RPA si richiama quanto osservato:

Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma:

- *sarebbe opportuno approfondirle non solo in termini ambientale-naturalistici, ma anche rispetto alla componente percettivo-identitaria e morfologico-insediativa, nonché rispetto ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004. Dal punto di vista invece delle strategie di contenimento, si auspica che la consegna di istruzioni specifiche sia fattivamente efficace per minimizzare l'impatto sull'ambiente lungo la catena di fornitura;*

Regione Lombardia:

- *in relazione alla necessità di distinguere, a livello progettuale, le misure di mitigazioni da quelle di compensazione volte quest'ultime a risarcire/riequilibrare eventuali impatti ambientali residui (ad esempio gli interventi di ripristino ambientale naturalistico in aree protette e/o di pregio paesaggistico, i rimboschimenti, la ricostituzione di aree umide). Per tale tematica Regione Lombardia riporta nel proprio contributo una disamina della documentazione disponibile che occorre tenere in debita considerazione al fine di indirizzare in maniera più puntuale sia le progettazioni che le conseguenti mitigazioni ambientali.*
- *tra le iniziative strategiche individuate a livello di VAS (par. 7.2.8) si chiede di inserire l'individuazione di accorgimenti specifici non solo per "favorire la nidificazione dell'avifauna", come riportato nell'elenco delle mitigazioni, ma anche per prevenire i pericolosi fenomeni di impatto ed elettrocuzione sui cavi sospesi.*

Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato

- *sarebbe opportuno che il RA illustri come documento/elaborato le misure di mitigazioni previste per ridurre gli impatti negativi attesi dall'attuazione del piano sul patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tenuto conto delle peculiarità dell'area di studio, del complesso della situazione vincolistica in essere, degli indicatori di sostenibilità e del raggiungimento degli obiettivi correlati.*

Il Parco regionale Agricolo Sud Milano

- *chiede di integrare le misure mitigative previste nel PdS, con riferimento agli "interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale", individuando opere orientate alla valorizzazione, con incremento della biodiversità, delle aree agricole, attraverso interventi di incremento della naturalità con la creazione di fasce boscate e siepi in corrispondenza dell'orditura del tessuto rurale, ridisegnando una maglia che, attraverso la messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone, sia in grado di mitigare gli impatti determinati dalle infrastrutture elettriche.*

➤ **VALUTAZIONE D'INCIDENZA**

Allo scopo di effettuare una corretta integrazione della VIncA nell'ambito della procedura VAS del PdS, il Proponente seguirà le indicazioni fornite dal documento "VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti", a cura del MATTM. In particolare, la metodologia utilizzata per l'analisi delle possibili interferenze generate è stata improntata adottando il "Criterio 1 – Raggruppamento secondo le macrocategorie di riferimento degli habitat" suggerito nel suddetto documento.

In riferimento all'ultimo passaggio della metodologia sintetizzata nel RPA (paragrafo 7.2.6) secondo cui sarà possibile determinare il livello di possibile interferenza che l'azione potrebbe potenzialmente generare su ciascuna macrocategoria di habitat indagata **si raccomanda di esplicitare la tipologia di interferenza e i potenziali effetti in relazione allo stato di conservazione e alla sensibilità degli habitat e delle specie interessate e individuare le misure di mitigazione in considerazione del livello di analisi che possano anticipare e indirizzare il livello progettuale e di valutazione appropriata in ambito VIA legando e**

dando continuità alle diverse fasi di pianificazione/progettazione e di Valutazione Ambientale (cfr. pareri CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 pag. 42 e n. 42 del 04/08/2022).

In relazione a tale tema Regione Lombardia evidenzia la necessità di stimare le eventuali interferenze che le opere di progetto potrebbero avere anche sulle specie animali e vegetali presenti in Direttiva Habitat chiedendo pertanto di specificare tra i punti in elenco al par. 7.2.6 anche la valutazione delle possibili incidenze sulle specie legate alle differenti macrocategorie.

Nel caso in cui le azioni attuative del Piano dovessero interferire con habitat prioritari della Rete Natura 2000 si rammenta che in questo caso è necessario un preventivo parere della Commissione Europea che deve accertare e confermare la sussistenza di requisiti prioritari quali finalità di interesse pubblico di ordine superiore riguardanti la salute pubblica, la pubblica sicurezza e lo stesso ambiente (art. 6 paragrafo 4, secondo capoverso, della Direttiva Habitat: “... possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”).

In fase attuativa tutte le attività e gli interventi strutturali che interesseranno la Rete Natura 2000 dovranno essere assoggettate alle procedure di Valutazione d’Incidenza Ambientale i cui contenuti dovranno essere conformi all’allegato G del DPR 357/97e alle nuove Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" Art. 6, paragrafi 3 e 4. (GU Serie Generale n.303 del 28/12/2019).

➤ **MONITORAGGIO**

Il capitolo 7.2.7 del RPA fornisce indicazioni per il Piano di monitoraggio che sarà descritto nel RA, con particolare riferimento alla metodologia che sarà seguita per lo svolgimento dello stesso. Secondo quanto riportato nel RPA, “il monitoraggio degli interventi/azioni pianificati dai PdS è strutturato secondo tre macro-tipologie, a loro volta suddivise in:

- monitoraggio di avanzamento
 1. monitoraggio di avanzamento complessivo;
 2. monitoraggio di avanzamento PdS specifico;
- monitoraggio di processo
- monitoraggio ambientale,
 1. monitoraggio ambientale complessivo;
 2. monitoraggio del perseguimento degli obiettivi;
 3. monitoraggio ambientale PdS specifico (distinto nel monitoraggio di sostenibilità territoriale e non territoriale).

Nel Capitolo 8 del RPA sono riportati i principali risultati ottenuti nell’ambito del monitoraggio VAS, relativo ai PdS approvati, contenuti del terzo Rapporto di Monitoraggio aggiornato al 31 dicembre 2019.

Monitoraggio di avanzamento

Il monitoraggio di avanzamento monitora l’evoluzione nel tempo dell’attuazione dei diversi Piani di Sviluppo. La tabella 8-1 riporta i valori complessivi dello stato di avanzamento dell’insieme di tutte le azioni previste, ricavati considerando le azioni pianificate in tutti i PdS oggetto di monitoraggio.

Dall'analisi della tabella emerge che al 31/12/2019, le azioni previste dai PdS risultano ultimate per il 38%; il 21% si trova ancora in fase di pianificazione e il 18% in realizzazione. Le restanti azioni si trovano in fase di autorizzazione (18%) e in concertazione (11%).

Parte delle azioni pianificate diversi anni prima (anche più di 10 anni) ad oggi non risultano realizzate, per tale motivo sarebbe utile approfondire eventuali fattori che hanno influenzato, rallentando o interrompendo, l'avanzamento degli interventi riconducibili alle analisi, valutazioni e ai criteri ambientali considerati in fase pianificatoria e di valutazione ambientale al fine di rendere il processo decisionale più efficiente (cfr. parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 e parere CTVA n. 42 del 04/08/2022)

Monitoraggio di processo

Il monitoraggio di processo finalizzato a monitorare l'attuazione degli interventi/azioni di Piano fa riferimento a indicatori di processo, che permettono di controllare l'avanzamento degli interventi/azioni di Piano che hanno effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità specifici, utile per poi correlarlo agli effetti che gli stessi generano e che si intendono controllare.

L'immagine seguente, riportata nel RPA, sintetizza le tipologie di interventi/azioni (Funzionalizzazioni, Demolizioni, Nuove realizzazioni) e i relativi Indicatori di processo (IP) che considereranno solo interventi/azioni realizzati:

Azioni	Indicatori di Processo			
	Elettrodotti		Stazioni	
<i>Funzionalizzazioni</i>	IP _F	km di rete funzionalizzata	IP _F	n. stazioni funzionalizzate
<i>Demolizioni</i>	IP _D	km di rete demoliti	IP _D	n. stazioni demolite
<i>Nuove realizzazioni</i>	IP _N	km di rete realizzati	IP _N	n. stazioni realizzate

Gli indicatori di processo, nel monitoraggio del Piano, sono quindi funzionali a verificare e quantificare l'attuazione degli interventi/azioni di Piano.

A questo proposito, come anche espresso nel parere CTVA n. 42 del 04/08/2022, si ritiene utile che nel RA vengano individuati anche indicatori di processo finalizzati al monitoraggio dell'attuazione delle misure di mitigazione/compensazione.

Monitoraggio Ambientale

Il monitoraggio ambientale, così come previsto dal Dlgs 152/06, ha la duplice finalità del controllo degli impatti ambientali significativi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati.

Come per il monitoraggio di avanzamento, anche il monitoraggio ambientale è *distinto in relazione ad un sistema complessivo (dato dall'attuazione dei diversi piani) e ad un sistema relativo agli interventi/azioni pianificati nelle singole annualità e, in tal senso, definibile come PdS specifico.*

Con riferimento alle diverse tipologie di monitoraggio previste nel RPA e rispetto al perseguimento delle finalità stabilite dalla normativa sulla VAS si ritiene significativa la componente del "monitoraggio ambientale complessivo", finalizzato ad analizzare e valutare gli effetti ambientali complessivamente indotti dall'attuazione degli interventi sulla RTN indipendentemente dall'annualità in cui sono proposti considerando in tal modo l'orizzonte temporale della pianificazione della RTN: *Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale*

(Legge 11 settembre 2020, 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76).

Il monitoraggio ambientale complessivo è effettuato attraverso gli indicatori di sostenibilità complessivi che rappresentano indicatori previsionali *che sono stimati indipendentemente dalla localizzazione geografica dei singoli interventi previsti dai PdS, in quanto risultano legati agli effetti complessivi di implementazione degli interventi stessi sulla RTN.*

Si ritiene opportuno che il monitoraggio ambientale complessivo preveda anche indicatori territoriali per misurare gli effetti ambientali di tutti gli interventi realizzati fino ad un dato momento indipendentemente dal PdS in cui sono proposti anche in relazione all’esigenza di monitorare eventuali effetti ambientali cumulativi riferiti ad interventi pianificati in annualità differenti (cfr. pareri CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 e n. 42 del 04/08/2022).

Gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriali riportati nel RPA sono riconducibili alla stima dell’interferenza tra aree di studio per ciascun intervento previsto e aree di interesse ambientale specifiche per ciascun tema ambientale trattato (es. aree di pregio per la biodiversità, aree boscate, aree naturali/seminaturali, reti ecologiche, aree agricole di pregio, aree di valore culturale/paesaggistico, aree a rischio paesaggistico, aree a pericolosità idrogeologica, aree a pericolosità antropica, aree occupate da tessuto edificato, aree idonee rispetto all’obiettivo di qualità di esposizione alle emissioni elettromagnetiche).

Il monitoraggio ex art. 18 D.lgs. 152/06, ovvero il controllo degli impatti significativi sull’ambiente è effettuato mediante indicatori che consentono di misurare la variazione dello stato ambientale riconducibile alle azioni del PdS (indicatori c.d. di contributo).

In tal senso è auspicabile che detti indicatori monitorino non solo l’interferenza che, in quanto tale, determina una pressione su recettori ambientali ma, laddove la disponibilità di dati lo consenta, siano riferiti a caratteristiche qualitative (es qualità del comparto idrico, stato di conservazione di habitat e specie...).

In relazione a tale tema ARPA Campania sottolinea la necessità *di indicatori che, in coerenza con la scelta delle componenti ambientali/territoriali considerate in fase di analisi e valutazione degli effetti, siano idonei a [...] descrivere qualitativamente/quantitativamente gli effetti delle azioni del Piano sui sistemi ambientali e territoriali interessati e a monitorare la sommatoria degli effetti a livello di area vasta/regionale/nazionale*

Indicatori basati sulla misura dell’interferenza areale con aree di interesse ambientale/paesaggistico appaiono idonei per l’analisi e stima degli effetti ambientali finalizzata alla valutazione e scelta degli interventi tra alternative ma meno efficaci per verificare/controllare gli effetti sulle risorse ambientali in termini di variazione dello stato di qualità ambientale dovuto a tali interferenze.

Come già richiamato nel parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 e ripreso nel parere n. 42 del 04/08/2022, laddove possibile, sarebbe pertanto opportuno considerare indicatori di quantificazione dell’impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell’insieme degli interventi monitorati.

Con riferimento agli indicatori inerenti gli effetti sul patrimonio naturale si suggerisce ad esempio, laddove la disponibilità dei dati lo consenta, di utilizzare informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate quali ad esempio la superficie e le tipologie di habitat interessate (es. habitat prioritari), il loro valore ecologico, la superficie ad essi sottratta, la loro connettività ecologica, il loro grado di

frammentazione, il numero di specie presenti, la consistenza e livello di minaccia delle specie animali e vegetali (ISPRA, ADA) e lo stato di conservazione delle specie oggetto di tutela.

Campi elettromagnetici

Riprendendo quanto per tale aspetto è stato affrontato nelle parti precedenti del presente parere, nel RPA vengono riportati i dati relativi allo stato di avanzamento dei PdS per le annualità precedenti e nel capitolo 8.3.4 gli indicatori ambientali PdS specifici, nella tabella 8.8 si riporta il valore medio degli Ist 01-20 per i PdS 2004-2017, considerando tutte le tipologie di interventi/azioni monitorate.

In merito al monitoraggio sono illustrati:

- *"indicatori di sostenibilità complessivi"* (IC) da utilizzare nel monitoraggio ambientale generale e volti ad analizzare e valutare gli effetti ambientali complessivamente indotti dall'attuazione dei PdS finora approvati;
- *indicatori ambientali PdS specifici (IST)* utilizzati per il monitoraggio di ciascun PdS; considerando gli indicatori direttamente correlati alle *"Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini"*

Categoria effetto	Categoria ambientale	Tipologia effetto	Indicatore
Effetto ambientale territoriale	Sistema insediativo	Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini	Ist18 Ripartizione della pressione territoriale Ist19 Rispetto delle aree urbanizzate Ist20 Limitazione dell'esposizione ai CEM Ist21 Promozione distanza dall'edificato

Si riportano i seguenti indicatori

- Ist₁₈ Ripartizione della pressione territoriale
- Ist₁₉ Rispetto alle aree urbanizzate
- Ist₂₀ Limitazione dell'esposizione ai CEM
- Ist₂₁ promozione distanza dall'edificio

Dalla tabella e dai grafici riportati si evidenzia che la quasi totalità degli indicatori Ist presenta un valore medio elevato, quasi sempre prossimo ad 1 (pieno raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale). Dagli indicatori correlati alle *"Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini"* si evince che i primi tre indicatori presentano valori più bassi attribuibili, come sottolinea TERNA, ad azioni di funzionalizzazione. Sempre nel RPA il proponente riporta *"Partendo quindi dalla stima degli indicatori, utilizzati per poter determinare i potenziali effetti ambientali, si procederà a definirne il quadro complessivo, al fine di illustrare se, e in quale misura, gli interventi previsti dal PdS garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, ai quali gli indicatori stessi sono correlati"*, ed in particolare l'indicatore Ist₂₁ promozione distanza dall'edificio manca per tutte le annualità.

Per tale aspetto si riprende quanto evidenziato nelle pagine precedenti relativamente agli indicatori per misurare gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli interventi del PdS (indicatori di sostenibilità territoriale), in particolare è presente l'indicatore Ist20 "Limitazione dell'esposizione ai CEM" e l'indicatore Ist21 "Promozione distanza dall'edificato".

L'indicatore Ist20 "Limitazione della esposizione ai CEM" dovrebbe essere rappresentativo dell'effettiva ricaduta sulla popolazione delle variazioni di esposizione ai CEM, in termini di numerosità della popolazione esposta e/o di recettori sensibili di tipo residenziale/ricreativo (tra cui scuole, parchi gioco, abitazioni comprendenti quindi popolazione di adulti e bambini) presenti nelle aree urbanizzate, eventualmente interessati dalle variazioni di emissioni elettromagnetiche indotte dagli interventi.

Nel rispetto del principio di precauzione, per far fronte alle limitate evidenze scientifiche disponibili ad oggi in letteratura sull'esistenza di un rapporto causale tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione a campi elettromagnetici, sarebbe opportuno prevedere un indicatore che possa rappresentare anche il suddetto aspetto e che venga aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità della popolazione interessata/esposta. Tale principio di precauzione è il principio ispiratore della Legge quadro 36/2001 che nell'ambito della tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio promuove l'innovazione tecnologica e le azioni volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili (cfr. anche osservazioni *ATS della Brianza, ATS della Val Padana*).

Si sottolinea quindi in relazione all'esposizione ai CEM l'importanza di quanto riportato a pag. 94 del RP: saranno previsti degli incontri tra Terna e i Ministeri, nell'ambito del "tavolo VAS" già avviato, al fine di perfezionare ulteriormente le modalità di calcolo e di applicazione degli indicatori nella fase di monitoraggio, così come indicato nei pareri della precedente procedura di VAS.

In merito agli aspetti di monitoraggio dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico si riportano le osservazioni formulate da:

ARPA Toscana - monitoraggio CEM

Un elemento di rilievo che emerge dai dati relativi all'andamento negli anni dei valori medi degli indicatori riportati nel presente RPA è la particolare criticità dei Piani di sviluppo in relazione alla esposizione al campo magnetico: i valori degli indicatori connessi con l'esposizione al campo magnetico risultano inferiori agli altri, con un valore medio 2004-2017 inferiore o appena superiore al valore obiettivo 0,7, quando tutti gli altri indicatori hanno valore medio prossimo a 1 e mai inferiore a 0,9. A fronte di tale particolare criticità, il commento presente nel RPA si limita a constatarne l'origine (infrastrutture, per lo più esistenti, più vicine alle aree urbane e oggetto di interventi di funzionalizzazione) senza utilizzare i dati storici acquisiti per considerazioni e valutazioni progettuali da inserire nei nuovi Piani. Si ritiene invece opportuna una riflessione su tali risultanze, a maggior ragione se si considera che Terna ribadisce nel RPA la scelta prioritaria degli interventi di funzionalizzazione su infrastrutture esistenti (rispetto ai nuovi interventi), perché ritenuti economicamente più vantaggiosi, escludendo tuttavia tali interventi dalla valutazione strategica, con la conseguenza di evitarne una valutazione comparata tra fattori economici, di tutela ambientale e della qualità di vita dei cittadini.

Peraltro, come più volte osservato, le azioni di funzionalizzazione sulle porzioni di rete esistenti possono determinare un impatto ambientale significativo in termini di aumento dei livelli di esposizione della popolazione all'induzione magnetica a 50 Hz. Nei casi, ad esempio, di integrazione nella Rete delle linee ex-RFI, o di allacciamento di una nuova produzione di energia su linee esistenti, si determina inevitabilmente un aumento dei livelli di esposizione all'induzione magnetica a 50 Hz. Tale aumento, seppur compatibile con il rispetto del valore di attenzione di 10 μ T, risulta non compatibile con l'obiettivo di riduzione progressiva dell'esposizione della popolazione che si pone la normativa di settore (Legge

36/2001). Inoltre, si ritiene che, oltre a svolgere le necessarie valutazioni previsionali, sia necessario che il gestore preveda nella fase di coinvolgimento degli stakeholder un esame a posteriori dei casi critici in cui i controlli delle ARPA abbiano evidenziato un superamento dell'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$, nell'ottica di perseguire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione, come previsto dalla Legge 36/2001. Riguardo alle considerazioni sopra riportate l'Ente richiama i pareri nn. 2 e 3 dell'11/12/2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, relativi ai Rapporti Preliminari dei Piani di Sviluppo di TERNA del 2019 e del 2020* che fanno proprie le osservazioni formulate dalle ARPA e dalle Regioni in merito agli interventi sulle linee esistenti che possono determinare l'aumento dei livelli di esposizione all'induzione magnetica a 50 Hz della popolazione in prossimità di tali linee e dei relativi effetti sulla salute, quest'ultimo aspetto non di competenza di ARPAT

...

L'estrema sinteticità del RPA relativo al Piano di Sviluppo 2023 presenta inoltre una forte discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, poiché differisce da queste per la minore completezza e il minor dettaglio degli elaborati, in direzione opposta rispetto a quanto sempre richiesto dall'Agenzia. Nel complesso, il presente RPA fa prevedere un RA di insufficiente attenzione alla esposizione al campo magnetico, mentre il consumo di suolo, l'interferenza con le aree tutelate e le emergenze paesaggistiche e culturali appaiono tenute in maggior considerazione. Per quanto sopra, l'Ente ritiene che i contenuti del Rapporto ambientale prospettati nel presente Rapporto preliminare ambientale non siano adeguati a descrivere l'impatto elettromagnetico delle azioni previste dal Piano di sviluppo 2023.

Gli indicatori relativi all'esposizione della popolazione all'induzione magnetica siano applicati anche alla rete esistente per seguirne l'evoluzione nel tempo: nel caso di nuove realizzazioni con riferimento alla Portata in Corrente in Servizio Normale (PCSN) della linea elettrica, nel caso di impianti esistenti con riferimento alla serie storica delle correnti su base annuale.

Nella valutazione degli interventi proposti, trattandosi generalmente di interventi su asset esistenti, assume rilevanza la valutazione più volte richiesta delle ricadute che interventi puntuali possano determinare anche sulle parti di rete non modificate in termini di valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica.

Regione Marche

Nell'ambito della definizione degli indicatori del Piano di Monitoraggio, così come indicato da ARPAM e già segnalato nelle precedenti procedure di VAS dei PdS Terna, si segnala la necessità di valutare la variazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente coinvolta dagli interventi del PdS.

Tutto quanto sopra espresso in relazione all'esposizione ai CEM dovrebbe essere tenuto in considerazione con riferimento a quanto riportato a pag. 94 del RPA: saranno previsti degli incontri tra Terna e i Ministeri, nell'ambito del "tavolo VAS" già avviato, al fine di perfezionare ulteriormente le modalità di calcolo e di applicazione degli indicatori nella fase di monitoraggio, così come indicato nei pareri della precedente procedura di VAS.

VALUTATE le osservazioni espresse ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 di cui si sono riportate alcune sintesi all'interno dei temi affrontati nel testo del parere e la sintesi estesa in allegato;

CONSIDERATO il contributo istruttorio di ISPRA fornito nell'ambito delle attività di supporto tecnico di cui all'Atto aggiuntivo al rapporto Convenzionale del 6 ottobre 2020 tra MATTM ed ISPRA.

CONSIDERATO che, le risultanze dell'istruttoria, hanno evidenziato la necessità, in particolare, di sviluppare e integrare, in sede di redazione del Rapporto Ambientale, gli aspetti di seguito individuati e oggetto di specifiche osservazioni nel seguito del presente parere;

PREMESSO che:

- È in corso l'attività di confronto tra Autorità Competente, l'Autorità concertante e il Proponente nell'ambito del Tavolo Tecnico VAS che vede, per aspetti specifici il coinvolgimento tecnico della CTVA;
- finalità di detto tavolo è quello del miglioramento dell'integrazione ambientale dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale di Terna e dei processi di valutazione ambientale per essi attivati a livello di Piano e di singolo Progetto nonché della fase attuativa attraverso il Monitoraggio Ambientale VAS nonché di condividere le modalità di dare riscontro alle criticità e problematiche di carattere ambientale connesse alla pianificazione valutazione e attuazione dei piani stessi;
- quanto condiviso nell'ambito del tavolo di confronto tra autorità Competente e Proponente circa gli approfondimenti e le modalità di svolgimento delle attività di pianificazione e di valutazione si è inteso avviate già in fase di elaborazione del Piano di Sviluppo 2021 e del relativo Rapporto ambientale trovando poi evoluzione e sviluppo nelle successive annualità allineando e integrando la fase di pianificazione a quella di valutazione ambientale strategica. Tale fase di allineamento sebbene necessaria evidenzia la criticità di non poter garantire il recepimento già nel testo del RPA 2023 di quanto rilevato nello specifico nel parere sul Rapporto Preliminare riferito all'annualità del Piano di Sviluppo 2021, fatto salvo quanto condiviso nell'ambito del Tavolo Tecnico VAS;
- per quanto sopra evidenziato sono stati riprese, all'interno del presente parere, le raccomandazioni e osservazioni del Parere sul RPA del PdS 2021 (Parere CTVA n. 42 del 04/08/2022);
- le osservazioni di seguito riportate, hanno il fine di orientare e migliorare l'efficacia del processo di VAS dando indicazioni per l'elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della sua esaustività e del migliore inserimento ambientale del Piano stesso. La VAS ha infatti, tra le sue finalità, quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

per le ragioni in premessa indicate e sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 152/06

formula le seguenti Osservazioni

il Rapporto Ambientale del Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2023 dovrà contenere /dovrà essere sviluppato secondo le seguenti indicazioni. Si specifica che i richiami al Parere CTVA n. 42 del 04/08/2022 e le osservazioni ivi contenuti, citati nel testo e nella parte finale del presente parere, sono da intendersi parti integrale del presente parere e da osservare nella stesura del Rapporto Ambientale del Piano di Sviluppo 2023.

ASPETTI TRASVERSALI

Richiamando alcune considerazioni di carattere programmatico e trasversale alle diverse fasi del processo di pianificazione e valutazione ambientale, con l'ottica di ottimizzare le opportunità dello strumento di VAS nel contribuire a guidare le diverse fasi di pianificazione e valutazione ambientale a partire dagli aspetti connessi con l'analisi delle coerenze si raccomanda che:

- Le valutazioni di coerenza dovranno riguardare e confrontare non solo gli Obiettivi dei diversi strumenti di pianificazione ma anche il merito dei loro principali rispettivi contenuti, in termini di politiche, strategie, opzioni concrete. Ciò vale sia per la verifica di Coerenza del PdS con i diversi strumenti e atti di programmazione del settore energetico (già fatti oggetto di una analisi preliminare nel RPA, cap. 6), sia per la verifica di coerenza con i diversi strumenti e atti di pianificazione e tutela del territorio generali come di singole componenti ambientali (appena individuati nell'elenco del Cap. 5 -nel quale vanno aggiunti i Piani di Coordinamento territoriale ed eventualmente Piani di Settori economici di particolare rilevanza territoriale), sviluppando in particolare riguardo a questi, analisi e verifiche non solo alla scala dei singoli interventi di piano nel loro specifico territorio di impatto, ma, in una fase precedente, alla scala dell'insieme del Piano ovvero delle sue opzioni strategiche di assetto di rete.
- Come già auspicato nei precedenti Pareri, infatti, la valutazione della sostenibilità del PdS oltre che per singoli tematismi individualmente per ciascun distinto intervento (in parziale anticipazione del merito specifico delle valutazioni di VIA separatamente per ciascun progetto), deve svilupparsi anche alla specifica scala unitaria dell'insieme delle strategie e scelte riguardanti il complessivo assetto della rete.
- I contenuti di questa fase di elaborazione del Piano devono esplicitamente collegare gli Scenari (vedi Documento Snam/Terna 2022) alle singole azioni di infrastrutturazione, traducendo i primi e motivando l'insieme delle seconde. La valutazione della sostenibilità del Piano deve quindi riguardare tale dimensione unitaria delle scelte strategiche per l'intero disegno e assetto della rete, nei diversi aspetti di dimensionamento strategico delle capacità di trasporto della rete fondamentale nazionale, della sua configurazione geografica, delle sue diverse modalità tecnologiche, delle diverse tipologie costruttive, dei criteri generali di collocazione e inserimento nel territorio. Tale contenuto di massima scala geografica potrà poi approfondirsi per alcuni singole azioni particolarmente strategiche per l'intero PdS, quali ad esempio potrebbero essere le due 'dorsali' (rete "litoranee") N-S e le connessioni con Sicilia e Sardegna.
- Nel PdS, riguardo a tutte queste, le valutazioni, per quanto già prendendo in considerazione la caratterizzazione degli specifici territori interessati, andranno sviluppate con metodologie appropriate alla scala geografica d'area vasta -se non vastissima- che si vuole e si può utilmente considerare in questa fase di scelte 'strategiche', quindi mai più risolte di quanto consentano cartografie (e analisi tematiche) alla scala di 1: 100.000 / 1: 50.000.
- Quanto alla valutazione delle potenzialità di impatto sviluppate sulla base della metodologia proposta e consolidata, si suggerisce che per tutti i parametri e indicatori venga sviluppata anche una elaborazione a una scala e su estensioni fisiche fisse e uguali per tutti gli interventi, così da consentire, in aggiunta alla valutazione 'interna' a ciascun intervento, anche comparazioni tra analisi di impatto elaborate con una risoluzione e/o su una scala, parametro per parametro, sempre omogenea tra tutti gli interventi per quanto di dimensione geografica diversa (comparazioni che il metodo di elaborazione degli indicatori e dei parametri, sinora applicato su scale e per estensioni diverse per ciascun intervento, non ha consentito di praticare, quanto meno in modo appropriato, correttamente rappresentativo e comparabile, dei fenomeni e dei caratteri in gioco nei diversi interventi).
- Si raccomanda che nel RA, vengano individuate le azioni/interventi e il livello con cui saranno definiti così da consentire la stima degli effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione. In particolare, per le aree di intervento in cui si riconoscano potenziali interazioni con le componenti ambientali dovranno essere riportati elementi di approfondimento inerenti la localizzazione, requisiti progettuali e opportune misure di mitigazione da adottare, atti a contenere i potenziali effetti d'impatto sull'ambiente che tengano conto delle specifiche caratteristiche ambientali e territoriali dell'area interessata.

➤ **ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA**

- Integrare la valutazione di coerenza esterna rispetto agli strumenti di pianificazione individuati secondo le indicazioni fornite in fase di consultazione e in parte richiamati nel presente parere con particolare riferimento al livello nazionale e a quello interregionale e subregionale nonché quanto evidenziato in relazione alle principali Direttive europee in materia ambientale e oggetto di osservazioni e raccomandazioni presentate dagli SCA.

In particolare:

Livello comunitario:

- COM (2020) 380 final “Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030”;
- il Regolamento (CE) 1143/2014 sulle specie esotiche invasive;
- la strategia UE per le infrastrutture verdi;
- COM (2021) 572 final “Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030”;
- COM (2021) 699 final “Strategia dell'UE per il suolo per il 2030. Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”.

Livello nazionale, interregionale e subregionale:

- Piani Energetici Ambientali Regionali e Provinciali
- Piani Territoriali a valenza paesistica
- Piani di Tutela delle Acque
- Piani di Gestione del Rischio Alluvioni e Piani di Assetto Idrogeologico
- Piani regionali forestali
- Piani di gestione dei Siti della RN 2000
- Piani di gestione delle Aree naturali protette
- Piani di gestione dei Siti UNESCO che saranno successivamente oggetto di analisi di coerenza esterna specifica nel RA

➤ **AMBITO DI ANALISI E INQUADRAMENTO AMBIENTALE**

- Per quanto attiene le categorie prese in considerazione per la caratterizzazione ambientale delle macroaree (paragrafo 3.6) si suggerisce l’inserimento nel Rapporto Ambientale della categoria “Popolazione e salute umana” fra le categorie in base alle quali sarà condotta la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni dei Piani di Sviluppo al fine di integrare gli aspetti inerenti l’urbanizzazione con informazioni sulla popolazione potenzialmente esposta a fattori di rischio (induzione magnetica).
- Per quanto attiene la componente “patrimonio culturale e paesaggistico”, si ritiene opportuno che la caratterizzazione preliminare per ciascuna macroarea, venga integrata con il seguente ulteriore elemento da considerare: Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 143 “Piano Paesaggistico” del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
- La caratterizzazione ambientale dovrebbe inoltre prendere in considerazione: le aree di particolare valore paesistico-ambientale comprese le produzioni agricole di particolare qualità e tipicità; nonché elementi di pressioni antropica sull’ambiente quali ad esempio infrastrutture di trasporto e energetiche (RTN).

- Sarebbe opportuno considerare anche l'agro-biodiversità, sia all'interno che al di fuori della Rete Natura 2000 e dei siti protetti. Oltre alle aree di valore ambientale e alle aree agricole di pregio ed i territori con produzioni agricole di qualità e tipicità come previsto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (All.VI) sono da considerare anche le aree agricole coltivate secondo il metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica nonché le aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN). (cfr Parere CTVA n. 42 del 04/08/2022)
- In linea generale al fine di meglio dettagliare e approfondire le caratteristiche ambientali e territoriali delle aree potenzialmente interessate dagli interventi si raccomanda di integrare le analisi ambientali con banche dati, fonti/strati informativi e cartografici segnalati dai SCA così da individuare e considerare le criticità e vulnerabilità ambientali delle aree nell'ambito della definizione delle azioni di piano. (cfr Parere CTVA n. 42 del 04/08/2022)
- Per quanto evidenziato si raccomanda di rappresentare adeguatamente nello svolgimento del RA il tema della popolazione e salute umana.
- In relazione alla tematica dei CEM, come già evidenziato nel parere CTVA n. 42 del 04/08/2022, si ritiene opportuno verificare se in relazione alle aree di studio individuate, in particolare per le azioni di demolizione, sia sufficiente una larghezza di 60 metri per lato prevista, in particolare considerando l'ampiezza della fascia di rispetto degli elettrodotti, prevista dalla legge 36/01. Un adeguamento dell'area di studio dovrebbe essere preso in considerazione se la fascia di rispetto dell'elettrodotto (DPA) risultasse di ampiezza maggiore rispetto ai 60 metri previsti dell'area di studio. È necessario anche esplicitare i criteri che hanno portato alla scelta dell'ampiezza dell'area di studio.

Si ricorda quanto già indicato nel Parere CTVA n. 42 del 04/08/2022 per i seguenti aspetti:

- In relazione alla componente Biodiversità, Flora e Fauna si raccomanda di:
 - utilizzare Formulare Standard aggiornati ed i dati e le informazioni ricavate del Rapporto ex art.17 Direttiva Habitat e del Rapporto ex art.12 Direttiva Uccelli con particolare riferimento alle specie di fauna e flora presenti in Allegato II della Direttiva Habitat e delle specie di uccelli presenti in allegato I della Direttiva Uccelli al fine della caratterizzazione degli habitat e della componente faunistica e vegetazionale;
 - individuare le tipologie di habitat interessate, il loro valore ecologico, la superficie sottratta, la connettività ecologica, la struttura di comunità, il numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche.
- In riferimento alla caratterizzazione dello stato attuale della componente Biodiversità, sarebbe opportuno considerare anche l'agrobiodiversità, sia all'interno che al di fuori della Rete Natura 2000 e dei siti protetti. Si evidenzia, a proposito, che dovranno essere prese in considerazione oltre alle aree di valore ambientale e alle aree agricole di pregio ed i territori con produzioni agricole di qualità e tipicità come previsto dal D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. (All.VI) anche le aree agricole coltivate secondo il metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica nonché le aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN).
- In linea generale al fine di meglio dettagliare e approfondire le caratteristiche ambientali e territoriali delle aree potenzialmente interessate dagli interventi si raccomanda di integrare le analisi ambientali con fonti/strati informativi e cartografici segnalati dai SCA così da individuare e considerare le criticità e vulnerabilità ambientali delle aree nell'ambito della definizione delle azioni di piano.
- In relazione all'inquadramento ambientale per l'esposizione ai CEM della popolazione, risulta opportuno pervenire ad indicazioni circa la consistenza della numerosità in termini di edifici

potenzialmente esposti collocati in adiacenza ai tracciati degli elettrodotti e di popolazione potenzialmente coinvolta, desumibile anche attraverso considerazioni volumetriche degli stessi edifici, e per monitorare l'eventuale crescita della numerosità dei ricettori ed il rispetto della limitazione all'edificazione all'interno delle "Distanze di Prima Approssimazione" o alla realizzazione di ambienti o attività che possano comportare permanenze di persone per più di quattro ore giornaliere.

➤ EFFETTI AMBIENTALI E ALTERNATIVE

- Si osserva che le possibili alternative individuate potrebbero essere rappresentate da diverse configurazioni di azioni della stessa tipologia ad esempio ipotesi alternative di azioni di funzionalizzazione e/o di demolizione e/o di infrastrutturazione, si suggerisce pertanto di considerare anche possibili schemi di rete alternativi riguardanti le stesse tipologie di azioni. Ad ogni modo tale individuazione e analisi delle alternative dovrebbe essere adeguatamente descritta e rappresentare un processo trasparente e ripercorribile.
- In relazione alla trattazione degli Effetti Cumulativi si richiamano i contenuti trattati nel parere CTVA n. 42 del 04/08/2022, così come richiamati nel testo del presente parere per tale punto e di prevedere nel RA *"la valutazione degli effetti cumulativi relativi a tutte le componenti ambientali in relazione alle azioni e opere insistenti (realizzati o in fase attuativa/realizzativa) su una stessa area, siano essi di nuova realizzazione o derivanti da programmazioni passate ma ancora in fase attuativa/realizzativa e i cui effetti possano cumularsi e non solo quelle del PdS in esame"* soprattutto per i contesti che presentano maggiori potenziali criticità.

➤ VALUTAZIONE DI INCIDENZA

- In riferimento all'ultimo passaggio della metodologia sintetizzata nel RPA (paragrafo 7.2.6) secondo cui sarà possibile determinare il livello di possibile interferenza che l'azione potrebbe potenzialmente generare su ciascuna macrocategoria di habitat indagata **si raccomanda di esplicitare la tipologia di interferenza e i potenziali effetti in relazione allo stato di conservazione e alla sensibilità degli habitat e delle specie interessate e individuare le misure di mitigazione in considerazione del livello di analisi che possano anticipare e indirizzare il livello progettuale e di valutazione appropriata in ambito VIA legando e dando continuità alle diverse fasi di pianificazione/progettazione e di Valutazione Ambientale (cfr. pareri CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 pag. 42 e n. 42 del 04/08/2022).**

➤ MONITORAGGIO

- Rispetto alla metodologia individuata per il Monitoraggio del Piano, si raccomanda che vengano individuati anche indicatori di processo finalizzati al monitoraggio dell'attuazione delle misure di mitigazione/compensazione;
- laddove possibile, è opportuno considerare indicatori di quantificazione dell'impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell'insieme degli interventi monitorati;
- nel RA, gli obiettivi ambientali individuati al fine della verifica delle prestazioni ambientali del PdS. Dovranno, ognuno, essere rappresentati da almeno un indicatore idoneo in termini di significatività nel verificare il perseguimento dell'obiettivo, di livello di analisi (scala di dettaglio) e copertura territoriale, di aggiornabilità nel tempo. Ciò in particolare in relazione agli obiettivi

OAS7(Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche) OAS8 (aumentare l'efficienza nel settore della trasmissione elettrica e diminuire le perdite di rete) e OAS9 (Assicurare l'accesso a sistemi di energia moderna per tutti)-per quanto attiene agli indicatori ambientali di sostenibilità territoriale, ed in particolare per i campi elettromagnetici (CEM), è opportuno prevedere un indicatore, calcolato per ciascun progetto, in fase di iter autorizzativo e verificato in fase di esercizio, che possa stimare la numerosità dei recettori sensibili, entro la distanza di prima approssimazione, per quanto ciò sia consentito dagli strumenti disponibili (urbanistici, cartografici, immagini aereo/satellitari, statistici) e con il coinvolgimento di Enti ed Istituzioni (Comuni, Arpa...) in grado di fornire e favorire l'acquisizione delle informazioni necessari per il loro popolamento. Tale attività riguarderà sia gli edifici abitativi e sia eventuali ambienti stabilmente adibiti ad attività lavorative e/o di servizio alla popolazione, con potenziali permanenze continuative per periodi non inferiori alle quattro ore giornaliere, interessati dalle ricadute in termini di emissioni elettromagnetiche degli interventi progettuali, e degli interventi di demolizione e/o razionalizzazione correlati al progetto.

- In particolare si osserva che, in relazione al monitoraggio dei CEM:
 - Nel rispetto del principio di precauzione, per far fronte alle limitate evidenze scientifiche disponibili ad oggi in letteratura sull'esistenza di un rapporto causale tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione a campi elettromagnetici, sarebbe opportuno prevedere un indicatore che possa rappresentare anche il suddetto aspetto e che venga aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità della popolazione interessata/esposta. Tale principio di precauzione è il principio ispiratore della Legge quadro 36/2001 che nell'ambito della tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio promuove l'innovazione tecnologica e le azioni volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili (cfr. anche osservazioni *ATS della Brianza*, *ATS della Val Padana*).
 - L'applicazione di tale indicatore, da sviluppare e migliorare nel tempo, in considerazione dell'esperienza che deriverà dal suo utilizzo, riguarderà i nuovi progetti (in autorizzazione o in realizzazione), in coerenza con l'obiettivo OAS7(Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche), a partire dalla sua applicazione in aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.
 - Tale azione risulta opportuna in relazione alla verifica dell'esposizione ai CEM della popolazione, pervenendo ad utili indicazioni circa la consistenza dell'esposizione stessa, in termini di edifici potenzialmente esposti e di popolazione potenzialmente coinvolta, desumibile anche attraverso considerazioni volumetriche degli stessi edifici, e per monitorare l'eventuale crescita della numerosità dei ricettori, così come previsto dalla normativa (Legge Quadro 36/2001) durante la fase di realizzazione e quella di esercizio dei nuovi elettrodotti.
 - Ad integrazione di tale attività di monitoraggio sarà avviato un progressivo affinamento e un costante aggiornamento dei dati, con Focus di approfondimento tematici, attraverso la mappatura dei recettori e della popolazione potenziale in essi collocata, all'interno di ulteriori aree, i cui criteri di individuazione saranno determinati in collaborazione tra l'autorità competente e il proponente. Tale attività, che vedrà il coinvolgimento di Enti ed Istituzioni (Comuni, Arpa...) in grado di fornire informazioni necessarie per il loro popolamento, è finalizzata alla stima dell'evoluzione della numerosità di detti recettori e della popolazione potenziale.

- Nel Monitoraggio, riguardo all'obiettivo specifico OAs7, dovrà essere verificata l'esistenza degli effetti cumulativi, sinergici, generati dalle esposizioni dovute alla sovrapposizione di più elettrodotti e le loro ripercussioni sulla salute umana nonché fornire in fase di monitoraggio, applicato al progetto in autorizzazione o realizzazione, l'indicazione delle zone interessate da tali sovrapposizioni, il contesto ambientale di riferimento e l'interferenza, sia con gli altri elettrodotti alla frequenza di 50 Hz per il rispetto dei limiti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", sia con gli elettrodotti in corrente continua, in considerazione dei limiti disposti dallo stesso decreto all'articolo 1, comma 3 e la popolazione potenzialmente esposta.
- Coerentemente con l'obiettivo generale di sostenibilità ambientale OAG5 "ridurre i livelli di esposizione ai CEM", è necessario integrare il concetto di "limitazione della esposizione ai CEM" sviluppando un criterio per quantificare la ricaduta in termini di popolazione esposta ai livelli di campo elettrico e magnetico generati dalle azioni previste dal PdS.
- Nello specifico delle descrizioni degli indicatori Ist20 e Ist21 si ritiene necessario per l'indicatore Ist20 sia esplicitata la definizione della superficie S_{CEM} , che oltre a valutare gli edifici esistenti deve tener conto - per coerenza con le finalità dell'indicatore stesso - delle aree edificabili. Risulta necessario chiarire anche le criticità (già sopra richiamate nella presente relazione) della definizione di $S_{indagine}$ legate all'ampiezza della fascia di rispetto (DPA) variabile in funzione delle possibili tensioni e con possibili estensioni superiore ai 60 metri. Riguardo l'indicatore Ist21 si ritiene necessario che sia chiarita la definizione della lunghezza L e ne sia valutata una definizione più articolata che tenga conto della distanza dell'edificio dall'infrastruttura.

Si sottolinea quindi in relazione all'esposizione ai CEM l'importanza di quanto riportato a pag. 94 del RPA: saranno previsti degli incontri tra Terna e i Ministeri, nell'ambito del "tavolo VAS" già avviato, al fine di perfezionare ulteriormente le modalità di calcolo e di applicazione degli indicatori nella fase di monitoraggio, così come indicato nei pareri della precedente procedura di VAS.

- In considerazione degli obiettivi "OAS6 - Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi" e "OAS21 - Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole", è opportuno estendere l'analisi alle aree agricole ad alto valore naturale, vista la loro sensibilità per la conservazione di una particolare biodiversità strettamente connessa alla presenza di un habitat agricolo, e al suolo agricolo più in generale.

➤ FONTI INFORMATIVE E BASE DATI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Con riferimento ai dati utilizzati per il monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli interventi si riporta quanto già osservato nel parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 e ripreso nel parere n. 42 del 04/08/2022:

- Il monitoraggio degli effetti ambientali in fase attuativa del PdS, e quindi realizzativa degli interventi, avviene ad una scala di analisi di maggior dettaglio rispetto a quella di stima degli effetti operata in sede di pianificazione.
- In sede di monitoraggio, essendo per tale fase chiaramente definite le caratteristiche degli interventi, la loro localizzazione e le risorse ambientali interessate, le basi informative utilizzate per popolare gli indicatori dovrebbero riferirsi a dati acquisiti a scale di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzate nel corso della pianificazione degli interventi. La base informativa a supporto del popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrebbe pertanto considerare anche le basi dati di livello regionale alcune delle quali suggerite dalle osservazioni pervenute dai SCA.
- A titolo esemplificativo, con riferimento all'utilizzo come base dati informativa per il popolamento di diversi indicatori di sostenibilità territoriale il "Corine Land Cover", si evidenzia che tale strato informativo, pur presentando un'ottima risoluzione tematica, con un sistema di classificazione gerarchico con 44 classi su tre livelli (in Italia con alcuni approfondimenti al quarto livello) e garantendo un quadro europeo e nazionale completo, omogeneo e con una serie temporale che assicura quasi trent'anni di informazioni (1990, 2000, 2006, 2012, 2018), presenta limiti in termini di risoluzione spaziale (scala nominale pari a 1:100.000, Minimum Mapping Unit (MMU) pari a 25 ettari per le classi di copertura e pari a 5 ettari per i cambiamenti di classe tra una rilevazione e la successiva). Per le finalità di monitoraggio, si suggeriscono fonti informative con maggior risoluzione spaziale, quali ad esempio quelle utilizzate per la realizzazione della carta nazionale di copertura del suolo (10 metri di risoluzione spaziale) disponibile sul sito www.isprambiente.gov.it per la cui realizzazione si è fatto riferimento ai dati offerti dalla Carta nazionale del consumo di suolo, ai dati CLC e agli High Resolution Layers (HRL).
- La carta di copertura del suolo sarà aggiornata in futuro con elevata frequenza (annuale) e sarà caratterizzata da un'alta risoluzione spaziale rappresentando in tal senso un riferimento nazionale per la conduzione di analisi sullo stato del territorio e del paesaggio e per lo studio di processi naturali e antropogenici. In particolare, è prevista la mappatura delle seguenti classi di copertura: superfici artificiali, superfici non vegetate naturali, alberi di latifoglie, alberi di conifere, vegetazione erbacea permanente, vegetazione erbacea periodica, superfici idriche liquide, superfici idriche solide. (cfr ISPRA, Territorio Processi e trasformazioni in Italia - Rapporti 296/2018).

Il Coordinatore della SCVAS
Ing. Bernardo Sera

ALLEGATO

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 13, COMMA 1 D.LGS 152/06)

SOGGETTI COMPETENTI	Sintesi dei contenuti
Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani MiTE-2022- 0061156 del 17/05/2022	L'Ente comunica di non avere rilevare aspetti di competenza in merito alla procedura non essendo prevista la presentazione di progetti dettagliati ove si possano riscontrare eventuali interferenze con la viabilità del Libero consorzio.
Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza MiTE-2022- 0065106 del 24/05/2022	L'Ente rappresenta che nel Capitolo 5 del Rapporto preliminare sono indicati i Piani e programmi che saranno successivamente oggetto di analisi di coerenza esterna specifica nel Rapporto Ambientale, in merito agli strumenti di governo del territorio potenzialmente interessato e di settore e in base alle componenti ambientali potenzialmente impattate. A tal proposito l'Ente ricorda che la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque - DQA), recepita in Italia con il D.lgs. 152/06, ha istituito un quadro uniforme a livello comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e delle acque sotterranee. La DQA individua nel Piano di Gestione del distretto idrografico lo strumento, per la pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio delle attività e delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità nell'uso delle risorse idriche. Pertanto, l'Ente ritiene necessario che, in merito alla componente ambientale "suolo e acqua", l'analisi di coerenza includa anche il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna il cui ultimo aggiornamento, relativo al terzo ciclo di pianificazione, è stato recentemente pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna.
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile MiTE-2022-0065791 del 25/05/2022	L'Ente rappresenta che dall'analisi della documentazione fornita emerge che la Regione Friuli-Venezia Giulia non è inclusa nelle macroaree individuate per gli interventi di Terna nella programmazione del PdS 2023 in quanto il corridoio Adriatico individuato come area intervento si ferma nel Veneto. Tuttavia, con il codice intervento 250 – P in area Nord Est , a Caneva, viene previsto su rete di trasmissione in AT un Riassetto rete con le azioni di integrazione FER e di qualità del servizio. Non avendo fornito ulteriori dati informativi su tale proposta per una più facile lettura dei contenuti del Piano e degli interventi che si tendono intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi posti, l'Ente chiede di fornire maggiori elementi conoscitivi inerenti all'intervento 250 P mediante una scheda tecnica di sintesi che illustri le nuove previsioni progettuali. Vista la dichiarata necessità del PdS 2023 di incrementare notevolmente la produzione FER attraverso importanti estese areali di parchi fotovoltaici ed eolici di grande taglia ed intervenendo su delle macroaree che attraversano tutto il territorio nazionale, l'Ente ritiene che queste previsioni richiedano un diverso approccio metodologico rispetto ai precedenti PdS proposti, in quanto l'entità degli interventi deve introdurre un maggior grado di dettaglio nella definizione della caratterizzazione ambientale afferente, che dovrà figurare più idonea alla scala progettuale prevista. In particolare, l'Ente osserva che tra i contenuti ambientali, come già in precedenza segnalato, oltre alle aree naturali tutelate, quali le Zone speciali di conservazione (ZSC), le Zone di Protezione speciale (ZPS), i Parchi e le Riserve naturali, si dovrebbero includere nel calcolo della superficie dell'indicatore "Ist01 Tutela delle aree di pregio ambientale per la biodiversità" anche gli eventuali biotopi ed i prati stabili. In via generale ai fini della salvaguardia ambientale e del contenimento della frammentazione degli habitat naturali e seminaturali, si invita ad analizzare, già nella prossima redazione del RA, la presenza di questi elementi senza demandare alla fase progettuale la loro verifica, anche per formulare un adeguato studio delle alternative, che deve includere tutti gli elementi della biodiversità sottoposti a tutela.
Comune di Canosa di Puglia - Servizio Ambiente	L'Ente rappresenta le seguenti osservazioni: • opportunità di addivenire ad una scala di dettaglio più elevata , per definire un maggior grado di approfondimento delle particelle coinvolte;

MiTE-2022-0065832 del 25/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> • necessità, nella progettazione, di interpolare i tracciati con le caratteristiche ed il sistema vincolistico delle multistratificata pianificazione vigente, si pensi alla interpolazione con il PUG vigente di questo Comune, con il PCT (interamente trasfuso nel PUG) e, a livello sovraurbano, assicurarsi un coordinamento con il PTCP, il PAI il PPTR e tutta la pianificazione di dettaglio regionale (PRAE, PGRSU, Piano Tutela delle acque, ecc.); • coordinare la Pianificazione in esame con le caratteristiche di vari finanziamenti ottenuti (con interventi effettuati) o semplicemente candidati, che riguardino opere di infrastrutturazione di mobilità lenta; • interessare nella pianificazione dei tracciati proposti, una particolare attenzione alle aree tipizzate dal PUG vigente come Parchi Urbani, che si ritiene debbano essere, senz'altro, opportunamente valutati nella progettualità in essere.
Città Metropolitana di Cagliari MiTE-2022- 0066147 del 26/05/2022	<p>L'Ente ritiene per quanto di propria competenza di non avere, in questa fase della procedura, contributi utili alla definizione della portata e del dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale.</p> <p>L'Ente invita tuttavia alla valutazione dei contenuti delle Azioni di Sistema del Piano Strategico della Città Metropolitana di Cagliari (Delibera del Consiglio Metropolitan n. 15 del 05.07.2021) pertinenti al tema dell'energia, con specifico riferimento all'Azione di Sistema ENERGETICA.</p>
Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Cosenza MiTE-2022- 0067954 del 30/05/2022	<p>L'Ente per quanto concerne gli aspetti paesaggistici e monumentali fornisce le seguenti osservazioni volte a orientare la predisposizione del Rapporto ambientale.</p> <p>Per ciò che concerne la disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti (cfr. Capitolo 5) pur ritenendo esaustivi i riferimenti alle politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate di livello internazionale e nazionale riportate nel RPA, suggerisce la possibilità di richiamare i seguenti riferimenti di livello comunitario: Nuova Agenda Europea per la Cultura, adottata dalla Commissione Europea il 22 maggio 2018; Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005); Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale (Roma, 2014); Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972); Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003); Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Parigi, 2005).</p> <p>Per quanto concerne la pianificazione a livello regionale l'Ente specifica che il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) di cui è provvista la Regione Calabria oltre a contenere un approfondito Quadro conoscitivo del territorio regionale, fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica. Pertanto, l'Ente ritiene opportuno consigliare di tener conto di tali strategie e indirizzi in merito allo sviluppo sostenibile.</p> <p>Inoltre il QTRP è fondamentale per la futura caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali potenzialmente interessate dal PdS in quanto in riferimento al sistema delle tutele per il patrimonio culturale e per il paesaggio il QTRP individua: i beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale, l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; i geositi; le emergenze oromorfologiche; gli insediamenti urbani storici di minor valore; le aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC- Zone Speciali di Conservazione, ZPS – Zone di Protezione Speciale, SIN – Siti di interesse Nazionale e SIR- Siti di Interesse Regionale), inoltre specifiche discipline di tutela si applicano anche agli “intorni” dei parchi, aree protette e siti Rete Natura 2000. Per quanto concerne fonti di tipo documentale e cartografico l'Ente segnala: Patrimonio Mondiale UNESCO (http://www.unesco.it/); Vincoli in rete (http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html); SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) (http://sitap.beniculturali.it/); navigatore SIRV del portale cartografico della Regione Calabria (http://pr5sit.regione.calabria.it/navigatore-sirv/index.html).</p> <p>In riferimento studio degli effetti ambientali di pertinenza dell'Ente si chiarisce che ai fini delle successive valutazioni di merito sarà opportuno delineare in modo chiaro ed esaustivo gli impatti generati dall'attuazione del piano sul patrimonio culturale e sul paesaggio tenendo presente quanto già specificato in merito ad obiettivi, fonti informative</p>

<p>relative ai dispositivi di tutela e misure di salvaguardia e strategie previste dal QTRP. Inoltre appare opportuno suggerire l'opportunità di utilizzare come riferimento ai fini dell'individuazione, da un lato, di parametri di lettura dei fattori di rischio del paesaggio, e dall'altro, di indicatori di possibili alterazioni causate dalle attività previste dal piano, le indicazioni analitiche contenute nel DPCM 12/12/2005 che, sebbene riferite a strumenti di valutazione della compatibilità paesaggistica di singoli interventi, possono comunque fornire vari indirizzi per l'individuazione di indicatori e fattori di rischio del paesaggio, fermo restando la necessità di assicurare la sussistenza di forme di fonti informative necessarie ai fini dell'efficacia del processo di monitoraggio.</p> <p>Si esplicita inoltre la possibilità di tenere in considerazione gli indicatori BES Istat 9 riferiti al paesaggio al patrimonio culturale e si ravvisa la necessità che l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio venga esplicitato in modo esaustivo.</p> <p>Per quanto concerne gli aspetti archeologici l'Ente comunica quanto segue. Tenuto conto degli obiettivi di Piano l'Ente ritiene utile fornire alcune osservazioni finalizzate a orientare la predisposizione di un Rapporto Ambientale che tenga conto nel valutare gli impatti delle azioni e delle scelte strategiche del Piano che il territorio di competenza dell'Ente è caratterizzato da un patrimonio archeologico sepolto solo in minima parte riportato alla luce pertanto risulta indispensabile che le future progettazioni di eventuali trasformazioni del territorio non possano prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività relative al Programma in oggetto. A tal fine giova tener presente quanto indicato nel QTRP <i>“la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare i rischi archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio”</i>. Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto mediante appunto la valutazione del rischio archeologico, assoluto e relativo, di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.</p> <p>Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati bibliografici e di archivio relativo ai siti archeologici fino a 300 m dalla linea di costa; • approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi, ispezioni elettromagnetiche, da seguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico; • conseguente realizzazione di cartografia referenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizione di superficie; • esecuzione delle tratte di cui si in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico. <p>Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni dal progetto. Infine, l'Ente raccomanda di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche sensi dell'articolo 142, c. 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.</p>

<p>Ministero della Cultura e delle Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Culturali e paesaggistici per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato</p> <p>MiTE-2022-000068043 del 31/05/2022</p>	<p>L'Ente ritiene che sulla base dei contenuti dei RPA non sia possibile formulare puntuali osservazioni e valutazioni, pertanto richiede che nel successivo Rapporto Ambientale vengano indicate, qualora disponibili, le prime ipotesi localizzative e vengano fornite maggiori informazioni almeno di tipo qualitativo, se non anche di tipo quantitativo, circa le azioni operative previste. In alternativa l'Ente si riserva di esprimere ulteriori valutazioni nel merito degli interventi nelle successive fasi procedurali e progettuali eventualmente di competenza.</p> <p>Alla luce della genericità dei contenuti del RPA del PdS 2023 l'Ente rimanda a quanto già osservato nella fase di consultazione sul RPA per il PdS 2021 e raccomanda di tener conto dei criteri generali ivi illustrati per redigere il futuro Rapporto Ambientale con particolare riferimento i seguenti contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area di studio e Quadro conoscitivo, al fine di meglio caratterizzare le aree nell'ambito del territorio di competenza, l'Ente raccomanda di fornire un esaustivo quadro conoscitivo rappresenti, anche con adeguati supporti cartografici, la situazione vincolistica in essere: aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D. Lgs. 42/04; aree tutelate per legge ex art. 142 del D. Lgs. 42/04; beni architettonici, archeologici e paleontologici tutelati ex art. 10 del D. Lgs. 42/04; immobili presuntivamente culturali ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/04; aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. lgs 42/04; siti Unesco. Si segnala che l'elenco dei siti Unesco della macroarea tirrenica (pag. 144) deve essere integrato con le Ville e Giardini Medicei. <p>Per quanto riguarda il territorio regionale toscano, l'Ente suggerisce di implementare il quadro conoscitivo e la caratterizzazione del territorio anche sulla base delle cartografie PIT-PPR con particolare riferimento ai seguenti elaborati di piano contenuti nella scheda d'ambito di riferimento: descrizione interpretativa - i caratteri del paesaggio; le invarianti strutturali - i sistemi morfogenetici, la rete ecologica, il territorio urbanizzato, i morfotipi rurali e le relative interpretazioni di sintesi. L'Ente ritiene inoltre opportuno che nel QC si tenga conto delle zone di potenziale archeologico definite dai piani comunali di governo del territorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione degli effetti e indicatori di sostenibilità territoriali, con particolare riguardo per quelli pertinenti al patrimonio naturale e culturale (architettonico, archeologico e paesaggistico) presente sul territorio di competenza, da condurre sulla base di una coerente ed esaustiva caratterizzazione territoriale. Si raccomanda di tenere in debito conto la valutazione degli impatti di tipo percettivo e visuale considerando che i belvedere/punti panoramici e i percorsi della viabilità storica sono elementi del paesaggio particolarmente sensibili e sono oggetto di precise disposizioni di tutela nel PIT- PPR della Toscana; • Valutazione coerenza interna, da effettuare sulla base di quanto verrà dettagliato in merito alla definizione, alla localizzazione degli interventi, alla caratterizzazione ambientale del territorio specificatamente interessato da questi; • Valutazione coerenza esterna, con particolare riferimento al PIT-PPR vigente. L'Ente sottolinea che nel successivo RA andranno specificate le valutazioni di coerenza mediante quadro sinottico matrice rispetto ai contenuti specifici del piano citato: disciplina generale del PIT-PPR; i contenuti della Scheda d'Ambito di Paesaggio; disciplina dei beni paesaggistici ex articolo 142 del D. Lgs. 42/04 di cui all'Elaborato 8B; disciplina di ciascuna Scheda di vincolo delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D. Lgs. 42/04. L'Ente richiede inoltre di estendere le valutazioni di coerenza esterna anche alle previsioni dei Piani comunali e intercomunali nel territorio eventualmente interessato dalle previsioni di piano; • Analisi delle alternative, il successivo RA dovrà compiutamente illustrare l'analisi delle alternative di piano e delle scelte che conducono al raggiungimento degli obiettivi di tutela del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico; • Misure di mitigazione, è opportuno che già successivo RA illustri come documento/elaborato le misure di mitigazioni previste per ridurre gli impatti negativi attesi dall'attuazione del piano sul patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tenuto conto delle peculiarità dell'area di studio, del complesso della situazione vincolistica in essere, degli indicatori di sostenibilità e del raggiungimento degli obiettivi correlati.
<p>Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza</p>	<p>L'Ente ritiene opportuno implementare le fonti utilizzate per la ricognizione delle aree protette nell'ambito delle macroaree di riferimento (RP, parr. 3.6, 7.2.4 e in Appendice) segnalando che, oltre all'apposito repertorio cartografico relativo al paesaggio (SITAP), è</p>

<p>Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma MiTE-2022-0068985 del 01/06/2022</p>	<p>la disposizione, per la città di Roma, un analogo strumento cartografico per l'archeologia, il SITAR, web-GIS funzionale a individuare sul territorio del Comune i beni culturali, di qualsiasi natura (https://www.archeositarproject.it). Nel RPA mancano, di conseguenza, i riferimenti in materia di prevenzione dei possibili impatti su un eventuale patrimonio archeologico non censito. L'Ente ricorda quindi che tutti gli interventi devono, nel caso, essere seguiti e documentati da archeologi professionisti, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente (N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, art. 16 co. 8), prescelti tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi, così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della Committenza e il cui curriculum deve essere preventivamente sottoposto a questo Ufficio.</p> <p>Il Rapporto prevede la disamina di Indicatori di Sostenibilità Territoriale (Ist) (RP, par. 7.2.5, tab. 7.1), funzionali a stimare gli effetti sull'ambiente introdotti dalle attività di TERNA sul territorio. Per quanto riguarda l'interazione con eventuali aree di valore di beni culturali e paesaggistici sono presi in considerazione 9 Indicatori, da Ist 7 a Ist 15: l'Ente ribadisce, come già indicato nel caso del precedente PdS 2021, che gli Indicatori, applicati su ampie porzioni di territorio, non sono in grado di rilevare efficacemente le reali situazioni di fragilità. Questi sono certamente funzionali ed eloquenti per i paesaggi non vincolati, non sono altrettanto intuitivi e di chiara interpretazione per aree, invece, genericamente da escludere secondo gli stessi Indicatori prescelti e la stessa normativa. Si raccomanda pertanto per le fasi successive di includere anche chiari supporti cartografici, in modo tale da combinare l'analisi testuale a quella grafica.</p> <p>Dal punto di vista paesaggistico, inoltre, nella verifica dell'idoneità delle aree è bene applicare una valutazione intimamente legata alla qualità del territorio stesso, così come considerata dai piani territoriali paesistici regionali e da altri strumenti di pianificazione di livello attuativo. Il P.T.P.R. del Lazio permette di comprendere immediatamente l'articolata situazione paesaggistica e vincolistica delle aree in oggetto e la delicatezza legata a interventi di qualsiasi natura. Una particolare attenzione va quindi posta al livello di frammentazione dei paesaggi: nel caso di Roma le condizioni paesistiche sono, allo stato attuale, già fortemente compromesse e disgregate ed è pertanto necessario lavorare in termini di ricomposizione e ricucitura. L'attenzione alla coerenza interna del paesaggio, evitandone quindi una frammentazione, dovrebbe far parte degli obiettivi ambientali specifici del presente Rapporto per qualsiasi tipologia paesaggistica. L'Ente segnala la necessità di individuare aree che non solo siano escluse dalla tutela paesaggistica e archeologica, ma che non siano neppure a queste adiacenti e/o contermini, escludendo anche quelle nelle immediate vicinanze di beni tutelati dalla parte seconda del Codice e sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004, anche per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi manufatti (si veda, infatti, la valenza negativa in seguito all'inserimento di nuovi manufatti: RP, par. 4.4). Questo al fine di salvaguardare non solamente le aree tutelate in sé, a cui viene riconosciuto un intrinseco valore, ma anche la percezione visiva delle stesse, salvaguardandone il contesto territoriale in cui sono inserite. Nello specifico, pertanto, in riferimento sia alle demolizioni sia ai nuovi inserimenti si concorda con la metodologia di valutazione delle aree di studio (RP, par. 7.2.4).</p> <p>Per quanto riguarda poi le mitigazioni, sarebbe opportuno approfondirle non solo in termini ambientale-naturalistici (RP, par. 7.2.8), ma anche rispetto alla componente percettivo-identitaria e morfologico-insediativa, nonché rispetto ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004. Dal punto di vista invece delle strategie di contenimento (RP, par. 7.2.8) si auspica che la consegna di istruzioni specifiche sia fattivamente efficace per minimizzare l'impatto sull'ambiente lungo la catena di fornitura. L'Ente richiede che venga inserito anche un criterio di impatto cumulativo delle modificazioni in atto, che prenda in considerazione programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione.</p> <p>Ritiene infine particolarmente sensibile, nell'ambito delle valutazioni paesaggistiche, l'attenzione ai criteri della qualità visiva e della progettazione sostenibile, prediligendo il riuso e l'adeguamento di componenti già esistenti rispetto ad inserimenti ex novo, ed ove ciò non fosse possibile di prevedere la rimozione completa delle strutture obsolete.</p>
--	--

<p>Ente AdB Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali MiTE-2022-0069034 del 01/06/2022</p>	<p>L'Ente comunica che in data 4 febbraio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 l'avviso di adozione della delibera n. 3 di data 21 dicembre 2021, con cui la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 152/2006. Il PGRA è divenuto, per l'effetto, strumento di riferimento unico ai fini dell'individuazione delle aree a pericolosità idraulica, configurandosi quale stralcio del Piano di bacino distrettuale con valore di piano territoriale di settore. Con l'adozione del PGRA si è infatti prodotta la contestuale cessazione dell'efficacia fin qui espressa dai Piani per l'assetto idrogeologico (PAI), i quali continuano a esprimere conoscenze, mappature e disposizioni solo per quanto riguarda la pericolosità geologica e da valanga.</p> <p>In tal senso, per gli "interventi di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali, intesi come quelle azioni che comportano l'introduzione di nuovi elementi di rete" dovranno essere verificate le eventuali interferenze con le aree classificate a pericolosità e rischio idraulico, così come rappresentate nelle cartografie del Piano di gestione del rischio di alluvioni disponibili al seguente link: https://sigma.distrettoalpiorientali.it/sigma/download/pgra.</p> <p>Per le successive fasi attuative, tutte le tipologie di azioni previste dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'allegato V del PGRA.</p> <p>Si ritiene doveroso richiamare gli strumenti di pianificazione predisposti dall'Autorità di bacino che rappresentano le condizioni di pericolosità geologica e da valanga nel territorio di propria competenza.</p> <p>Di seguito vengono elencati i Piani cui è necessario fare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione; • Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige - progetto 3^ variante; • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella; • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza prima variante; • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale — PAIR (bacino dello Slizza, bacino scolante in Laguna di Marano e Grado e bacino del Levante). <p>Considerato che la maggior parte dei sopraccitati piani ha avuto nel tempo numerosi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del PAI, si ritiene doveroso richiamare l'applicazione delle previsioni indicate nei vigenti PAI, segnatamente a quanto rappresentato nelle carte di pericolosità geologica e valanghiva.</p> <p>Per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la pianificazione e tutela della risorsa idrica l'Ente comunica che in data 10.02.2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 l'avviso di adozione della delibera n. 2 di data 20.12.2021, con cui la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 152/2006.</p> <p>A tal proposito l'Ente ritiene necessario che il Rapporto Ambientale contenga i seguenti approfondimenti che non sono stati riscontrati nei documenti preliminari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una valutazione di coerenza esterna anche con riferimento al "Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi Orientali" (PGA) il cui aggiornamento per il periodo di pianificazione 2021-2027 è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20.12.2021; • un'analisi degli effetti ambientali del "Piano di Sviluppo" anche con riferimento alla matrice "Acqua" ed ecosistemi connessi, al fine di escludere eventuali interferenze rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai corpi idrici dal citato PGA; • una caratterizzazione ambientale della matrice "Acqua" e della più ampia tematica di gestione delle risorse idriche coerente con il quadro conoscitivo contenuto nel PGA. <p>L'Ente rappresenta inoltre che nell'ambito delle attività dell'Osservatorio per la gestione delle utilizzazioni idriche, le recenti interlocuzioni con le Amministrazioni ed Enti competenti (Regioni, Province Autonome, ARERA) e con i soggetti gestori idroelettrici del distretto hanno evidenziato un ruolo fondamentale di Tema nella definizione degli obblighi produttivi assegnati ai gestori idroelettrici. Tali vincoli risultano particolarmente</p>
---	--

	rilevanti nei casi in cui le condizioni di carenza idrica rendano necessario un adeguamento nella ordinaria gestione della risorsa idrica, con particolare riferimento alla gestione degli invasi, volto a salvaguardare gli usi prioritari della risorsa idrica (potabile e irrigui) con la possibilità che vengano disattesi i succitati obblighi produttivi da parte dei gestori idroelettrici.
AdB Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria MiTE-2022- 0069075 del 01/06/2022	<p>L'Ente ricorda che il Piano in oggetto deve essere <i>coerente con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio distrettuale</i>; relativamente al territorio della Regione Toscana, i Piani (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it) sono di seguito illustrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA: Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA), Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI) e Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Magra e del Torrente Parmignola. Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è previsto dalla direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni') ed è lo strumento di riferimento per la tutela del territorio da rischi idraulici e mira a costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche. Tale piano, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 26) del nuovo Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Mappe e Disciplina di piano che sono pertanto attualmente efficaci). Il PGRA adottato è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262. Inoltre, per il bacino del fiume Magra si segnala che, ai sensi della succitata delibera n. 26/2021 di adozione del PGRA, nelle more dell'approvazione del medesimo PGRA con DPCM, continua a trovare applicazione, anche per la tutela idraulica del territorio, il PAI del bacino del fiume Magra e del Torrente Parmignola (approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 69 del 5/07/2006 e con Delibera di Consiglio Regionale della Liguria n. 24 del 18/07/2006 e successiva prima variante adottata con delibera di Comitato istituzionale n.3 del 29/06/2016). Infine, si evidenzia che per il bacino dell'Arno oltre al PGRA è efficace anche il Piano Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti. Il PSRI è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=4848. • PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA: Piani di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), e Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto "PAI Dissesti geomorfologici"). I Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) sono gli strumenti conoscitivi, normativi e tecnico-operativi mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione e alla difesa del suolo da rischi geomorfologici (la parte relativa alla pericolosità idraulica dei PAI è stata abolita e sostituita integralmente dal succitato PGRA). I PAI vigenti sul territorio regionale sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - PAI del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (pubblicato in GU n. 230 del 3/10/2005); - PAI del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II) - PAI del bacino Toscana Costa, approvato con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II) - PAI del bacino Ombrone (Toscana Sud), approvato con D.C.R. n. 12 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II) - PAI del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005 e successivamente modificato dal "PAI – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (denominato PAI Serchio approvato – parte geomorfologica); dal "PAI - 2° aggiornamento" adottato con delibera della CIP di questa Autorità n.

	<p>15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (denominato PAI Serchio adottato – parte geomorfologica)</p> <p>- PAI del bacino del fiume Magra e del Torrente Parmignola, approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n.69 del 5/07/2006 e con Delibera di Consiglio Regionale della Liguria n. 24 del 18/07/2006 e successiva prima variante adottata con delibera di Comitato istituzionale n.3 del 29/06/2016 (il bacino del Magra, sia per la parte toscana che per quella ligure, al momento non è interessato dal Progetto di PAI “dissesti geomorfologici”, di seguito illustrato).</p> <p>L’Ente ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (Progetto “PAI Dissesti geomorfologici”) e che tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l’unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione, in sostituzione dei vigenti PAI.</p> <p>• PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE: Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA) e Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI). Il Piano di Gestione delle Acque (PGA) è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico) per il territorio distrettuale. Si evidenzia che il PGA, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l’adozione (deliberazione n. 25) del nuovo Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l’applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Indirizzi di Piano, “Direttiva Derivazioni” e “Direttiva Deflusso Ecologico”, attualmente efficaci). Il PGA adottato è disponibile all’indirizzo https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=2904.</p> <p>Si segnala che il Cruscotto di Piano del PGA adottato (https://pdgadj.appenninoseptentrionale.it/DSBhome/) contiene l’individuazione aggiornata degli stati e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici del distretto. Si evidenzia che per la realizzazione dei nuovi interventi infrastrutturali dovrà essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dal PGA. Inoltre, per il bacino dell’Arno oltre al PGA è efficace il Piano di Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015; il PBI è lo strumento conoscitivo su cui fondare la gestione della risorsa idrica, e fornisce gli strumenti per la regolazione amministrativa dei prelievi, sia superficiali che sotterranei, del bacino. Il PBI è disponibile all’indirizzo: http://www.adbarno.it/arnoriver/testo_ar.php?id=1</p>
<p>Ente Regione Lombardia - Giunta MiTE-2022-0069260 del 01/06/2022</p>	<p>La <i>Struttura Giuridica per il Territorio e VAS della DG Territorio e Protezione Civile</i> osserva quanto segue: a differenza di quanto contenuto nel precedente Rapporto preliminare ambientale del Piano di Sviluppo 2021, nel Rapporto preliminare ambientale del Piano di Sviluppo 2023 non è riportato un elenco degli interventi previsti nella Macroarea Tirrenica localizzati nel territorio della Regione Lombardia e, in particolare, nei territori delle Province di Pavia, Lodi e Cremona. Conseguentemente non risulta indicata la sintesi dei risultati dell’analisi preliminare degli effetti ambientali per ciascun intervento.</p> <p>La <i>Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile</i> osserva quanto segue: presa visione del documento preliminare messo a disposizione dal Proponente, si raccomanda di verificare e documentare - nell’ambito delle successive fasi di definizione del procedimento autorizzativo, a partire dalla redazione del Rapporto Ambientale - la compatibilità del Piano di Sviluppo 2023 rispetto alle indicazioni del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato da Regione Lombardia con D.C.R. n. 1245 del 20 settembre 2016, al fine di valutare le eventuali interferenze con i</p>

	<p>progetti di infrastrutture di trasporto di interesse regionale ricadenti nelle aree del territorio lombardo interessate dagli interventi che saranno oggetto del Piano.</p> <p>La <i>Struttura Natura e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Clima</i> osserva quanto segue. Nell'ambito del PdS 2023 sono stati definiti gli obiettivi strategici, ma non ancora le specifiche esigenze e le azioni sul territorio, non sono quindi stati presi in considerazione nell'analisi preliminare di coerenza esterna gli strumenti afferenti a componenti ambientali specifiche, ma ci si è limitati a considerare "principi strategici". Per le <i>analisi di dettaglio che verranno messe in campo nel Rapporto Ambientale</i>, una volta definite meglio le azioni specifiche sul territorio, si rammenta che per la Regione Lombardia ci si può avvalere anche della seguente documentazione, prodotta con il progetto Life Gestire 2020, che occorre tenere in debita considerazione al fine di indirizzare in maniera più puntuale sia le progettazioni che le conseguenti mitigazioni ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"Pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza di cavi sospesi e linee elettriche in ambiente montano"</i> (www.naturachevale.it) documento redatto nell'ambito dell'Azione A12. Con il Progetto Life IP Gestire 2020 sono state condotte azioni specifiche per la tutela dell'avifauna dai fenomeni di impatto ed elettrocuzione, con particolare riferimento alla fascia Alpina e prealpina della Regione 5 Tale documentazione e le relative successive esperienze di intervento sono comunque ben note a TERNA che potrà tenerle in considerazione anche nel resto del territorio nazionale; • <i>Shapefile della Rete Ecologica Regionale e shapefile delle Aree Prioritarie di Intervento</i> (API) in favore della biodiversità, entrambi disponibili sul Portale Cartografico Regionale (geoportale.regione.lombardia.it); • <i>Cartografia della distribuzione delle principali specie esotiche vegetali invasive in Lombardia</i>, molte delle quali distribuite anche nelle aree di pianura. La cartografia è contenuta nei protocolli di contenimento e nelle schede descrittive delle singole specie esotiche, redatte nell'ambito dell'Azione A10 del progetto Life (www.naturachevale.it); • <i>"Linee guida per la gestione degli spazi a servizio degli elettrodotti"</i> (www.naturachevale.it). Nel documento sono contenuti gli accorgimenti progettuali di cui è opportuno tener conto al fine di conservare l'Habitat 4030 in ambito continentale. <p>Più in generale, occorrerà avere molta attenzione riguardo agli <i>habitat della Direttiva 92/43/CE che hanno piccole superfici e/o sono effimeri</i>, probabilmente non cartografati alla scala in cui si opererà per la stesura del RA e dei relativi allegati. A tal proposito, dal Sito dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità in Lombardia (www.biodiversita.lombardia.it) è liberamente scaricabile l'ultimo aggiornamento dello shapefile relativo agli Habitat in Direttiva 92/43/CE interni ai Siti della Rete Natura2000, che comprende anche gli habitat particolarmente sensibili e/o puntiformi. Come specificato nel documento (par. 7.2.8), a livello di VAS del Piano è possibile "indicare le tipologie di misure di mitigazione, ossia le strategie ambientali che Terna realizza più comunemente nell'ambito dei suoi progetti di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale", mentre si rimanda alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale la "ricerca di soluzioni tecniche specifiche tese anche a compensare eventuali impatti ambientali residui".</p> <p>Tra le iniziative strategiche individuate a livello di VAS (par. 7.2.8) si chiede di inserire l'individuazione di accorgimenti specifici non solo per "favorire la nidificazione dell'avifauna", come riportato nell'elenco delle mitigazioni, ma anche per prevenire i pericolosi fenomeni di impatto ed elettrocuzione sui cavi sospesi. In merito alla redazione dello <i>Studio di Incidenza</i> riferito al procedimento di VAS, nel Rapporto Preliminare Ambientale si specifica che per la metodologia per l'analisi delle possibili interferenze generate verrà adottato il "Criterio 1 – Raggruppamento secondo le macrocategorie di riferimento degli habitat", così come da indicazioni fornite nel documento "VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti", a cura del MATTM (ora MiTE), 2011. Nel par. 7.2.6 viene riportata la sintesi di come verrà strutturato lo Studio di Incidenza. Per quanto concerne i riferimenti normativi e pianificatori a livello comunitario, nazionale, regionale e dei piani di gestione eventualmente presenti per i suddetti siti Natura 2000 si rammenta che: Regione Lombardia ha recepito le linee guida nazionali per le Valutazioni di Incidenza attraverso la DGR 5523 del 16/11/2021; per lo Studio di Incidenza si evidenzia quanto sopra indicato relativamente alla necessità di considerare la cartografia tematica regionale, al fine di un corretto calcolo degli impatti</p>
--	--

<p>sugli habitat dei Siti della Rete Natura 2000; il criterio scelto per strutturare lo Studio di Incidenza verrà basato sul “raggruppamento secondo le macrocategorie di riferimento degli habitat”. Si evidenzia la necessità di stimare le eventuali interferenze che le opere di progetto potrebbero avere anche sulle specie animali e vegetali in Direttiva Habitat. Si chiede pertanto di specificare tra i punti in elenco al par. 7.2.6 anche la valutazione delle possibili incidenze sulle specie legate alle differenti macrocategorie.</p> <p>La <i>Struttura Valorizzazione e Sviluppo della Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi</i> osserva quanto segue. Non essendo al momento possibile sapere i nuovi interventi previsti dal Piano 2023 e in che misura interesseranno il territorio lombardo, in via generale si chiede quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora la realizzazione di tali interventi comportasse nuovo consumo di suolo agricolo, l’analisi ambientale venga condotta anche tenendo conto, come fonte dei dati sul tema “uso del suolo”, degli applicativi “DUSAF 6.0 - Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali”, e “valore agricolo dei suoli” (entrambi aggiornati al 2018), disponibili sul sito www.geoportale.regione.lombardia.it. L’applicativo DUSAF, i cui primi tre livelli gerarchici sono desunti da Corine Land Cover, contiene infatti, rispetto a quest’ultimo, indicazioni circa peculiarità del territorio lombardo, mentre l’applicativo “valore agricolo dei suoli” rappresenta la combinazione delle classi di uso reale dei suoli agricoli e della capacità d’uso degli stessi, consentendone una classificazione sulla base del loro valore intrinseco (vocazione agricola). Si segnala che è in aggiornamento tale strumento e che, presumibilmente, a giugno del prossimo anno sarà disponibile il DUSAF 7.0 (dati 2021); • di aggiungere agli indicatori già presenti uno relativo al consumo di suolo agricolo (non solo delle aree agricole di pregio, di cui all’indicatore Ist05), i cui effetti negativi sono non solo di carattere economico - produttivo, ma anche ambientale, dal momento che la perdita suolo agricolo comporta anche quella delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, fertilità, permeabilità, capacità di stoccaggio di carbonio organico, etc..). Le fonti dei dati citate in precedenza possono essere utilizzate anche per la definizione di questo indicatore; • nel capitolo 7.2.8 (“Le possibilità di contenimento e/o mitigazione”) del Rapporto Preliminare Ambientale vengono indicate alcune misure di mitigazione degli interventi, ancorché rinviate nei dettagli alla fase di VIA dei singoli progetti, che a tutti gli effetti si configurano come misure di compensazione (ad esempio: interventi di ripristino ambientale-naturalistico in aree protette e/o di pregio paesaggistico; ripristino, incremento e miglioramento di fasce ripariali; rimboschimenti; ricostituzione di zone umide). Si chiede pertanto di distinguere le due categorie di interventi (mitigazioni e compensazioni) e di prevedere, per quantificare le misure compensative, che nei progetti degli interventi sia contemplato un bilancio del valore ecologico delle aree interessate pre e post interventi stessi. In tali bilanci potranno così comparire, anche gli interventi di demolizione di tratti di rete elettrica, che restituiscono aree di territorio liberate da infrastrutture elettriche e che nel Rapporto Preliminare Ambientale stesso vengono definite “una sorta di compensazione degli eventuali impatti ambientali residui”. <p>L’Ufficio Territoriale Regionale Insubria rammenta la necessità di verificare che le scelte operate nella redazione di detto Piano siano coerenti con le disposizioni regionali relative al Piano di gestione del rischio alluvione, come prescritto dalla DGR 6738 del 19.06.2017 e dalla normativa sulla Invarianza idraulica, nonché con quanto previsto dalla DGR 5714 del 15/12/2021 in materia di Polizia idraulica.</p> <p>L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano, non esprime osservazioni particolari a condizione che nel successivo Rapporto Ambientale venga sviluppato tutto quanto descritto nel presente Rapporto Preliminare. Appare utile, tuttavia, ricordare alla luce delle situazioni internazionali che si stanno attualmente verificando e visto l’intento di Terna di garantire un servizio di qualità, sicuro e continuativo, che nel successivo Rapporto Ambientale venga prestata particolare attenzione a specifiche azioni mirate ad assicurare la copertura del fabbisogno energetico nazionale nel caso in cui le risorse a disposizione dovessero scarseggiare. Lo sviluppo di nuovi sistemi di accumulo e stoccaggio energetici, il potenziamento di interconnessioni volte allo scambio di energia con altri Paesi e l’integrazione dei mercati, risultano elementi fondamentali da approfondire in quest’ottica.</p>
--

	<p>L'ATS della Brianza prende atto positivamente dell'introduzione, tra gli indicatori di "Sostenibilità territoriali" ossia correlati al "Sistema insediativo", del nuovo indicatore "Ist21 Promozione distanza dall'edificato", anche se non ne viene declinata la definizione e la metodologia di calcolo. L'Ente propone l'introduzione di un ulteriore indicatore relativo al "Sistema insediativo" che rappresenti compiutamente la numerosità della popolazione oggetto di variazione di esposizione ai CEM indotte dagli interventi di sviluppo, eventualmente declinato anche per fasce di valori di campo, inserendo anche un fattore che possa tener conto anche delle future previsioni edificatorie previste dai Piani di Governo del territorio e che risulti utile a completare il quadro, già delineato dagli indicatori già previsti Ist18 - Ist21, delle informazioni relative alle potenziali ricadute sulla popolazione.</p> <p>L'ATS di Brescia in considerazione di quanto valutato, per gli aspetti sanitari di competenza, suggerisce, laddove ritenuto opportuno e non già considerato, quanto di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la realizzazione di nuove infrastrutture dovranno essere salvaguardate, in termini generali, le aree di interesse pubblico o comunque oggetto di inedificabilità, privilegiando l'occupazione di aree già ambientalmente compromesse ed evitando il consumo di suolo pregiato destinato alle attività agricole o zootecniche; • la posa delle infrastrutture non dovrà determinare rischi idraulici od interferire con progetti già avviati da parte delle Autorità di Bacino; • dovranno essere salvaguardati i corridoi ecologici; • la salute della popolazione dovrà essere tutelata dai possibili effetti causati dai campi elettromagnetici, adottando, come noto, il "principio di precauzione" che secondo il trattato "Costitutivo dell'Unione Europea" del 2000, enuncia "Al fine di proteggere l'ambiente, il principio di precauzione sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le rispettive capacità. Laddove vi siano minacce di danni seri o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare l'adozione di misure efficaci in termini di costi volte a prevenire il degrado ambientale"; • si condivide quanto relazionato al punto 6 del RA che a tutela della popolazione, le linee elettriche, laddove possibile, dovranno essere interrato ed il percorso od il transito, in prossimità dei centri abitati, dovrà avvenire con la maggiore altezza possibile; • quando tecnologicamente compatibile, dovrà essere privilegiato il recupero di linee elettriche dismesse; • l'inserimento ambientale delle strutture dovrà essere garantito prevedendo opere di mascheramento attraverso la naturalizzazione delle aree circostanti, tale da ridurre la percezione e migliorarne l'inserimento paesaggistico; • al fine d'evitare l'insorgere di conflittualità sociali, dovranno essere valutati scenari alternativi alla localizzazione degli impianti qualora, per il contesto territoriale scelto, non vi sia coerenza con la programmazione territoriale a livello locale (es. PGT), ovvero adottando politiche di condivisione con la popolazione interessata; • prevedere il monitoraggio dei risultati del piano, per l'adozione di strategie alternative quando, i risultati inizialmente previsti, non soddisfino i criteri di previsione della VAS. <p>Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi condivide pienamente gli obiettivi strategici enunciati nel Rapporto, tuttavia, ritiene importante e fondamentale porre attenzione agli aspetti ambientali attraverso l'analisi di congruità tra gli obiettivi specifici del PdS rispetto al contesto pianificatorio e programmatico. A tale riguardo sottolinea che il reticolo idrico di competenza consortile è soggetto normativamente al Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica - approvato con D.G.R. n. X/6037 del 19 dicembre 2016 e tale il regolamento individua i canali di competenza del consorzio, le fasce di rispetto e le norme di polizia idraulica, oltre all'iter di rilascio di concessioni, autorizzazioni, nullamosta. In particolare, ai canali dovranno essere applicate le fasce di rispetto, come riportato nell'allegato B del regolamento e precisamente: canali principali 10 metri per ogni argine; canali secondari (derivatori) 6 metri per ogni argine; canali terziari (diramatori) 5 metri per ogni argine all'interno delle quali è vietata l'edificazione in sottosuolo e soprasuolo. Dette fasce di rispetto sono individuate come illustrato nell'allegato C del Regolamento consortile sopracitato, a seconda che siano canali a cielo aperto (con o senza argine) oppure</p>
--	---

<p>tombinati o coperti. Si ricorda che le norme sopracitate prevedono espressamente che qualunque intervento in fascia di rispetto sia autorizzato dallo scrivente Consorzio; in particolare l'art. 7 c. 3 cita: "le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di Polizia Idraulica (concessione, autorizzazione o nullaosta)". L'atto autorizzativo contiene le modalità d'intervento in fascia di rispetto, comprendendo anche le procedure per la manutenzione concordandole con gli uffici competenti. Pertanto, per quanto sopra esposto, l'inizio dei lavori rimane subordinato alla presentazione della domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta per il posizionamento della cartellonistica in oggetto ed avere sottoscritto il relativo atto autorizzativo. Si richiama altresì che il Regolamento consortile (art. 4, comma 7) definisce, che, per i canali inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale, nello specifico il Canale Adduttore Villoresi, Navigli di Paderno, Bereguardo, Grande e di Pavia, sono applicati i vincoli di cui all'art. 21 del Piano Paesaggistico Regionale il quale prevede che "per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte".</p> <p>In relazione, inoltre, agli effetti potenzialmente causati da azioni di demolizione di manufatti esistente e/o costruzioni di nuove strutture, comportanti: l'occupazione di suolo; l'interazione con aree di valore per i beni culturali e i beni paesaggistici; l'occupazione di aree a pericolosità idrogeologica; l'occupazione di aree a pericolosità antropica, l'Ente chiede in particolare che: per la realizzazione delle aree di cantiere, bisognerà fare riferimento ai contenuti ed ai principi del regolamento citato; nella previsione degli interventi, anche se non ricadenti direttamente nelle fasce come sopra definite e che comunque interessino aree vicine che possano prefigurare una interferenza con la rete consortile (stabilità dei suoli, andamento naturale delle acque superficiali o di falda, etc.), sarà necessario che vengano attuate tutte le verifiche preventive opportune; le strutture dismesse a seguito della realizzazione della nuova rete, siano rimosse con conseguente riqualificazione dell'area interessata. In tal senso, nelle successive fasi progettuali dovranno essere indicati i contenuti e principi del Regolamento anche e soprattutto in riferimento alle aree oggetto di interferenze dirette o indirette con il RIB (Reticolo Idrico di Bonifica).</p> <p>La <i>Provincia di Monza e della Brianza</i> ricorda l'importanza di alcuni fattori, su cui poter strutturare le linee guida (cfr. pag.36 e seg., par. 3.3) in vista della redazione del Rapporto Ambientale: l'attenzione al territorio che deve intendersi non solo riferita alle aree metropolitane ma anche alle realtà non metropolitane, proprio per la necessità di rendere efficienti anche le zone periferiche e di campagna, per creare un vero sistema a rete che supporti tutto il territorio (anche per quanto riguarda il tema e-mobility); l'efficientamento della rete deve iniziare a considerare seriamente un programma di interrimento delle linee, al fine di poter pervenire a una vera tutela del territorio e del paesaggio, anche quale sorta di "compensazione ambientale" rispetto alle opere infrastrutturali necessarie a consentire lo sviluppo delle indispensabili FER.</p> <p>Il <i>Parco regionale Agricolo Sud Milano</i> richiede di integrare le misure mitigative previste nel PdS, con riferimento agli "interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale", individuando opere orientate alla valorizzazione, con incremento della biodiversità, delle aree agricole, attraverso interventi di incremento della naturalità con la creazione di fasce boscate e siepi in corrispondenza dell'orditura del tessuto rurale, ridisegnando una maglia che, attraverso la messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone, sia in grado di mitigare gli impatti determinati dalle infrastrutture elettriche. La salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali rappresentano le principali finalità istitutive del Parco regionale declinate nell'apparato normativo del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco che qualifica le attività agricole quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione dello stesso Parco. Il Parco Agricolo Sud Milano si riserva di esprimere ulteriori osservazioni di merito, nelle successive fasi del procedimento di V.A.S., una volta definito il Rapporto Ambientale.</p> <p>Il <i>Parco regionale delle Groane</i> in relazione al perimetro della Zona Speciale di Conservazione PINETA DI CESATE (IT2050001) e BOSCHI DELLE GROANE (IT2050002), e FONTANA DEL GUERCIO (IT2020008), determina di stabilire: che, ai sensi dell'art. 25 bis della L.R. n. 86/83 s.m.i. e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 s.m.i., per quanto di competenza, non vi sono elementi per poter esprimere un parere di merito circa</p>
--

	<p>la Valutazione di Incidenza del Rapporto Preliminare 2023, non rilevando previsioni o interventi nel territorio del Parco Groane che possano arrecare incidenza negativa sull'integrità della Zona Speciale di Conservazione PINETA DI CESATE (IT2050001), BOSCHI DELLE GROANE (IT2050002) e FONTANA DEL GUERCIO (IT2020008); che, nel caso in cui il Rapporto Preliminare 2023 preveda interventi in contrasto con il Piano Territoriale del Parco, occorre attivare la procedura prevista dell'art. 18 comma 5 ter della L.R. 86/83.</p>
<p>Ente ARPA Campania MiTE-2022-0069462 del 03/06/2022</p>	<p>L'Ente evidenzia la necessità di chiarire come il PdS 2023 si relazioni con lo strumento relativo alle annualità precedenti (2021), la cui procedura è ancora in itinere e pertanto i contenuti non risultano individuati in maniera definitiva e come si procederà all'analisi del fabbisogno e all'individuazione delle conseguenti azioni da intraprendere nel PdS 2023.</p> <p>L'Ente ritiene che le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale debbano essere conformi a quanto elencato nell'allegato VI del Decreto e tali da garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione all'attuale fabbisogno ancora non espressamente indicato, la chiara indicazione delle azioni specifiche da mettere in atto, con riferimento alle tipologie di intervento ed alle relative localizzazioni; • l'efficace rappresentazione dello stato attuale dell'ambiente considerando nel R.A. tutte le componenti ambientali e territoriali ritenute pertinenti alla tipologia, alla localizzazione e alla dimensione degli interventi proposti. A tale proposito, si consiglia di evidenziare "criticità e peculiarità" relative alle diverse componenti (acqua, aria, agenti fisici, rifiuti, rischi naturali, etc.); • la valutazione degli effetti delle singole azioni sulle tematiche individuate (la valutazione potrà essere di tipo qualitativo e/o quantitativo a seconda della disponibilità dei dati ufficiali rilevati per ogni matrice ambientale e territoriale interessata). Si segnala l'opportunità di valutare anche gli effetti connessi all'attuazione delle Azioni Gestionali che sebbene immateriali possono determinare specifici impatti sulle diverse componenti ambientali/territoriali. Grande attenzione va posta nella trattazione della delicata questione della "sommatoria degli effetti" in cui vanno compresi non solo gli impatti legati all'attuazione del PdS 2023 sul territorio, ma anche quelli che scaturiscono dai precedenti Piani di Sviluppo; • la predisposizione di un apposito capitolo (relazione o studio d'incidenza), redatto da idonei professionisti, secondo le indicazioni riportate nell'allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019), finalizzato ad analizzare e valutare gli effetti, diretti ed indiretti, che l'attuazione del Piano potrà potenzialmente indurre sui siti della rete Natura 2000 e sul relativo sistema ecologico ad esso funzionalmente connesso. Si segnala inoltre l'opportunità, a seguito della localizzazione degli interventi, di fornire indicazioni riguardo alle Valutazioni di Incidenza che dovessero rendersi necessarie in attuazione delle singole azioni previste, nel momento in cui saranno definite le aree di intervento; • in riferimento al monitoraggio, ad integrazione di quanto proposto nel RP, una selezione di indicatori che, in coerenza con la scelta delle componenti ambientali/territoriali considerate in fase di analisi e valutazione degli effetti, siano idonei a: verificare l'attuazione e l'efficacia dei nuovi interventi e di quelli riferiti ai precedenti Piani; descrivere qualitativamente/quantitativamente gli effetti delle azioni del Piano sui sistemi ambientali e territoriali interessati e di monitorare la sommatoria degli effetti a livello di area vasta/regionale/nazionale: fornire orientamenti per il successivo PdS. Per la scelta degli indicatori ambientali si suggerisce di fare riferimento alla "Banca dati indicatori Annuario ISPRA"; • l'elaborazione della sintesi non tecnica, che illustri il modo con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni sul Piano e sul RA e le misure adottate in merito al monitoraggio.
<p>Ente Provincia Autonoma di Trento Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Settore qualità ambientale MiTE-2022-0069586 del 03/06/2022</p>	<p>L'Ente rileva che allo stato attuale non sono ancora state individuate nel dettaglio le azioni operative che saranno proposte nel PdS 2023: questa prima fase di studio vede infatti individuate e analizzate le macroaree interessate dalle principali dorsali da sud verso nord (macroarea Tirrenica, Adriatica, Sicilia, Sardegna) e propone gli argomenti che saranno sviluppati nel Rapporto ambientale attraverso la descrizione delle metodologie di analisi e valutazione, senza entrare nel merito della localizzazione degli interventi.</p>

	<p>Posto che le aree interessate dalla programmazione non ricomprendono il territorio trentino, non si esprimono particolari osservazioni ma si rinvia alle successive fasi di consultazione per eventuali contributi, in particolar modo qualora fossero individuati interventi operativi interessanti la Provincia di Trento o con effetti ambientali sul relativo territorio.</p> <p>L'Ente coglie tuttavia l'occasione per richiedere di prevedere e valutare nel Rapporto ambientale, qualora venissero individuate nuove realizzazioni sul territorio trentino, la possibilità di posa o predisposizione di nuove linee in cavo interrato contestualmente ad altre infrastrutture, quali ad esempio collettori fognari o altre opere, allo scopo di ottimizzare i costi, ridurre gli impatti dei cantieri e incentivarne la realizzazione. Si auspica peraltro che Terna Spa possa tenere in considerazione tale indicazione anche in relazione alle nuove opere già previste dai Piani di Sviluppo precedenti.</p>
<p>Ente Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia MiTE-2022-0070222 del 06/06/2022</p>	<p>L'Ente limitatamente al tematismo Paesaggio e Patrimonio culturale, segnala, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimenti UNESCO: dal 2021, le antiche faggete presenti nel parco nazionale dell'Aspromonte fanno parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d'Europa; dal 2021, il Parco Nazionale dell'Aspromonte è iscritto nella rete mondiale dei Geoparchi UNESCO; dal 2018 la tradizionale "arte dei muri a secco" della Costa Viola, è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dell'UNESCO; dal 2013 la Varia di Palmi è Bene Immateriale dell'UNESCO - Feste delle grandi macchine a spalla. <p>Inoltre, il Greco di Calabria è menzionato nelle lingue a rischio di estinzione sul Red Book dell'UNESCO, mentre la Cattolica di Stilo con i Complessi Basiliani Bizantini, ovvero il Monastero di San Giovanni Theristis a Bivongi (RC), unico nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, sono candidati dal 2006 al Riconoscimento UNESCO del Patrimonio Artistico Mondiale dell'Umanità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si segnala anche l'importante presenza di parchi (Aspromonte e Serre), aree naturali protette, siti e parchi archeologici (tra questi siti rientrano aree archeologiche di grande rilevanza quali quelle presenti nei comuni di Locri, Monasterace, Palmi, Rosarno, Vibo Valentia, Mileto, ecc., siti archeologici subacquei, fortificazioni (in alcuni casi purtroppo ridotte allo stato di rudere, testimonianza di un sistema di difesa e controllo della costa avviato in epoca Normanna e mantenuto e ampliato sotto il regno di Federico II e durante le dominazioni angioina e aragonese), archeologia industriale, ovvero, mulini, frantoi, palmenti, ferriere, filande, fornaci. A queste testimonianze si aggiungono, i caselli e le ferrovie Calabro Lucane dismesse. • Notevole risulta essere il patrimonio architettonico civile e religioso, i centri storici e i borghi di particolare pregio, tra cui anche i borghi abbandonati, diffusi su tutto il territorio. L'offerta culturale si completa con le strutture museali, presenti su tutto il territorio reggino e vibonese e in gran parte di proprietà comunale. La struttura museale più importante per livello di fruizione e qualità è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Si segnala, altresì, che questo ricco patrimonio culturale, risulta dettagliatamente censito all'interno del Quadro Conoscitivo Tomo I del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016.
<p>Ente Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli MiTE-2022-0070281 del 06/06/2022</p>	<p>L'Ente considerata l'attuale indeterminatezza della puntuale localizzazione e della consistenza dell'intervento esprime le seguenti osservazioni di carattere generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla tutela paesaggistica, rimanda agli elaborati del Piano paesaggistico regionale (d'ora in avanti Ppr). Si evidenzia che nello sviluppo progettuale dell'intervento 13-P potenziamento della rete 132 kW tra Novara e Biella, sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati – come individuati nella Tavola P3 del Ppr nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4; • con riferimento alla tutela monumentale ed ai beni culturali architettonici per un quadro informativo più completo degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004 tramite dichiarazione espressa di interesse si invita alla consultazione del data-base disponibile sul sito web di questo Istituto all'indirizzo: https://www.sabapal.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli pur rammentando che, per effetto del combinato degli artt. 10-12 del suddetto decreto, sono beni culturali anche le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,

	<p>nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non ne sia stata effettuata la verifica di interesse culturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla tutela archeologica, si rappresenta che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento ai siti e alle aree di interesse archeologico già note, per la cui corretta individuazione si può far riferimento alla banca dati, in costante aggiornamento, consultabile al seguente indirizzo: https://www.raptor.beniculturali.it/mappa. Si raccomanda, inoltre, il puntuale rispetto dei disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano MiTE-2022-0070356 del 06/06/2022	L'Ente comunica che, vista la documentazione allegata, non risultano esserci particolari suggerimenti ed osservazioni in merito.
Ente ARPA Toscana MiTE-2022-0070363 del 06/06/2022	<p>L'Ente ritiene che il RPA abbia una struttura decisamente semplificata rispetto a quanto proposto negli anni precedenti e che l'allontanamento del RPA e conseguentemente del RA dalla descrizione degli interventi previsti nel PdS di riferimento, per lasciare la valutazione di questi a fasi successive, determini la perdita di una visione complessiva del Piano stesso che consideri - tenendo conto del bilanciamento rispetto ai possibili effetti ambientali - alternative di progetto per il raggiungimento degli obiettivi fissati. L'Ente ritiene che il RA sia invece lo strumento appropriato per definire le alternative di Piano a livelli di ampi corridoi infrastrutturali, che diversamente nelle fasi successive vengono cristallizzate in ambiti territoriali limitati (aree di studio) all'interno delle quali le alternative sono oggettivamente minori.</p> <p>Un elemento di rilievo che emerge dai dati relativi all'andamento negli anni dei valori medi degli indicatori riportati nel presente RPA è la particolare criticità dei Piani di sviluppo in relazione alla esposizione al campo magnetico: i valori degli indicatori connessi con l'esposizione al campo magnetico risultano inferiori agli altri, con un valore medio 2004-2017 inferiore o appena superiore al valore obiettivo 0,7, quando tutti gli altri indicatori hanno valore medio prossimo a 1 e mai inferiore a 0,9. A fronte di tale particolare criticità, il commento presente nel RPA si limita a constatarne l'origine (infrastrutture, per lo più esistenti, più vicine alle aree urbane e oggetto di interventi di funzionalizzazione) senza utilizzare i dati storici acquisiti per considerazioni e valutazioni progettuali da inserire nei nuovi Piani. Si ritiene invece opportuna una riflessione su tali risultanze, a maggior ragione se si considera che Terna ribadisce nel RPA la scelta prioritaria degli interventi di funzionalizzazione su infrastrutture esistenti (rispetto ai nuovi interventi), perché ritenuti economicamente più vantaggiosi, escludendo tuttavia tali interventi dalla valutazione strategica, con la conseguenza di evitarne una valutazione comparata tra fattori economici, di tutela ambientale e della qualità di vita dei cittadini.</p> <p>Peraltro, come più volte osservato, le azioni di funzionalizzazione sulle porzioni di rete esistenti possono determinare un impatto ambientale significativo in termini di aumento dei livelli di esposizione della popolazione all'induzione magnetica a 50 Hz. Nei casi, ad esempio, di integrazione nella Rete delle linee ex-RFI, o di allacciamento di una nuova produzione di energia su linee esistenti, si determina inevitabilmente un aumento dei livelli di esposizione all'induzione magnetica a 50 Hz. Tale aumento, seppur compatibile con il rispetto del valore di attenzione di 10 μT, risulta non compatibile con l'obiettivo di riduzione progressiva dell'esposizione della popolazione che si pone la normativa di settore (Legge 36/2001). Inoltre, si ritiene che, oltre a svolgere le necessarie valutazioni previsionali, sia necessario che il gestore preveda nella fase di coinvolgimento degli stakeholder un esame a posteriori dei casi critici in cui i controlli delle ARPA abbiano evidenziato un superamento dell'obiettivo di qualità di 3 μT, nell'ottica di perseguire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione, come previsto dalla Legge 36/2001. Riguardo alle considerazioni sopra riportate l'Ente richiama i pareri nn. 2 e 3 dell'11/12/2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, relativi ai Rapporti Preliminari dei Piani di Sviluppo di TERNA del 2019 e del 2020* che fanno proprie le osservazioni formulate dalle ARPA e dalle Regioni in merito agli interventi sulle linee esistenti che possono determinare l'aumento dei livelli di</p>

	<p>esposizione all'induzione magnetica a 50 Hz della popolazione in prossimità di tali linee e dei relativi effetti sulla salute, quest'ultimo aspetto non di competenza di ARPAT.</p> <p>La mancanza di documentazione che definisca gli indicatori che si intendono utilizzare per la valutazione dell'impatto delle azioni previste dal Piano non permette di verificare se siano state accolte o meno le osservazioni che ARPAT ha ripetutamente proposto in questi anni per il loro adeguamento al fine di una corretta stima dell'esposizione al campo magnetico prodotto dalle azioni di Piano.</p> <p>Infine, l'ampio spazio dato alla definizione di "area di studio" appare inutile, non essendovi chiarite le modalità di scelta dei criteri adottati per definirle.</p> <p>L'estrema sinteticità del RPA relativo al Piano di Sviluppo 2023 presenta inoltre una forte discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, poiché differisce da queste per la minore completezza e il minor dettaglio degli elaborati, in direzione opposta rispetto a quanto sempre richiesto dall'Agenzia. Nel complesso, il presente RPA fa prevedere un RA di insufficiente attenzione alla esposizione al campo magnetico, mentre il consumo di suolo, l'interferenza con le aree tutelate e le emergenze paesaggistiche e culturali appaiono tenute in maggior considerazione. Per quanto sopra, l'Ente ritiene che i contenuti del Rapporto ambientale prospettati nel presente Rapporto preliminare ambientale non siano adeguati a descrivere l'impatto elettromagnetico delle azioni previste dal Piano di sviluppo 2023.</p> <p>L'Ente propone - nuovamente - le seguenti osservazioni, che ritiene necessario vengano recepite nel Rapporto Ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esplicitare se le azioni gestionali e/o di funzionalizzazione possano implicare un aumento del carico di corrente sulle linee elettriche, temporaneo o permanente; nel caso questa condizione sia verificata, gli effetti ambientali delle azioni gestionali e/o degli interventi di funzionalizzazione non possono essere ritenuti nulli e vanno valutati; • valutare l'aumento di esposizione della popolazione dovuto al maggior carico di corrente su linee elettriche esistenti legato a scelte di riassetto della RTN, con particolare riferimento all'integrazione della rete ex-RFI; • valutare per ciascuna azione di piano la variazione dell'induzione magnetica da questa prodotta, che deve essere elemento rilevante nella scelta tra le possibili azioni; • giustificare i criteri di scelta e di definizione dell'ampiezza adottata per l'area di studio, risolvendo l'incongruenza tra dimensioni dell'area di studio (60 m nella relazione) e DPA massima adottata per l'indicatore Ist20 (84 m in Allegato V al RPA 2021) per indagine; • chiarire la definizione dell'indicatore Ist20 e la sua adeguatezza nel rappresentare l'impatto elettromagnetico delle azioni (l'area al numeratore non è ben definita e si riferisce alla sola area edificata e non all'insieme delle aree sensibili di cui al D.P.C.M. 8/7/2003); • esplicitare i dati e il modello di calcolo utilizzato per la determinazione dell'ampiezza massima di 84 m utilizzata quale area d'indagine nel RA, mostrando che tale ampiezza rappresenta la massima possibile per un elettrodotto a 380 kV; • tener conto delle criticità ambientali esistenti (cioè di attuale esposizione della popolazione all'induzione magnetica superiore a 3 μT) segnalate dalle amministrazioni competenti e da ARPAT, orientando le azioni del PdS anche alla loro soluzione, riportando tale analisi nel RA - il valore di 3 μT è infatti inteso dalla Legge 36/2001 quale limite superiore a cui tendere per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete - e valutando i possibili interventi puntuali (compattamento dei conduttori, inserimento di tralicci in campate molto lunghe per innalzare i conduttori, interventi sperimentali quali schermatura passiva dei recettori più esposti ecc.). <p>L'Ente chiede inoltre al MiTE di avere contezza degli esiti del «Tavolo tecnico tenutosi il 12 novembre 2021 tra Terna, il MiTE e il MiC» a cui Terna fa riferimento nel RPA, per chiarire la posizione dello stesso MiTE in merito alla valutazione degli effetti ambientali di tali tipologie di interventi. Gli esiti di tale Tavolo tecnico si ritiene debbano essere resi trasparentemente disponibili a tutte le articolazioni del Sistema nazionale SNPA.</p> <p>Inoltre, in relazione alla impostazione generale ed al contenuto complessivo del Rapporto Ambientale, l'Ente ritiene necessario che:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • gli indicatori relativi all'esposizione della popolazione all'induzione magnetica siano applicati anche alla rete esistente per seguirne l'evoluzione nel tempo: nel caso di nuove realizzazioni con riferimento alla Portata in Corrente in Servizio Normale (PCSN) della linea elettrica, nel caso di impianti esistenti con riferimento alla serie storica delle correnti su base annuale; • nella valutazione degli interventi proposti, trattandosi generalmente di interventi su asset esistenti, assume rilevanza la valutazione più volte richiesta delle ricadute che interventi puntuali possano determinare anche sulle parti di rete non modificate in termini di valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica. <p><i>*Per completezza, si riporta di seguito quanto evidenziato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, del MATTM, con parere n. 2 del 11/12/2020 in merito al PdS della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2019:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>secondo i principi della VAS il processo di pianificazione della RTN deve in tutte le sue fasi tenere in considerazione gli aspetti ambientali; quindi, qualsiasi scelta riguardante lo sviluppo e la localizzazione della RTN che possa determinare effetti sull'ambiente deve essere oggetto di valutazione ambientale e presentare ragionevoli alternative;</i> • <i>le alternative di piano possono riguardare la strategia del piano e le possibili diverse configurazioni dello stesso (allocazione delle risorse finanziarie, tipologia e/o localizzazione delle azioni, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, ecc.); per ognuna inoltre dovranno essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare e individuare così quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi di piano stesso;</i> • <i>utilità di introdurre anche valutazioni in termini di variazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica prevista a seguito dell'attuazione degli interventi del piano utilizzando descrizioni in forma di istogramma di distribuzione per intervalli di esposizione della popolazione,</i> • <i>al fine di capire se l'attuazione delle azioni previste dal PdS comportino un miglioramento/peggioramento dell'esposizione della popolazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti vigenti; in particolare, per gli interventi che comportino un maggiore sfruttamento della capacità delle linee esistenti e quindi un incremento della corrente, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile incremento dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica;</i> • <i>importanza di adottare misure strategiche volte al contenimento dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come l'utilizzo di circuiti compensativi, di materiale</i> • <i>schermante o di azioni quali l'interramento dei cavi, innalzamento delle linee elettriche esistenti; infatti, la Legge Quadro 36/2001 nell'ambito della tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, promuove l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici e magnetici;</i> • <i>l'indicatore Ist20 non è rappresentativo dell'effettiva ricaduta sulla popolazione delle variazioni dell'esposizione ai CEM, in termini di numerosità della popolazione interessata; infatti, tra gli</i> • <i>indicatori proposti nel RPA, non è previsto un criterio per valutare la numerosità dei recettori sensibili di tipo residenziale/ricreativo (scuole, parchi gioco, abitazioni) presenti nelle aree urbanizzate; è opportuno, pertanto, prevedere un indicatore che possa rappresentare in maniera significativa anche questo aspetto e che sia aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità della popolazione interessata/esposta;</i> • <i>devono essere meglio specificati gli indicatori Ist20 ed Ist21.</i>
Ente Libero Consorzio Comunale di Siracusa MiTE-2022-0070734 del 07/06/2022	<p>L'Ente dà indicazione di inserire nel Rapporto Ambientale, se non già previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esiti dei monitoraggi svolti e di nuovi monitoraggi degli impianti della rete elettrica su avifauna e chiroterofauna, individuando le famiglie/specie maggiormente colpite; • Alla luce degli esiti dei monitoraggi, valutare i futuri potenziali impatti e prevedere le relative misure preventive per impatti futuri, inclusa l'esclusione di infrastrutture fuori terra nelle aree maggiormente a rischio, individuate sia attraverso report e dati

	<p>cartografici da bibliografia (es. rete ecologica regionale, carta delle rotte migratorie) che con nuovi studi naturalistici specifici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutare gli impatti delle opere del PdS anche su suolo e sottosuolo (anche dal p.v. ecologico) e regime idrico, in riferimento a trasporti, scavi e movimento terre; • Prevedere le generali misure di prevenzione e mitigazione degli stessi e l'adempimento alle pertinenti norme; • Proporre opportuni indicatori per il monitoraggio nel tempo degli impatti di cui sopra.
<p>Ente Parco Nazionale del Pollino MiTE-2022- 0071088 del 07/06/2022</p>	<p>L'Ente suggerisce di inserire nel Rapporto Ambientale tra gli strumenti di governo del territorio potenzialmente interessato e di settore nell'ambito delle Politiche, Piano e Programmi da considerare nell'analisi di coerenza esterna, i pareri motivati di Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione di incidenza Ambientale del Piano del Parco Nazionale del Pollino ai sensi del D. Lgs. 152/2006 rimessi dalla Regione Calabria e della Regione Basilicata, in qualità di Autorità Competenti, rispettivamente con Determinazione: 1. Regione Calabria – Decreto Dirigenziale N°. 12105 del 29/11/2021 2. Regione Basilicata - Determinazione Dirigenziale n. 23BD.2021/D.00220 del 22/12/2021 nonché l'eventuale successiva versione di Piano approvata attualmente in corso di revisione.</p> <p>Nell'ambito degli obiettivi del PdS sarebbe opportuno esplicitare con maggior chiarezza come il Piano assicuri la strategicità dello sviluppo delle infrastrutture di rete favorendo scelte di organiche e razionali e chiarendo: come e quanto la scelta degli interventi venga operata rispetto ad un'analisi dei fabbisogni energetici ponderata su scala nazionale e regionale; quanto la previsione degli stessi sia inclusa e coerente con gli strumenti di pianificazione e regionale e provinciale, se esistenti, piuttosto che privilegiare scelte di piano che derivino semplicemente dalla somma delle richieste delle singole istanze di intervento sulla rete elettrica.</p> <p>Nell'ambito della caratterizzazione ambientale e dell'analisi effetti ambientali ai sensi dell'art. 13 co.4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare alle lettere d), f) ed i) dell'allegato VI sarebbe opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'inserimento nell'ambito delle componenti ambientali di pregio dei Siti Unesco che interessano il territorio del PNP: faggete vetuste di Cozzo Ferriero e Pollinello, patrimonio mondiale Unesco (core e buffer area) della rete europea transnazionale "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe" e del Pollino UNESCO Global Geopark; • individuare uno specifico indicatore che, nell'ambito del patrimonio naturale includa la componente ornitica, in particolare la distribuzione a scala adeguata di specie target più suscettibili a rischio di elettrocuzione e collisione, elencate nell'Allegato I della direttiva Uccelli e incluse le particolari categorie di minaccia della lista rossa Nazionale IUCN, e dunque maggiormente esposte ad eventuali impatti derivanti da nuovi interventi, questo sia in riferimento all'analisi ex ante (quali indicatori di contesto), sia ex post ai fini dell'inclusione nel set di indicatori alla determinazione del piano di monitoraggio di sorveglianza. Si ritiene che questa componente sia da includere nel monitoraggio delle componenti ambientali, come parte integrante delle scelte del processo di pianificazione, non come semplice misura di misura di mitigazione; • inserimento soprattutto in contesti paesaggistici e naturalistici di pregio quali Parchi e riserve, siti della rete natura 2000, di elementi di analisi relativi alla presenza di ulteriori impianti esistenti (sia bassa che alta e media tensione e tipologie costruttive degli impianti) e se non esistenti comunque previsti dai precedenti strumenti di programmazione ai fini del calcolo degli effetti secondari, cumulativi, sinergici (lettera f allegato VI): se da un lato infatti può risultare coerente la scelta di preferenziale di utilizzo corridoi infrastrutturali già esistenti, dall'altro ciò può indurre fattori di pressione ulteriori, particolarmente critici in contesti paesaggistici ed ambientali di pregio; • inserire elementi di valutazione degli impatti di tipo visuale e percettivo, quali punti di belvedere e rete sentieristica esistente; • quantificazione del territorio occupato dagli interventi eventualmente interessato dalla presenza di elementi del patrimonio ambientale di pregio quali Parchi, Riserve, Siti Natura 2000 e Siti Unesco. <p>Dar conto di come si è tenuto conto dei fattori indicati al punto precedente nell'ambito dell'opportuna analisi delle scelte alternative.</p>

<p>Ente Ministero della Cultura Province di Alessandria Asti e Cuneo MiTE-2022 0003461 in data 06/06/2022</p>	<p>L'Ente in riferimento ai driver di sviluppo e alle linee guida individuate per il Piano del 2023 evidenzia la mancanza di ogni riferimento specifico alla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed archeologici, pur esplicitati tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale dei piani precedenti e ne richiede pertanto una puntuale integrazione nella stesura del Rapporto Ambientale.</p> <p>In riferimento alle linee di azione, pur considerato il carattere generico delle stesse e come nessuna delle relative quattro macroaree (tirrenica, adriatica, Sicilia e Sardegna) individuate e analizzate nel Piano di Sviluppo 2023 interessi il territorio di competenza dell'Ente, si richiamano le seguenti osservazioni di carattere generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla tutela paesaggistica, si rammenta che in Piemonte il Piano Paesaggistico Regionale - copianificato con il Ministero scrivente - è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e che per la relativa attuazione è stato emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n. 56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; pertanto per le azioni eventualmente previste sul territorio sarà da considerare e verificare la coerenza in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati – come individuati nella Tavola P3 del Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti Ppr) – nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4; • con riferimento alla tutela monumentale ed ai beni culturali architettonici – per un quadro informativo più completo degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 tramite dichiarazione espressa di interesse – l'Ente invita alla consultazione del data-base disponibile sul sito web di questo Istituto all'indirizzo: https://www.sabap-al.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli pur rammentando che, per effetto del combinato degli artt. 10-12 del suddetto decreto, sono beni culturali anche le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non ne sia stata effettuata la verifica di interesse culturale; • con riferimento alla tutela archeologica, per la corretta individuazione dei siti e delle aree di interesse archeologico presenti sul territorio, si invita a far riferimento alla banca dati, in costante aggiornamento da parte di questo Ufficio, consultabile al seguente indirizzo: https://www.raptor.beniculturali.it/mappa. Si raccomanda, inoltre, il puntuale rispetto dei disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico, ricordando che i soggetti titolati, in via esclusiva, a redigere la relazione archeologica acclusa al progetto di fattibilità e ad effettuare la verifica preventiva di cui sopra sono professionisti archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione o di dottorato di ricerca in archeologia, ovvero i dipartimenti archeologici delle Università.
<p>Ente ARPA Lombardia MiTE-2022-0069458 in data 03/06/2022</p>	<p>L'Ente evidenzia che sia gli Interventi di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali che di funzionalizzazione, in quanto assoggettati al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, debbano essere valutati nel Rapporto ambientale per l'analisi degli effetti ambientali e si rimanda alle norme di attuazione per la redazione dello studio di compatibilità degli interventi con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni di dissesto presenti.</p> <p>Per le analisi del pericolo idrogeologico lungo i tracciati delle nuove linee in progetto, si segnala la possibilità di utilizzare anche le banche dati relative all'interferometria radar da satellite disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia, utili per individuare eventuali movimenti gravitativi di versante o aree in subsidenza nelle aree di fondovalle.</p> <p>Nel Rapporto preliminare ambientale a pagina 98 viene evidenziato che sarà effettuata un'opportuna gestione della movimentazione delle terre da scavo, secondo quanto previsto</p>

<p>dalla normativa, favorendo il riutilizzo in sito per il rinterro degli scavi nei casi in cui siano esclusi fenomeni di contaminazione.</p> <p>L'Ente ritiene opportuno richiamare espressamente in questo documento i riferimenti normativi nazionali sia in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017) che di siti contaminati (D.lgs. 152/06). Si ricorda inoltre che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha emanato degli indirizzi operativi in merito all'applicazione della disciplina sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo (LG SNPA 22/2019) che forniscono, tra l'altro, delle indicazioni alle Agenzie del Sistema circa i criteri per la programmazione delle ispezioni, per effettuare i controlli e per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate alla valutazione preliminare del piano di utilizzo. Infine, con riferimento alla tematica dei siti contaminati, si evidenzia che in Regione Lombardia con l'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 sono state trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune.</p> <p>Una parte delle azioni riportate nel Piano di Sviluppo Reti prevede la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali in porzioni di territorio situate nella provincia di Sondrio, in alcuni casi in situazioni caratterizzate da bassa antropizzazione. Si evidenzia che alcune aree di questa provincia, come emerso da documenti e da studi agli atti dell'Agenzia, sono interessate dalla presenza di contaminanti in concentrazioni superiori ai valori di riferimento stabiliti dalla norma, conseguenti a fenomeni naturali (quali ad esempio, l'arsenico per l'area della Valtellina). Si rileva pertanto che è necessario tenere conto anche di questo aspetto, in particolare nell'ambito della gestione delle terre e rocce da scavo, effettuando delle verifiche sito specifiche nelle aree interessate dagli interventi.</p> <p>Il Rapporto preliminare afferma che: “nel Nord del Paese, gli interventi previsti sono volti a potenziare l'integrazione della produzione idroelettrica” a tal proposito si evidenzia che la rete idrica lombarda è già ampiamente sfruttata e che per ogni nuovo intervento si rende necessaria un'attenta analisi degli effetti sullo stato quali – quantitativo della matrice acque superficiali con l'obiettivo di proteggere la funzionalità degli ecosistemi connessi.</p> <p>Una particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere posta all'eventuale impatto acustico delle stazioni elettriche e quindi agli interventi del PdS che prevedono la realizzazione di nuove stazioni. Per essi si ritiene opportuno un ulteriore approfondimento nelle successive fasi progettuali, con la redazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, prevista dalla normativa, che stimi l'impatto, in termini di rumore, attribuibile alla nuova stazione elettrica e individui gli opportuni interventi di mitigazione che eventualmente si rendessero necessari per limitare il disturbo alla popolazione. Si sottolinea perciò, la necessità di porre attenzione alla coerenza delle azioni previste dal PdS con la classificazione acustica comunale dei territori interessati dagli interventi. Da ultimo, si evidenzia l'importanza che nelle successive fasi progettuali sia approfondita la valutazione dell'impatto acustico per la fase di cantiere, sia per gli interventi di nuova realizzazione sia per quelli di demolizione previsti per il territorio lombardo, e l'individuazione degli opportuni sistemi di mitigazione che eventualmente si rendessero necessari.</p> <p>Il Rapporto ambientale dovrà fornire indicazioni per la progettazione delle linee aeree in modo da ridurre i rischi di elettrocuzione e/o collisione e incentivare criteri per l'interramento di tratti di elettrodotti soprattutto in aeree particolarmente rischiose per l'avifauna (in prossimità di garzaie, aree naturali protette, zone di passo). Per gli interventi di messa in sicurezza dei cavi aerei, si suggerisce di seguire le indicazioni del documento: “Linee Guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna” – maggio 2008, a cura di Andrea Pirovano e Roberto Cocchi – ISPRA. Per gli interventi di mitigazione a verde a supporto della progettazione, si suggerisce di seguire le indicazioni del documento: “Interventi di rivegetazione e Ingegneria Naturalistica nel settore delle infrastrutture di trasporto elettrico” – marzo 2012, a cura di ISPRA, Manuali e Linee Guida 78.2/2012. È auspicabile, inoltre, valorizzare, nella pianificazione, gli assetti esistenti, rispetto alla realizzazione di nuovi elementi di rete e, nelle nuove realizzazioni infrastrutturali, proporre e condividere localizzazioni sostenibili.</p> <p>Si sottolinea inoltre che qualsiasi “Intervento” (di funzionalizzazione su asset esistenti, di demolizione su asset esistenti e di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali),</p>

	<p>differenti nelle Azioni Operative, potrebbero avere effetti negativi sulle componenti ambientali e sulla componente naturalistica anche “solo” nella fase di operazioni di smantellamento e/o di intervento su opere esistenti. Sarebbe pertanto opportuno che nel Rapporto ambientale sia esposto un quadro ambientale il più possibile veritiero delle zone di intervento e venissero presi in considerazione i potenziali impatti che le operazioni di cantiere potrebbero portare in termini di rumore a disturbo della fauna, di emissioni da traffico, di rifiuto prodotto, di terre e rocce da scavo qualora stoccate in loco per poi essere riutilizzate, ovvero da trasferire in luogo di smaltimento. Sarebbe inoltre opportuno individuare specifici indicatori di monitoraggio che restituiscano lo stato di alterazione delle componenti ambientali e naturalistiche.</p>
OSSERVAZIONI INVIATE OLTRE I TERMINI	
<p>Ente Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino MiTE-2022-0070586 del 07/06/2022</p>	<p>L'Ente considerate le azioni operative previste dal PdS 2023, il cui unico intervento proposto nel territorio di competenza consiste nella razionalizzazione della rete 220 e 132 kV della Provincia di Torino e considerata l'attuale indeterminatezza della puntuale localizzazione e della consistenza dell'intervento esprime le seguenti osservazioni di carattere generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla tutela paesaggistica, si rimanda agli elaborati del Piano paesaggistico regionale (d'ora in avanti Ppr). Si evidenzia che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati – come individuati nella Tavola P3 del Ppr nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento ai beni paesaggistici indicati nella Tavola P2 e alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4, segnalando il data-base disponibile sul sito http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/; • con riferimento alla tutela architettonica, per un quadro informativo più completo degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004 s.m.i. si invita a consultare il data-base disponibile sul sito web di questo Istituto all'indirizzo: http://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/vincoli sezione “banca dati tutela patrimonio architettonico” per conoscere i provvedimenti di tutela espressi. Si rammenta inoltre che sono sottoposti a tutela ope legis per effetto del combinato disposto degli artt. 10-12 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. anche le cose immobili e mobili appartenenti allo stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale; • con riferimento alla tutela archeologica, si rappresenta che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento ai siti di interesse archeologico già noti e al potenziale archeologico delle restanti aree, raccomandando il puntuale rispetto dei disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico.
<p>Ministero dei Beni Culturali - PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI MiTE-2022-0071077 in data 07/06/2022</p>	<p>L'Ente, con riferimento al territorio e alle attività di competenza, ritiene di esprimere le seguenti raccomandazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Precisare, in fase di definizione dello studio di incidenza ambientale, in maniera più dettagliata gli interventi previsti, con particolare riferimento alle azioni di demolizione e nuova realizzazione, in relazione alle zone tutelate a norma del D. Lgs. 42/2004; • Individuare tramite specifici indicatori le interferenze potenzialmente generate dagli interventi sul patrimonio culturale, anche qualora sia ancora conservato nel sottosuolo; • Coinvolgere, tramite interlocuzione diretta, gli istituti periferici del Ministero della Cultura nella fase di definizione del Programma, e prevedere l'applicazione della normativa sull'archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 50/2016.
<p>Ente ARPA Basilicata MiTE-2022-0071078 in data 07/06/2022</p>	<p>L'Ente considera rilevante che tra gli aspetti oggetto della caratterizzazione ambientale e dell'analisi dei potenziali effetti significativi, individuati nel successivo RA, sia contemplata la componente aria da considerarsi anche per l'azione di demolizione. Di conseguenza, suggerisce di inserire la componente ambientale aria anche nella disamina delle Politiche, Piani e Programmi Pertinenti (cfr. paragrafo 5 a pag. 60) e nelle verifiche di coerenza esterna e interna e relative matrici.</p>

	<p>Con riferimento agli effetti ambientali territoriali (cfr. paragrafo 7.2.4 <i>La caratterizzazione ambientale</i> a pag. 89) nella categoria ambientale “sistema insediativo” e tipologia di effetto “Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini” si ritiene utile introdurre anche un indicatore relativo alla tutela della qualità dell’aria.</p> <p>Per quanto concerne la localizzazione degli interventi ricadenti in Basilicata, al fine di meglio definire il perimetro delle macroaree di intervento e di meglio valutare gli impatti sulle matrici ambientali, implementando l’elenco delle aree protette e di pregio naturalistico e ambientale con essi interferenti (es. Parco Regionale del Vulture e siti ZSC/ZPS presenti nell’area del Vulture- Melfese), sarebbe necessario fornire maggiori elementi circa la localizzazione degli stessi. L’Ente fa riferimento, in particolare, ai due nuovi elettrodotti 380 kV tra Campania e Basilicata volti alla raccolta della nuova generazione FER e all’aumento del limite di transito tra Sud e Centro Sud, e all’intervento 558-N Area Sud SE Melfi 380/150 kV e raccordi 150 kV connesso al driver di decarbonizzazione.</p>
<p>Ente ARPA del Friuli-Venezia Giulia MiTE-2022- 0071441 in data 08/06/2022</p>	<p>L’Ente analizzata la documentazione pervenuta concorda sull’impostazione proposta per il successivo Rapporto Ambientale (d’ora in poi RA) e ritiene opportuno formulare alcune osservazioni al fine di contribuire alla definizione del livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare nel successivo RA.</p> <p>Viste le componenti ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del Piano di cui al par. 4.4 del RPA e quanto riportato nel capitolo 6 l’Ente indica di valutare nel redigendo RA la coerenza esterna anche con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COM (2020) 380 final “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030”; • COM (2021) 572 final “Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030”; • COM (2021) 699 final. “Strategia dell’UE per il suolo per il 2030. Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”. <p>Considerato che nel Nord del Paese sono previsti interventi volti a potenziare l’integrazione della produzione idroelettrica e la realizzazione di nuove stazioni 380/220/132 kV appare necessario che nel RA vi sia una chiara esplicitazione dei singoli interventi (nuovi interventi o modifiche/implementazione di interventi programmati nella annualità precedenti) riferiti all’annualità in corso e della loro localizzazione. In tal modo risulterà possibile comprendere quali siano gli aspetti ambientali e le criticità degli areali interferiti, sia direttamente che indirettamente dalle azioni di piano, ed esprimere le considerazioni in merito agli ambiti territoriali di competenza.</p>
<p>Ente ARPA Veneto MiTE-2022-0071702 in data 08/06/2022</p>	<p>L’Ente osserva che a differenza dei precedenti Rapporti, non vengono prese in considerazione le azioni operative di funzionalizzazione di asset esistenti in quanto, si riporta nel RAP (pag. 54), che tali azioni “<i>singolarmente non hanno alcun impatto sulla dimensione strategica e nel loro insieme vanno a creare un volume di informazioni non significativa rispetto al contesto strategico della VAS</i>” e “<i>rappresentano quelle azioni che non comportano un incremento della consistenza della rete, rivolte ad eliminare criticità funzionali e che trovano attuazione nella sostituzione/adequamento di elementi sia in stazioni o sulle linee, oppure tramite l’installazione di componenti, quali reattanze e condensatori, nelle stazioni elettriche esistenti</i>”.</p> <p>L’Ente ritiene di dover tener conto anche delle azioni di funzionalizzazione che possono comportare una ricaduta sull’esposizione della popolazione nell’area di studio. La ricaduta andrebbe valutata sia nel caso di miglioramenti che peggioramenti tramite opportuni indicatori anche alla luce del potenziale contributo del PdS all’obiettivo di sostenibilità III. <i>Promuovere la salute e il benessere dell’Area Persone - III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico relativo alla scelta.</i></p> <p>Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti a livello comunitario e nazionale dello sviluppo sostenibile sono stati presi a riferimento l’Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS). Dall’analisi di coerenza effettuata con i driver del PdS e la scelta della SNSvS si evidenzia una coerenza nell’Area Persone, Pianeta e Prosperità. Nel RAP si evidenzia la coerenza tra le scelte “I. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili” e “III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo” dell’Area Prosperità con il driver sostenibilità; si suggerisce di valutare la coerenza anche con il driver Efficienza di sistema.</p> <p>La coerenza andrà sviluppata nel Rapporto Ambientale associando alle scelte individuate gli specifici obiettivi strategici nazionali per poter dare evidenza agli obiettivi di sostenibilità ambientali, economici e sociali del PdS anche in funzione delle tipologie di</p>

	<p>azioni: ad esempio per l'Area Persone la coerenza del PdS con la scelta "III. Promuovere la salute e il benessere" sarà potenzialmente legata all'obiettivo "III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico". Ciò al fine di poter verificare il contributo del PdS agli obiettivi di sostenibilità individuati (art 18 comma 3-bis D.lgs. 152/06 ss.mm.ii).</p> <p>Si ricorda che la Regione del Veneto ha elaborato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (Deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020).</p> <p>Nella Pianificazione elencata a pag. 61 si suggerisce di considerare anche i Piani Gestione Acque 2021-2027 approvati e di tener conto degli strumenti di pianificazione territoriale locale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP) che delineano gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socioeconomico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.</p> <p>Nel RAP al par. 7.2.7 Indicazioni per il Piano di monitoraggio si riporta che "sarà dato riscontro delle modalità con le quali si è tenuto conto degli esiti ottenuti dal monitoraggio VAS relativo all'attuazione dei PdS precedenti" nel successivo RA del PdS 2023. Si suggerisce di mettere in relazione gli indicatori utilizzati per il monitoraggio con gli obiettivi di sostenibilità individuati tramite la SNSvS in modo da evidenziare il contributo del PdS a tali obiettivi.</p> <p>Nel paragrafo 8.3.4 Gli indicatori ambientali PdS specifici sono riportati gli indicatori ambientali PdS specifici in Tabella 8-8 "Valori medi degli Ist per ciascun PdS". I dati riportati sono relativi al periodo 2004-2017 e per il periodo 2014-2017 sono riportati solo gli indicatori Ist18- Ist20; manca, per tutte le annualità, l'indicatore Ist21. Considerando quanto emerge dalla 8-1 "Tabella di sintesi delle azioni pianificate nei PdS al 31/12/2019", ossia che molti degli interventi programmati nelle varie annualità non sono conclusi e che nel 2016 e 2017 gli interventi sono ancora in fase di pianificazione, sarebbe opportuno mettere in relazione gli indicatori ambientali specifici con lo stato di avanzamento degli interventi (in particolare con gli interventi realizzati) in modo da contestualizzare al meglio gli esiti del monitoraggio dei PdS.</p>
<p>Ente Provincia di Teramo MiTE-2022-0071725 in data 08/06/2022</p>	<p>L'Ente esprime le seguenti valutazioni sul Rapporto Preliminare Ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenere prioritario il giusto equilibrio tra le azioni di demolizione e quelle di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali così da non occupare ingiustificatamente ulteriori territori al momento non interessati da interventi antropici ma, anzi, recuperando quelle aree e/o ambiti non più necessari alla funzionalità del sistema; • raccomandare l'utilizzo delle tipologie di mitigazione/contenimento degli effetti e degli impatti del Piano sull'ambiente, ricorrendo all'elenco di tipologie riportato che appare essere esaustivo; • risulta necessario ricorrere all'utilizzo sistematico delle misure di mitigazione che Terna adotta, elencate nel Rapporto Preliminare Ambientale, soprattutto quelle riguardanti la localizzazione delle opere, per quanto possibile, in ambiti non sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e non in aree protette, o la limitazione delle interferenze con le attività agricole, o la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale nelle aree di cantiere così da minimizzare gli impatti sul territorio; • prescrivere l'utilizzo di ogni opportuna attenzione nella localizzazione dei singoli interventi evitando, per quanto possibile di interferire con gli ambiti paesaggisticamente ed ambientalmente di maggior valore. Qualora l'interferenza con le aree a maggior valore e pregio ambientale indicate dallo strumento di pianificazione provinciale non fosse evitabile, va fatto ricorso alle prescrizioni ambientali dettate dalla normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. Le citate aree di valore e pregio sono quelle denominate "aree ed oggetti di interesse bio-ecologico" (art. 5), "aree a rischio geologico ed idrogeologico" (art. 6), "ambiti di controllo idrogeologico" (art. 7), "aree di interesse paesaggistico ed ambientale" (art. 9), "manufatti e siti di interesse archeologico, storico e culturale" (art. 10), "emergenze percettive" (art. 11), "piani e progetti d'area a matrice ambientale e paesistica" (art. 13), "corridoi biologici e paesaggistici degli ambienti fluviali" (art. 14), "varchi e discontinuità del sistema insediativo" (art. 22), "terreni agricoli periurbani" (art. 23) e "aree agricole di rilevante interesse economico" (art. 24).

<p>Ente ARPA Calabria MiTE-2022- 0072044 in data 09/06/2022</p>	<p>In considerazione dell'attuale stato di definizione del Piano, si suggerisce di tener conto delle seguenti indicazioni per l'elaborazione del Rapporto Ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contesto ambientale di riferimento dovrebbe descrivere, in sintesi, le problematiche ambientali ritenute di interesse primario, utilizzando indicatori ambientali di contesto ritenuti significativi perché legati agli effetti indotti dall'attuazione del Piano o perché connessi ai punti di forza e alle criticità ambientali esistenti; • occorre verificare eventuali sinergie o conflitti del Piano con le politiche, le normative e gli strumenti di pianificazione e programmazione (sovraordinati e di pari livello) elaborati da istituzioni ed enti diversi per il medesimo ambito territoriale (analisi di coerenza esterna); • bisogna procedere all'analisi di coerenza tra gli obiettivi specifici del Piano e le azioni proposte per conseguirli (analisi di coerenza interna). • gli impatti del Piano dovrebbero essere descritti e stimati qualitativamente e quantitativamente, utilizzando criteri correlati a: caratteristiche del Piano; caratteristiche delle aree interessate dalle azioni del Piano; caratteristiche dei possibili impatti ambientali del Piano; carattere cumulativo (sinergico e/o antagonistico); rischi per la salute umane e l'ambiente; estensione ed entità nello spazio; • dovrebbero essere individuate "le ragioni alternative" da adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano. Tali alternative possono essere strategiche, attuative, di localizzazione, tecnologiche, ecc. e devono avere tutte lo stesso orizzonte temporale; l'assenza di alternative (oltre a quella zero e quella di Piano) dovrebbe essere adeguatamente motivata; • il monitoraggio dovrebbe consentire di seguire l'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto) e l'attuazione delle azioni del Piano (monitoraggio del Piano) mediante l'utilizzo di indicatori di contesto, indicatori di processo e indicatori di Piano; • dovrebbero essere descritti i meccanismi di riorientamento del Piano, la periodicità con cui verrà prodotto il Piano di monitoraggio e le modalità per la comunicazione e la partecipazione a supporto della valutazione degli esiti del monitoraggio.
<p>Ente Provincia di Terni MiTE-2022-0072052 in data 09/06/2022</p>	<p>L'Ente a supporto della successiva fase progettuale rimanda alla consultazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e delle schede normative delle Unità di Paesaggio interessate dalle opere. Fa inoltre presente che eventuali nuovi tracciati su cavo aereo devono essere studiati in modo da non creare interferenze con gli elementi caratterizzanti le Unità di Paesaggio e che ad un'eventuale dismissione di tracciati esistenti deve seguire lo smantellamento del tracciato che va in disuso.</p>
<p>Ente Regione Toscana - Giunta Regionale MiTE-2022- 0072293 in data 09/06/2022</p>	<p>L'Ente premette che l'attuale fase preliminare di VAS del PdS 2023 si sovrappone al procedimento valutativo in corso sul PdS 2021 senza che ne siano stati acquisiti gli esiti e che il RPA del PdS 2023, in riferimento agli aspetti metodologici e di approccio valutativo, ripropone i medesimi contenuti del RPA del PdS 2021. Inoltre, il RPA del PdS 2023, a differenza del RPA del PdS 2021, non contiene l'indicazione degli interventi e delle azioni operative che saranno ricomprese nel PdS 2023 e pertanto non sviluppa la caratterizzazione ambientale preliminare delle aree interessate e la stima degli effetti ambientali a livello di azione specifica. Ciò determina un allontanamento del RPA, e conseguentemente del RA, dalla descrizione degli interventi previsti nel PdS di riferimento, per lasciare la valutazione di questi a fasi successive, determinando la perdita di una visione complessiva del Piano stesso anche in riferimento all'analisi delle alternative valutate attraverso il bilanciamento degli effetti ambientali.</p> <p>L'Ente rimanda a quanto già osservato in fase preliminare di VAS del PdS 2021 (Determina NURV 6/SCA/2022 – contributo nell'ambito della fase preliminare di VAS del PdS 2021) per quanto attiene agli aspetti metodologici e di approccio alla valutazione ambientale strategica e ribadisce integralmente le osservazioni di cui ai seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione criteri ERPA: generazione e valutazione delle alternative per la localizzazione degli interventi infrastrutturali; • Osservazioni generali: componente popolazione, salute e inquinamento elettromagnetico; • Osservazioni generali: componente territorio, biodiversità e consumo di suolo; • Scenari di riferimento e Rapporto con ulteriori strumenti di pianificazione di livello regionale o sub regionale.

	<p>In particolare, chiede nuovamente nell'ambito della presente fase preliminare di attenzionare e dare risposta, oltre a tutto quanto indicato ai punti sopra richiamati della Determina 6/SCA/2022, a quanto già più volte richiesto dal NURV e da ARPAT nell'ambito dei processi valutativi afferenti a PdS passati ma che non ha mai avuto adeguata considerazione (punti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5).</p> <p>Ad integrazione delle osservazioni di cui al punto precedente l'Ente formula le seguenti ulteriori indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si coglie l'occasione per sottolineare che sarebbe opportuno che il documento annuale di aggiornamento predisposto per il MITE e per ARERA ai sensi dello stesso articolo ("Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.") sia inoltrato anche alle Regioni; • Il quadro degli scenari e il quadro dei programmi di politica energetica utilizzati per la programmazione in oggetto tiene conto degli obiettivi previsti dal "Fit for 55%". D'altronde, data la particolare situazione (crisi sugli approvvigionamenti energetici, in particolare metano) che sta comportando modifiche a quegli scenari e a quei programmi, sarebbe utile aggiungere, nello sviluppo della programmazione e nel Rapporto Ambientale del PdS 2023, alcune analisi preliminari su tali possibili impatti, in modo da arricchire (attualizzandolo) il quadro di riferimento; • Nei sopra richiamati programmi di politica energetica si fa forte affidamento ad interventi "Capital Light": sovraccaricabilità stazioni di conversione e cavi, azioni di incremento portate, riutilizzo elettrodotti esistenti, Dynamic Thermal Rating, telescatto ed EAC (Equilibratori Automatici del Carico), ecc. : nel rapporto ambientale sarebbe opportuno effettuare una disamina di tali tipologie di interventi, delle loro caratteristiche, di come si collocano rispetto alla classificazione "azioni gestionali/operative" utilizzata in ambito VAS; • Si chiede al MiTE di avere contezza degli esiti del "Tavolo tecnico tenutosi il 12 novembre 2021 tra Terna, il MiTE e il MiC" a cui Terna fa riferimento nel RPA, per chiarire la posizione dello stesso MiTE in merito alla valutazione degli effetti ambientali degli interventi di funzionalizzazione. Gli esiti di tale Tavolo tecnico si ritiene debbano essere resi disponibili a tutti i soggetti competenti in materia ambientale e al pubblico al fine di garantire la trasparenza delle decisioni assunte in ambiti "esterni" al processo di VAS ma che incidono notevolmente sugli esiti e sui contenuti del processo stesso e che pertanto dovrebbero essere, invece, decisioni da includere nel parere motivato dell'Autorità Competente per la VAS.
<p>Ente ARPA Puglia MiTE-2022- 0072984 in data 10/06/2022</p>	<p>L'Ente in linea generale ritiene che non essendo stati delineati gli specifici interventi e azioni di Piano sul territorio, il RPA restituisca poche informazioni utili a formulare osservazioni finalizzate a definire il livello di dettaglio di alcuni contenuti da presentare nel prossimo RA, anche per stimare i potenziali impatti ambientali sul territorio e suggerire azioni correttive.</p> <p>Nell'ambito della redazione del successivo RA, si chiede di integrare la coerenza esterna con il PNRR e con la pianificazione di settore verificando la presenza di aggiornamenti/modifiche normative e pianificatorie eventualmente intercorse. Tra i Piani che sono attualmente in fase di consultazione si citano ad esempio i Piani di Gestione dello Spazio Marittimo.</p> <p>Tra gli indicatori utilizzati per valutare le interazioni del PdS con le aree di valore per il patrimonio naturale, l'indicatore "Ist05 - Tutela aree agricole di pregio" misura la frazione dell'area di indagine non occupata da aree agricole di pregio (aree DQCG e DOC). Al fine di preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi, così come evitare che gli interventi comportino lo snaturamento e la frammentazione del paesaggio rurale, sarebbe utile considerare oltre alla superficie delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, incluse le aree DOP, anche le aree agricole di pregio per il loro alto valore naturale. Ad esempio, per la Regione Puglia i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), le aree agricole parzialmente seminaturali caratterizzate da</p>

	<p>un'agricoltura di tipo prettamente "estensivo" come pascoli e prati permanenti, le aree rurali che ricadono all'interno delle aree protette e della Rete Natura 2000.</p> <p><i>Nell'analisi del monitoraggio non sono stati mostrati i risultati di alcuni indicatori "di promozione":</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>lst06 - Promozione dei corridoi infrastrutturali preferenziali;</i> • <i>lst12 - Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento;</i> • <i>lst13 - Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo;</i> • <i>lst14 - Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo.</i> <p>Riprendendo i risultati degli indicatori lst12, lst13 e lst14 per i precedenti PdS, essi hanno spesso registrato valori bassi e in molti casi pari a 0,00 negli interventi che hanno interessato la regione Puglia, così come in altri territori. La presenza di aree dalla morfologia del terreno prevalentemente pianeggiante, non favoriscono l'assorbimento visivo delle future opere, pertanto, dovrebbero essere indicate nel RA quali saranno gli accorgimenti e/o soluzioni volti a mascherare la presenza dell'infrastruttura e/o le strategie per il contenimento e/o mitigazione degli effetti ambientali sia in ambiente marino che terrestre.</p> <p>Sarebbe auspicabile presentare nel RPA e nel futuro RA anche <i>un'analisi delle criticità</i> che hanno eventualmente ostacolato il processo autorizzativo dei singoli progetti o determinato la incompleta attuazione degli interventi/azioni previsti, al fine di individuare quali possano essere le misure correttive per il superamento delle criticità emerse.</p> <p>L'Ente sottolinea inoltre, la necessità che i <i>singoli progetti realizzativi in fase di concertazione vengano redatti e condivisi attraverso una stretta interlocuzione con gli enti locali interessati</i> e in fase di progettazione siano localizzati in prossimità di elementi artificiali già presenti, per evitare sottrazione di ulteriore suolo e riduzione di aree di pregio ambientale e siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici e le misure di contenimento e/o mitigazione indicate in fase di VAS.</p>
<p>Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali MiTE-2022-0073464 in data 13/06/2022</p>	<p>L'Ente evidenzia come in sede di RPA TERNA fornisca una elencazione (cfr. pag. 97) di alcuni degli <i>accorgimenti progettuali</i> (con riferimento alla definizione del tracciato, alle specifiche tecniche delle strutture e alla gestione della fase di cantiere) e delle misure di mitigazione, che essa adotta nei suoi progetti. L'Ente ritiene che detta elencazione debba essere integrata con un ulteriore accorgimento, e precisamente che a pag.97 del RPA venga inserita la "limitazione delle interferenze degli interventi di nuova realizzazione e delle aree di cantiere con le emergenze idrogeomorfologiche (fiumi, corsi d'acqua del reticolo idrografico, canali, etc.)".</p> <p>L'Ente inoltre fornisce alcuni <i>criteri che dovranno essere osservati in fase di progettazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle direttive del R.D. n. 523/1904 in relazione alla distanza dagli argini/cigli di sponda/ripe dei corsi d'acqua e alla sicurezza delle opere idrauliche in genere; • rispetto dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, nonché degli articoli 5 ed 8 della L.R. 09.10.2008, n. 25; • rispetto dei criteri di compatibilità idraulica fissati dalle norme tecniche di costruzione NTC 2018 e relativa circolare applicativa (dato che nei PdS conclusi le realizzazioni in cavo hanno prevalso su quelle degli elettrodotti in aereo); • in caso di interferenze degli elettrodotti con il demanio idrico dovrà essere presentata specifica istanza di concessione all'attraversamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, ovvero alla Regione Puglia per i corsi d'acqua non ricadenti nei piani comprensoriali di bonifica.
<p>Ente Autorità idrica pugliese MiTE-2022-0075741 in data 16/06/2022</p>	<p>L'Ente rappresenta che non risultano sussistere motivi ostativi all'attuazione del PdS. Ad ogni buon fine, resta inteso che, in caso di eventuali interferenze con le infrastrutture idriche e fognarie del Servizio Idrico Integrato, ne dovrà essere verificata la compatibilità avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP S.p.A.</p>
<p>Ente Regione Marche MiTE-2022-0077063 in data 22/06/2022</p>	<p>L'Ente sottolinea la necessità di garantire la coerenza tra il piano oggetto di procedura e, in generale, il <i>Piano di Bacino distrettuale</i> ovvero, in particolare per le competenze da espletare, con lo stralcio funzionale nel settore dell'assetto Idrogeologico (<i>PAI</i>) oltre che, per quanto riguarda le alluvioni fluviali, col <i>Piano di Gestione del Rischio di Alluvione</i> (PGRA). Su tali aspetti, in quanto strettamente interrelata, non si può che richiamare la</p>

	<p>procedura dell'articolo 15, comma 2, della L.R. 13/99 “Disciplina regionale della difesa del suolo” che stabilisce l'obbligo di verifica, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali (ovvero di interventi che ne determinino una loro variazione), della compatibilità degli stessi strumenti con i contenuti dei piani di bacino della legge quadro. La funzione amministrativa a riguardo, precedentemente esercitata a livello regionale dalle Amministrazioni provinciali, è stata trasferita alla Regione, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 3 aprile 2015, n. 13, che nell'attuale organizzazione la esercita per il tramite dei denominati Settori Genio Civile Marche Nord e Marche Sud.</p> <p>L'Ente inoltre richiama, per organicità di contenuto, ulteriori adempimenti richiesti da atti e disposizioni di rilievo regionale, o derivanti da funzioni amministrative esercitate dalla Regione, sempre per il tramite dei Settori Genio Civile competenti territorialmente, che costituiscono riferimento per i temi ambientali già individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto al tema delle alluvioni fluviali, ad integrazione, e con previsioni compatibili con i contenuti dei Piani di Bacino Distrettuali, si richiama L.R. n. 22 del 2011, con la quale sono state previste la Verifica della Compatibilità Idraulica (V.C.I.) degli strumenti di pianificazione territoriale e la Verifica per l'Invarianza Idraulica (V.I.I) delle trasformazioni territoriali; i criteri tecnici per l'esecuzione di tali verifiche sono stati approvati con delibera di Giunta regionale n. 53 del 27 gennaio 2014 modificata con delibera di Giunta regionale n. 671 del 20 giugno 2017. In particolare, la V.C.I., riguardante il processo urbanistico, risulta necessaria in caso di approvazione di strumenti urbanistici (ovvero di interventi che ne determinino una loro variazione) dai quali derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico; • quanto al tema dei dissesti di versante appare sufficiente il richiamo alle previsioni dell'articolo 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici (generali e particolareggiati) e loro varianti con le condizioni geomorfologiche del territorio. <p>Infine, non potendo escludere la successiva necessità di dedicati procedimenti di VIA per la concreta realizzazione degli interventi, si considera che, in tale ambito, potranno eventualmente essere definite con maggiore dettaglio le misure di mitigazione atte a consentire sia la compatibilità delle opere in progetto con le condizioni di pericolosità dei luoghi e sia la minimizzazione degli impatti ambientali, oltre che le misure di compensazione ambientale necessarie a fronteggiare il “consumo” delle medesime risorse.</p> <p>La Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio fornendo indicazioni rispetto alla specifica pianificazione di settore e rimandando la possibilità di definire misure di mitigazione di maggior dettaglio alle successive fasi di VIA.</p> <p>Per quanto riguarda il monitoraggio di avanzamento e di processo, come già segnalato nello scoping di VAS per il PdS 2021, è opportuno avere a disposizione un quadro riepilogativo delle azioni dei vari piani e il relativo stato di attuazione su territorio regionale che consenta di valutare come questi possano incidere sulle attività in programmazione da parte di TERNA nonché su altri piani e programmi della Regione Marche.</p> <p>Nell'ambito della definizione degli indicatori del Piano di Monitoraggio, così come indicato da ARPAM e già segnalato nelle precedenti procedure di VAS dei PdS Terna, si segnala la necessità di valutare la variazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente coinvolta dagli interventi del PdS.</p>
<p>Ente Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia MiTE-2022-0077932 in data 22/06/2022</p>	<p>L'Ente preso atto che, per sua natura, la documentazione pervenuta contiene informazioni di carattere generale che al momento non consentono di valutare gli interventi e le azioni sul territorio, ritiene opportuno un approfondimento delle valutazioni concernenti gli impatti e le alterazioni previste sul patrimonio architettonico, archeologico e paesaggistico di tutto l'ambito delle province di Bergamo e Brescia.</p> <p>Premesso che la razionalizzazione delle numerose linee elettriche ad alta tensione esistenti rappresenta una significativa, indubbia, occasione di miglioramento ambientale e paesaggistico per il territorio, si ritiene necessaria un'analisi delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, in modo da poter valutare i possibili impatti degli interventi. All'atto della predisposizione degli elaborati effettivi dovranno quindi essere incluse informazioni esaustive, oltre che descrittive delle opere di mitigazione e/o compensazione previste. Dovranno altresì essere</p>

	<p>definiti in maniera dettagliata aree di cantiere, traffico dei mezzi, formazione piste di cantiere etc.</p> <p>Riguardo al potenziale impatto sul paesaggio, è necessario considerare la sensibilità dei territori montani e pedemontani, caratterizzati da ambiti boscati e di alta naturalità, spesso ben visibili alle diverse distanze. Fondamentale, ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica, sarà la verifica delle modalità di attuazione degli interventi (nuovo consumo di suolo, modifica dell'assetto e dello stato dei luoghi); le scelte progettuali dovranno garantire la riduzione degli impatti sul paesaggio, minimizzando la visibilità delle opere (con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione) e garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico.</p> <p>Si rammenta la necessità che in fase di valutazione preliminare sia effettuata anche un'analisi dei potenziali impatti delle opere previste con il patrimonio archeologico. In particolare, l'Ente sottolinea come gli interventi di razionalizzazione in programma in Valsabbia ricadano in un'area montana interessata da diffusi e consistenti ritrovamenti archeologici e tracce di frequentazione, dal fondovalle fino alle alte quote. In aggiunta il territorio è caratterizzato da una capillare sentieristica storica e da evidenze collegate alla Grande Guerra. Pertanto, nell'ambito della progettazione delle opere e degli studi di impatto ambientale relativi alle singole procedure di VIA o ai singoli procedimenti di autorizzazione, possibilmente in fase precedente alla redazione del progetto definitivo, dovranno essere adeguatamente valutati anche i potenziali impatti di tutti gli interventi che comportino scavo e movimento terra, anche di modesta entità, su depositi e stratigrafia archeologica sepolta. In linea generale si richiama quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità (art. 25 del D.lgs. 50/2016 in applicazione dell'art. 28 c. 4 del D.lgs. 42/2004), proprio al fine di perseguire - tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale - anche la salvaguardia o la minimizzazione delle potenziali interferenze delle opere con i depositi di interesse archeologico.</p>
Ente ARTA Abruzzo MiTE-2022-0078697 in data 23/06/2022	L'Ente rappresenta che appare positiva l'integrazione di nuove azioni finalizzate alla stabilizzazione della RTN e all'ottimizzazione del flusso e dell'utilizzo dell'energia prodotta dalle FER, sempre più diffuse sul territorio nazionale, processo raggiungibile anche attraverso le stazioni di accumulo e le altre soluzioni tecniche sopra specificate, in attesa di poterne valutare i potenziali risvolti ambientali. Riguardo a ciò, suggerisce di prevedere una distribuzione ragionata delle stazioni di accumulo in funzione delle aree caratterizzate da maggiore vocazione alla produzione di energia da fonti non programmabili ed in corrispondenza di linee di rete, esistenti e non, già congestionate, oltre che collegate ai centri di maggior consumo energetico, con il minor numero di nodi possibile.
Ente Regione Emilia-Romagna- Direzione Generale Cura Territorio ed Ambiente - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale MiTE-2022-0078791 in data 23/06/2022	<p>L'Ente rappresenta che il Piano non entra nel dettaglio degli interventi previsti, ma individua e analizza delle macroaree interessate dalle principali dorsali da sud verso nord, che interessano anche il territorio dell'Emilia-Romagna. Per tale motivo, ritiene necessario ribadire quanto già precedentemente espresso per il PdS2021 ovvero che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • considerato che la VAS del Piano di Sviluppo della rete di Trasmissione Nazionale si sostanzia, prevalentemente, nella valutazione della sostenibilità ambientale della localizzazione sul territorio degli interventi di efficientamento della Rete di trasmissione nazionale (razionalizzazioni ecc.) si ritiene necessario implementare nel Rapporto ambientale, in seguito agli esiti dello studio d'area vasta sviluppati secondo i criteri E.R.A., i corridoi di fattibilità maggiormente sostenibili degli interventi previsti, affinché sia il pubblico che gli Enti interessati possano esprimere le loro osservazioni/valutazioni; • il Rapporto Ambientale potrebbe, conseguentemente all'individuazione dei corridoi di fattibilità, esprimere con maggiore evidenza i potenziali effetti derivanti dall'attuazione delle scelte del Piano e le conseguenti misure per impedire, ridurre e compensare le eventuali interferenze delle previsioni con il contesto, anche attraverso le consuete matrici a tre colori (verde, giallo, rosso); • in considerazione dell'atteso incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili la Regione Emilia-Romagna ribadisce la necessità di attivare un Tavolo di Lavoro tecnico con Terna. Il Tavolo Tecnico dovrebbe avere la finalità di uno scambio di informazioni tra i gestori della rete elettrica e le Regioni, al fine di migliorare la governance del nuovo processo in atto di promozione e sviluppo delle energie rinnovabili in attuazione del PNRR e del PNIEC.

Ente Campobasso MiTE-2022-0071168 data 08/06/2022	di L'Ente comunica di non avere osservazioni.
Ente Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali MiTE-2022-0080846 data 28/06/2022	<p>L'Ente comunica che in ordine ai profili inerenti la valutazione della coerenza con gli strumenti programmatori regionali il Rapporto Ambientale dovrà tenere conto principalmente dei seguenti Piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) che dà particolare rilievo alle azioni legate al potenziamento della competitività del settore agricolo e forestale e alla preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi nonché alle azioni mirate a promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali; • PIANO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO che istituisce e regola le Oasi di Protezione e Rifugio per l'avifauna migratoria in seno ai laghi artificiali, confermando l'importanza di tali aree per la difesa della biodiversità poiché le zone umide (siano esse naturali o artificiali) e le aste fluviali interne rappresentano i luoghi di maggiore frequentazione dell'avifauna acquatica rivestendo un rilevante carattere di importanza biologica ed ecologica. Finalità principale del Piano Regionale Faunistico Venatorio è quella di tutelare e migliorare l'ambiente ed individuare le linee generali e di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria sul territorio. Per il raggiungimento di tali finalità primarie, il Piano è stato redatto per il conseguimento dei seguenti obiettivi: assegnare quote di territorio differenziate, destinate rispettivamente alla protezione della fauna ed alla caccia programmata; migliorare la protezione diretta delle specie appartenenti alla fauna selvatica particolarmente protetta e/o minacciata e delle zoocenosi che contribuiscono al mantenimento di un elevato grado di biodiversità regionale, nazionale e globale; ripristinare gli habitat delle specie faunistiche e gli ecosistemi attraverso interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici; interagire con i soggetti gestori delle aree protette, relativamente ad una coordinata gestione della fauna selvatica; regolamentare l'attività venatoria con particolare attenzione ai Siti Natura 2000; contribuire a mitigare gli effetti delle attività derivanti dall'esercizio venatorio; rendere la gestione faunistico-venatoria compatibile con le attività agro-silvo-pastorali; assicurare il controllo delle specie faunistiche problematiche; realizzare una efficiente rete di centri di recupero della fauna selvatica ferita o debilitata; organizzare e avviare un'attività di monitoraggio costante della fauna selvatica nel territorio; • PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE: che persegue fondamentalmente i seguenti obiettivi: la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità; la valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni; il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future generazioni; e che individua tra gli assi strategici: il sostegno e la rivalutazione dell'agricoltura tradizionale in tutte le aree idonee, favorendone innovazioni tecnologiche e culturali tali da non provocare alterazioni inaccettabili dell'ambiente e del paesaggio; la gestione controllata delle attività pascolive ovunque esse mantengano validità economica e possano concorrere alla manutenzione paesistica (comprese, all'occorrenza, aree boscate); gestione controllata dei processi di abbandono agricolo, soprattutto sulle "linee di frontiera", da contrastare, ove possibile, con opportune riconversioni colturali (ad esempio dal seminativo alle colture legnose, in molte aree collinari) o da assecondare con l'avvio guidato alla rinaturalizzazione; gestione oculata delle risorse idriche, evitando prelievi a scopi irrigui che possano accentuare le carenze idriche in aree naturali o seminaturali critiche; • PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PRTA) che individua i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; individua altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, differenziate in: Aree sensibili, Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

	<p>L'Ente in ordine alla dismissione delle stazioni elettriche esistenti ritiene necessario produrre un Piano di dismissione che preveda precise misure di controllo e monitoraggio ambientale onde garantire la salvaguardia del suolo e di tutte le componenti ambientali durante le operazioni di cantiere.</p> <p>Infine, l'Ente sottolinea che lo studio di incidenza ambientale dovrà essere redatto ai sensi delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4.</p>
Ente Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale MiTE-2022-0080829 in data 28/06/2022	<p>L'Ente rappresenta che la pianificazione e programmazione a livello di area distrettuale è costituita dal Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA) (Direttiva 2000/60/CE) e dal Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGR) (Direttiva 2007/60/CE); tali piani vedono un loro sviluppo ed attuazione per cicli. Sono state avviate, altresì, le attività per la definizione del Piano di Gestione Rischio da Frana e del Piano di Gestione Sistema Costiero. Oltre ai suddetti Piani di Gestione, sul territorio del Distretto dell'Appennino Meridionale sono tuttora vigenti i Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) redatti dalle ex Autorità di Bacino di cui alla soppressa Legge 183/89. In questo scenario l'Ente ritiene opportuno, evidenziare che, in relazione alle specifiche condizioni di pericolosità e/o rischio territoriali presenti e a quelle connesse alla presenza e alla gestione delle risorse naturali, ed in particolare della risorsa "acqua", in relazione alle azioni previste, la individuazione e progettazione delle specifiche opere e/o azioni da ricomprendere nel PdS dovrà necessariamente essere comunque verificata nella relativa coerenza con quanto previsto dagli indirizzi e obiettivi dei richiamati Piani e Programmi di competenza dell'Ente.</p> <p>Infine, per quanto in questa fase non è dato individuare interferenze con le pianificazioni direttamente gestite dall'Ente, è il caso di ricordare che qualora in una fase successiva di elaborazione degli specifici progetti, questi dovessero presentare tali interferenze con le Norme di Attuazione dei Piani di Bacino Distrettuali vigenti per il territorio di riferimento del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, si dovrà procedere alla richiesta di parere secondo le norme e procedure vigenti.</p>
Ente ARPA Lombardia MiTE-2022-0081786 in data 30/06/2022	Si veda Osservazione Ente ARPA Lombardia MiTE-2022-0069458 in data 03/06/2022.
Ente Regione Sicilia - Soprintendenza Per I Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta MiTE-2022-0090624 in data 20/07/2022	<p>L'Ente sottolinea che il PdS dovrà tenere conto, come riferimento prioritario, delle prescrizioni e degli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, con particolare attenzione a quanto novellato dall'art. 44 Definizione del titolo V: Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, che definisce i progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio tra i quali gli "impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia inclusi quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici". Nella progettazione dei tali impianti tecnologici si deve porre attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio per cui "... nella localizzazione e progettazione di suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamenti alla vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti id elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa. La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice".</p> <p>Non sono da considerarsi interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa. Le opere pubbliche che si configurano come interventi di manutenzione, adeguamento, ammodernamento di opere esistenti, nonché quelle che rivestano precipuo e documentato interesse per la pubblica incolumità ed il presidio idrogeologico, fatto salvo quanto precede, saranno soggette a valutazione di compatibilità paesaggistico ambientale e saranno soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 42/2004 s.m.i.</p>

	<p>indipendentemente dalla loro inclusione all'interno delle aree di cui all'art. 20 delle norme di attuazione.</p> <p>Nello specifico della tutela paesaggistica tali interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi locali del Titolo III delle presenti norme, dovranno essere accompagnati dallo studio di compatibilità paesaggistico-ambientale e dalla relazione paesaggistica prevista dal Decreto Assessore ai Beni Culturali n. 9280 del 28.07.2006 e della relativa circolare n. 12 del 20.04.2007.</p> <p>Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Caltanissetta, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 152 del D.lgs 42/2004 s.m.i.</p> <p>Nello specifico della tutela archeologica si dovranno tenere in considerazione le aree a rischio archeologico riconosciute e non, e pertanto si osserva che i successivi livelli di progettazione del PdS dovranno essere soggetti alla disciplina di cui all'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., prevista dall'art. 25 del D. lgs. n. 50/2016, relativa alla verifica dell'interesse archeologico che dovrà contenere tutte le indicazioni previste dallo stesso articolo nonché quelli derivanti da un'attenta analisi autoptica sul terreno. Pertanto, l'Ente ritiene opportuno nelle successive fasi di progettazione acquisire analisi di maggiore dettaglio con approfondimenti sulla base di valutazioni derivanti dal Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta e dalle valutazioni delle carte del potenziale archeologico da elaborare ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016.</p>
<p>Ente Regione Siciliana Dipartimento del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana MiTE-2022-0090598 in data 20/07/2022</p>	<p>L'Ente prendendo atto del RPA resta in attesa di esprimere le proprie valutazioni alla presentazione dei progetti relativi alle opere previste. Tuttavia, segnala che la definizione delle aree archeologiche della Provincia di Palermo non corrisponde graficamente a quanto attestato agli atti di ufficio.</p>